

iv.  
Istituto di Diritto Pubblico



Istit. di Diritto Pubblico  
dell'Università di Padova

**Proc. Civ.**

XXV

f-1

III

O

Proc. Civ. XXV. f-1  
III

56 (2)

PUB-ANT. C. 17.3

PRE 28894







# L'UFFICIO NOBILE

OSSIA

## PROCEDURA GIUDICIALE

NEGLI AFFARI NON CONTENZIOSI NEGLI STATI EREDITARJ  
DELLA MONARCHIA AUSTRIACA

DEL SIGNOR

GIACHIMO FÜGER

CONSIGLIERE DI GIUSTIZIA DEL MAGISTRATO DI VIENNA

Edizione seconda accresciuta e migliorata dall'Autore dietro  
il nuovo Codice Civile Universale

TRADUZIONE DAL TEDESCO

DEL SIGNOR

FRANCESCO DE CALDERONI.

---

VOLUME III.

---

IN VENEZIA

NELLA TIPOGRAFIA PICOTTI

A spese di G. Geistinger e Comp. di Trieste

1816

L'UFFICIO NOBILE

OSIA

PROCEDURA GIUDICIALE

DELLA LEGGE DEL 1865

DELLA LEGGE DEL 1865

DELLA LEGGE DEL 1865

GIACCHINO FUGER

CONSIGLIERE DI GIUSTIZIA DEL REGNO D'ITALIA

IL NOSTRO CODICE CIVILE

IL NOSTRO CODICE CIVILE

IL NOSTRO CODICE CIVILE

IL NOSTRO CODICE CIVILE

FRANCESCO DE CALABRON

VOLUME III

IN 2 VOLUMI

DELLA LEGGE DEL 1865

DELLA LEGGE DEL 1865



## DELLA PROCEDURA

RELATIVA AGLI OGGETTI NON CONTENZIOSI, DEI QUALI NON  
SI È TRATTATO NEGLI ANTECEDENTI DUE VOLUMI

CON DUE APPENDICI

La prima delle quali contiene il Trattato intorno alla succe-  
sione ab intestato, e la seconda quello intorno alle Ta-  
vole provinciali, ed al Registro civico.

# DELLA PROCEDURA

RELATIVA AGLI OGGETTI NON CONTINGENTI, DEI QUALI NON  
SI È TRATTATO NEGLI ANTERIORI DEI VOLUMI

CON DUE ALLEGATI

La prima delle quali contiene il Trattato intorno alla  
giurisprudenza civile, e la seconda quello intorno alla  
giurisprudenza criminale, ed al Registro civile.



# CAPO PRIMO.

## DEI DEPOSITI GIUDICIALI.

### §. 1.

Ogni tribunale, che esercita l'ufficio nobile, dee avere un ufficio dei depositi giudiziali, vale a dire dee destinare nel locale del Giudicio un luogo ben chiuso, e possibilmente difeso contro ogni tentativo di rottura, ove possano essere custoditi con sicurezza i denari, le obbligazioni, e le cose preziose, che verranno depositati, e nominare uno, o più impiegati per la cura, e la direzione dei depositi ( §. 71. parte II. Instruz. normale dei 9. settembre 1785. ).

Che cosa sia  
l' Ufficio dei  
depositi.

### §. 2.

Onde vie maggiormente conseguire l'intento della sicurezza di questi depositi, il tribunale provvederà una cassa di ferro corrispondente all'uopo, la quale verrà fermata al suolo mediante più viti, e munita nel mezzo di una serratura, che non possa essere forzata agevolmente, come pure di legami alle bande, fatti ad uso di toppe o lucchetti forti, che dovranno appiccarvisi in più luoghi, di modo che la cassa non possa essere aperta senza più chia-

Come debba  
essere fatta la  
cassa dei depo-  
siti.

vi. Ognuno degl'impiegati alla vigilanza della cassa avrà una di queste chiavi, ond'essa non possa aprirsi se non di comune loro intelligenza, ed essi divengano in tal guisa quasi che custodi, e sorveglianti l'uno dell'altro (§. 71. parte II. dell'Instruz. normale dei 9. settembre 1785.).

## §. 3.

Quando si possa ricevere denaro in questa cassa, o rilasciarlo.

Senza un ordine scritto del tribunale, cui appartiene l'ufficio dei depositi, non si potrà ricevere, o rilasciare cosa alcuna da questa cassa, e sì nell'uno, come nell'altro dei detti due casi l'ordine suddetto del tribunale verrà conservato tra gli atti dell'ufficio dei depositi (§. 78. della detta Instruz.).

## §. 4.

Chi sia garante, e che cosa sia la Numerata.

Per questa cassa dei depositi, e per i depositi stessi nella medesima contenuti è garante in solidum l'intero tribunale, cui appartiene l'ufficio dei depositi. Quindi per indennizzarlo in qualche modo di questo grave peso, e nello stesso tempo per formare un fondo, che fornisca i mezzi di salariare le persone impiegate nell'ufficio dei depositi giudiziali, le leggi gli accordano la così detta Numerata, cioè un tanto da levarsi sopra il deposito in occasione, che viene rilasciato. Questa somma consiste

- a In un mezzo carantano per fiorino, tanto se il deposito è in denaro, quanto se consiste in cose preziose, il prezzo delle quali sarà fissato a stima, o secondo un equo calcolo approssimativo;
- b E se è di obbligazioni, in un'ottava parte di un carantano per ogni fiorino. I depositi pupillari andranno però esenti da questa tassa (Decr. aul. 19. settembre 1763., Instruz. 9. settembre 1783. parte II. sez. 9., Regola-



mento delle tasse 13. settembre 1787., Decr. aul. 4. gennajo 1788. ).

### §. 5.

Il Giudicio provinciale dell'Austria inferiore, ed il Magistrato di Vienna hanno il privilegio di percepire a titolo di Numerata, ossia tassa dei depositi un quarto di carantano sopra ogni fiorino per le obbligazioni; e trattandosi di denaro contante, o di cose preziose, un carantano sopra ogni fiorino, servendo di norma la stima riguardo a queste ultime ( Decr. aul. 21. luglio 1810. ).

Privilegio particolare del Giudicio provinciale dell'Austria inferiore, e del Magistrato di Vienna.

### §. 6.

Vanno in generale esenti da questa tassa

1. Gli interessi percepiti delle obbligazioni depositate;
2. Ciò, che viene rilasciato dall'ufficio dei depositi ad un pupillo durante la sua età minore per il di lui mantenimento, per la di lui educazione, od istruzione, ovvero per l'assegno a titolo di matrimonio;
3. Ciò, che nella massa ereditaria è stato confuso col patrimonio del pupillo; ed essendo quindi restato in deposito fino alla purificazione della massa, viene in seguito rilasciato agli eredi maggiori;
4. Le cauzioni dei militari per il loro matrimonio;
5. Le cauzioni, che prestano le persone impiegate dal Sovrano alle casse, od in altri uffizj, nei quali entrano denari, di cui se ne dee dar conto;
6. Le rinunzie delle donne;
7. Tutto ciò, che viene rilasciato pro aerario, come i crediti dei reggimenti, la steura ereditaria, le eredità vacanti, e tutto ciò, che si devolve al fisco;
8. Ciò, che viene rilasciato per cause pie alla cassa dei poveri, agli spedali, per celebrazioni di Messe, e per fondazioni;
9. Il patrimonio degl' invalidi;

Quali oggetti siano esenti da questa tassa.

10. Le così dette causae miserae;
11. Le mercedi della gente di servizio;
12. Ciò, che viene rilasciato soltanto per qualche tempo coll'obbligazione di depositarlo di nuovo;
13. Ciò, che viene depositato, come appartenente ad un'altra istanza;
14. Ciò, che fu depositato indebitamente;
15. Gli avanzi del conto papillare da rilasciarsi ai tutori;
16. Le obbligazioni invalide, e perdute, e tutte le carte, e scritture, le quali non hanno alcun valore;
17. I beni parafernali, i diritti delle donne, ed i beni illati;
18. Le spese funerali (Decr. aul. dei 2. novembre 1790.).

## §. 7.

- Quali sono le cose, che vengono ricevute in deposito. Le cose, che vengono ricevute a deposito giudiziale, sono
- a Denaro contante;
  - b Obbligazioni pubbliche, e private, ed altri istrumenti obligatorj;
  - c Cose preziose, come gioje, oro, argento ec.

## §. 8.

Precauzione da usarsi, quando vengono depositate obbligazioni. Venendo depositata una obbligazione, per evitare qualunque frode, si userà la precauzione d'imprimervi il suggello d'ufficio, e di scrivere sulla medesima il seguente rimarco: *Questa obbligazione è presentemente in deposito presso all'imp. reg. Giudicio provinciale (Magistrato) di . . . . .*; e quando essa viene levata dal deposito, si rimarcherà del pari sopra la medesima questa circostanza, dicendo: *Questa obbligazione fu rilasciata ad N. N. dall'imp. reg. Giudicio provinciale (Magistrato) di . . . . .*, ed apponendovi il suggello dell'ufficio (Decr. aul. 6. novembre 1783.).



## §. 9.

Chiunque vuol fare un deposito giudiziale, dee prima presentarne al Giudicio la domanda, esprimendo nella medesima il suo nome, che cosa voglia depositare, e con qual fine fare il deposito. Questa domanda dovrà essere fatta in triplo, e presentata al protocollo degli esibiti del tribunale, presso di cui si vorrà fare il deposito ( §. 74. e 75. Instruz. 9. settembre 1785. parte II. ).

Che cosa sia la domanda di poter fare il deposito.

## §. 10.

Ecco p. e. un formolario per domandare di poter fare il deposito di denaro contante, e di obbligazioni:

Formolario della domanda di poter depositare denaro contante, ed obbligazioni,

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Giovanni Schwarz, calzettaio, come tutore dei figli di Francesco Schwarz, abitante al N. . . . . depone per i suoi pupilli, Giovanni, ed Anna, fior. 2100. appartenenti alla massa ereditaria di Francesco Schwarz.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Il sottoscritto, qual tutore di Giovanni, ed Anna, figli di Francesco Schwarz, deposita fior. 2100. appartenenti alla massa ereditaria del detto Francesco Schwarz, formanti una rata della vendita della casa, e consistenti in una obbligazione di banco N. 267891. dei 15. maggio 1799, a favore di Francesco Klein di fior. 2000., fruttante

il 5. per 100., e fior. 100. in denaro contante, pregando, che venga accettato, e protocollato il deposito.

. . . li . . .

Giovanni Schwarz.

§. 11.

Come si proceda in vista di questa domanda.

Presentata questa domanda al protocollo degli esibiti, il ricorrente comparisce in Giudicio nel giorno, che vuole fare il deposito, e lo consegna avanti al Consiglio radunato al presidente, ed ai due commissarj deputati all'ufficio dei depositi.

§. 12.

Decreto sopra l'anzidetta domanda.

Il presidente nota sopra la domanda di poter fare il deposito l'anno, il mese, ed il giorno, in cui fu presentata, e poscia si passa al seguente decreto: „Passi agli atti, e „l'obbligazione di banco Num. 267891. dei 15. maggio „1799., a favore di Francesco Klein di fior. 2000., fruttando „il 5. per 100., non che i fior. 100. in denaro contante „resti all'ufficio dei depositi giudiziali.” Vi si apporrà pure il suggello giudiziale.

§. 13.

Continuazione.

Una delle tre copie della domanda di poter fare il deposito, munita dell'anzidetto decreto, verrà rimessa al ricorrente; la seconda all'ufficio dei depositi, e la terza alla computisteria (§. 75. e 76. parte II. Instruz. dei 9. settembre 1785.

§. 14.

Formulario di una domanda di poter depositare istrumenti, cose preziose etc.

Se qualcuno volesse depositare giudizialmente obbligazioni private, crediti iscritti, o qualunque altro istrumento, p. e. una cauzione, ovvero cose preziose, potrebb-



be istituire la sua domanda secondo il seguente formulario :

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Giovanni Schwarz, come tutore dei figli di Francesco Schwarz, abitante al N. . . .

Deposita per il suo pupillo Carlo l'investitura di una casa, una obbligazione privata di fior. 1000. colla rispettiva iscrizione, ed un oriuolo d'oro.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Il sottoscritto, come tutore di Carlo Schwarz, deposita per questo suo pupillo l'investitura originale della casa N. . . situata sulla strada imperiale, l'obbligazione di Francesco Richter, e di sua moglie, Rosa, dei 19. luglio 1809. di fior. 1000. colla rispettiva iscrizione dei 24. luglio 1809., e finalmente un oriuolo d'oro, legato al detto suo pupillo da Carlo Reich, pregando, che il tutto venga conservato in deposito per la massa ereditaria di Francesco Schwarz.

. . . li . . .

Francesco Schwarz.



## §. 15.

Decreto sopra  
la medesima.

Il decreto sopra questa domanda dirà: „ Passi agli atti,  
„ e l'investitura originale della casa N. . . situata sulla  
„ strada imperiale, non che l'obbligazione di Francesco  
„ Richter, e di sua moglie Rosa dei 19. luglio 1809. di  
„ fior. 1000. assieme alla iscrizione dei 24. luglio 1809.  
„ non che l'oriuolo d'oro siano conservati presso l'ufficio  
„ dei depositi.” Il medesimo verrà munito del suggello  
giudiciale.

## §. 16.

Continuazione.

Anche qui si procederà, come lo abbiamo additato ai  
§§. 9. 11. e 13. del capo presente.

## §. 17.

Il Deposito  
dee notarsi an-  
che nel proto-  
collo del consi-  
glio.

Anche nel protocollo del consiglio si dee notare in po-  
che parole il nome di chi ha presentato il deposito, e  
quanto è seguito del medesimo. Inoltre uno dei consiglie-  
ri appositamente deputato a tale effetto dovrà tenere nel  
consiglio un registro di tutti i depositi giudiziali, il qua-  
le servirà di controllo al protocollo dei depositi. In que-  
sto registro di controllo dovrà pure notarsi il rilascio del  
deposito; la data dell'ordine, in forza del quale è segui-  
to il rilascio; il giorno, e la persona, in cui, ed a cui fu  
fatto il rilascio, citando anche la relativa quitanza; ed il  
consigliere, ossia commissario deputato a questo registro  
dovrà segnare ogni volta il detto protocollo ( §. 79. 80. ,  
ed 81. dell'Instruz. 9. settembre 1785. ).

## §. 18.

Che cosa sia  
da farsi, quan-  
do viene rila-  
sciato un depo-  
sito.

Avvenendo, che debba venir rilasciato un deposito,  
quegli, il quale vorrà domandare il rilascio, presenterà  
l'analogha petizione al tribunale, presso di cui è deposita-  
ta la cosa da rilasciarglisi, provando, ch'essa gli appar-  
tiene a titolo di proprietà, di cessione, di mandato, di  
fedejussione, o qualunque altro, e che in conseguenza,

non opponendosi alcun ostacolo al rilascio, il medesimo può di giustizia, e legittimamente essergli accordato.

§. 19.

Tali domande non sono molto differenti tra di loro riguardo alle formalità, ma lo sono i casi stessi, ed i varj loro rapporti, che il giudice dee avere in contemplazione.

§. 20.

Primo caso.

Supponiamo che fossero stati depositati pel minore Carlo Schwarz fior. 2000. in obbligazioni, e fior. 100. in denaro contante, appartenenti gli uni, e gli altri alla massa ereditaria di Francesco Schwarz, e che il tutore volesse levare i fior. 100. per pagare un debito ereditario. Esso presenterà al tribunale la seguente domanda:

Se il deposito debba rilasciarsi per pagare un debito.

Di fuori:

Inclito Magistrato ( Giudicio )

Giovanni Schwarz, come tutore dei figli di Francesco Schwarz, abitante al N. . .

Domanda di poter levare dal deposito fior. 100. per pagare Giovanni Gall.



Di dentro.

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Come apparisce dall' allegato, lett. A, sono stato costituito tutore di Carlo Schwarz, e come dall'estratto dell'ufficio dei depositi, furono per lui depositati fior. 100. in contanti, che formano parte della massa ereditaria del defunto di lui padre, Francesco Schwarz. La sentenza, lett. C, prova che Giovanni Gall è creditore del defunto Francesco Schwarz, e che questo suo credito fu liquidato a fior. 100. Essendo il mio pupillo già stato immesso nel possesso dell'eredità paterna, come da D, e non restandomi altro mezzo di effettuare al creditore paterno, Giovanni Gall, il pagamento dei fiorini 100. ch'esso giustamente, ed instantemente domanda, mi trovo costretto di pregare l'inclito Magistrato ( Giudicio ), che gli piaccia di rilasciare al medesimo i fior. 100. in contanti, che trovansi a deposito giudiciale.

. . . li . . .

Giovanni Schwarz.

§. 21.

Come si procede in vista di questa domanda.

Non sapendo il tutore suggerire in questo caso altro mezzo di pagare a Giovanni Gall il suo credito verso la massa ereditaria, che facendogli rilasciare i fiorini 100. i quali sono sotto giudiciale deposito, il tribunale non ruscierà di farne il rilascio.



## §. 22.

Quindi esso passerà a pronunziare il seguente decreto : „  
 „ Da rimettersi all'ufficio dei depositi giudiziali, il quale  
 „ rilascerà a Giovanni Gall i fior. 100. appartenenti alla  
 „ massa ereditaria di Francesco Schwarz, e depositati in  
 „ contanti, ritirandone dal medesimo la quitanza, che  
 „ dovrà essere segnata anche dal ricorrente in qualità di  
 „ testimonio, non che l'obbligazione relativa del defun-  
 „ to Francesco Schwarz. Et vide Computisteria.”

## §. 23.

## Secondo caso.

In questo secondo caso vogliamo supporre, che debbasi  
 soddisfare a dei pesi ereditarij, p. e. pagare la tassa mor-  
 tuaria di fiorini 100.; che nel decreto della ventilazione  
 dell'eredità sia stato ordinato di soddisfare a questa ob-  
 bligazione; che non sia restato denaro nelle mani del tu-  
 tore per eseguire questa incombenza; e che si trovino  
 sotto deposito giudiziale fior. 200. in contanti di ragione  
 della massa ereditaria.

Se per soddis-  
 fare a dei pesi  
 ereditarij.

## §. 24.

Il tutore, o curatore del ricorrente presenterà in que-  
 sto caso la seguente domanda, onde impetrare il rilascio  
 della corrispondente somma.

Formolario  
 della domanda  
 da presentarsi  
 in questo caso.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Giovanni Schwarz, calzettajo, abitante al N. . . . . co-  
 me tutore dei figli di Francesco Schwarz,

Domanda il rilascio di fior. 100. di ragione della massa ereditaria di Francesco Schwarz per soddisfare ai pesi ereditarj .

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

In esecuzione del decreto emanato sopra la ventilazione dell'eredità di Francesco Schwarz, lett. A, il sottoscritto dee pagare la tassa mortuaria ascendente a fior. 100. Trovandosi sotto deposito giudiciale fior. 200. in contanti di ragione della suddetta massa, come dall'estratto dei depositi, lett. B, egli prega, che l'inclito Magistrato (Giudicio) sia contento di assegnare il rilascio degli anzidetti fior. 100.

. . . li . . .

Giovanni Schwarz .

§. 25.

Decreto sopra  
questa domanda.

Il decreto da emanarsi sopra questa domanda sarà concepito ad un di presso, come segue: „ Da rimettersi all'ufficio dei depositi, il quale rilascerà al ricorrente „ fiorini cento dei denari contanti di ragione della massa „ ereditaria di Francesco Schwarz, che trovansi a deposito giudiciale, onde pagare coi medesimi la tassa mortuaria, ritirandone la quitanza. Il ricorrente dovrà pure giustificare nella domanda per l'immissione nell'eredità ( ovvero entro 14. giorni ) di avere adempiuto a „ questo suo dovere. Et vide Computisteria. ”



## §. 26.

In sequela di questo decreto il ricorrente leverà dal *Continuazione* deposito i fior. 100., pagherà la tassa mortuaria, e produrrà la quitanza riportata per questo pagamento nella domanda, che presenterà in seguito per l'immissione nell'eredità, ovvero nell'atto separato di giustificazione, se gli fu ingiunto di farlo.

## §. 27.

Se il ricorrente, il quale domanda il rilascio della rispettiva somma di denaro per pagare i pesi dell'eredità, che gli appartiene, fosse maggiorenne, il medesimo gli verrà accordato senza alcuna difficoltà, e senza ingiungergli di produrre in seguito alcuna giustificazione, giacchè l'eredità non gli verrà consegnata, finchè non avrà giustificato di avere adempiuto partitamente a tutto ciò, che gli fu ingiunto nel decreto sopra la ventilazione, ed in conseguenza anche al dovere di supplire ai pesi ereditarij.

*Che cosa abbiassi a fare, se il ricorrente, al quale spetta il denaro depositato, fosse maggiorenne.*

## §. 28.

## Terzo caso.

Poniamo, che il curatore di una massa ereditaria voglia essere soddisfatto delle sue spese già moderate dal Giudicio. Egli presenterà in questo caso la seguente domanda.

*Se per pagare delle spese.*



Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Il dottor N. N. come curatore della massa ereditaria di Francesco Schwarz,

Domanda il rilascio pel pagamento delle spese , da lui incontrate .

Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Dopo essere stato costituito curatore della massa ereditaria di Francesco Schwarz , come da lettera A , le spese a tale effetto incontrate mi vennero moderate , come da B , a fior. 115. Trovandosi in deposito giudiciale di ragione dell'anzidetta massa , come dall'estratto , lett. C , fiorini 200. in denari contanti , io supplico , che me ne sia assegnato il rilascio per la sopra accennata somma di fiorini 115.

. . li . . .

N. N. curatore della massa ereditaria di Francesco Schwarz .

§. 29.

Decreto sopra  
questa doman-  
da .

Siccome in questo caso le spese , che domanda il ricorrente , furono già moderate giudicialmente , e quindi non vanno più soggette ad alcuna revisione , o modificazione , e d'altronde siccome avvi presso all'ufficio dei depositi

del denaro sufficiente per pagarle, così il Giudicio decreterà, come segue: „ Da rimettersi all'ufficio dei depositi, „ il quale rilascerà al signor ricorrente fiorini cento e „ quindici per le sue spese moderate giudicialmente. so- „ pra il denaro contante esistente presso al medesimo di „ ragione della massa ereditaria di Francesco Schwarz, „ ritirandone la relativa quitanza. Et vide Computi- „ steria. ”

## §. 30.

Qualora presso all'ufficio dei depositi non esistesse una somma sufficiente di denaro contante per pagare il debito, ma vi esistessero delle obbligazioni, l'importo del medesimo dovrebbe naturalmente levare sopra di queste ultime, p. e. se nel dato caso non esistessero che fiorini 15. in denaro contante nell'ufficio dei depositi, ma bensì un'obbligazione di fior. 2000. fruttante il cinque per cento. Acciocchè in questo caso il ricorrente venga a conseguire i fiorini 115., gli si dovrebbe assegnare il rilascio dei fiorini 15. esistenti in contanti, e quello degli altri fiorini 100. sopra l'obbligazione di banco; quindi il relativo decreto dovrebbe dire: „ Da rimettersi all'ufficio „ dei depositi, il quale rilascerà al signor ricorrente in „ pagamento delle di lui spese moderate a fiorini 115. li „ fiorini quindici esistenti presso al medesimo in denari „ contanti di ragione della massa ereditaria di Francesco „ Schwarz, ritirandone la quitanza; rilascerà del pari „ ad N. N. segretario del tribunale, cui verrà contempo- „ raneamente intimato l'ordine opportuno, contro qui- „ tanza l'obbligazione di banco appartenente alla detta „ massa di fior. 2000. Num. 26789. dei 15. giugno 1809. „ emessa a favore di Francesco Klein, e fruttante il cin- „ que per cento, acciocchè il medesimo venda secondo le „ leggi della borsa sopra questa obbligazione l'importo

Che cosa deb-  
ba farsi, se  
nella massa e-  
reditaria in  
tutto o in par-  
te non esistono,  
che obbligazio-  
ni.



„ di fior. 100. necessario per pagare il residuo delle det-  
 „ te spese, paghi il signor curatore, ritirandone la rela-  
 „ tiva quitanza, depositi di nuovo l'avanzo dell'obbliga-  
 „ zione, e giustifichi entro 8. giorni di avere tutto ciò  
 „ esattamente eseguito. Et vide Computisteria, ed il pro-  
 „ tocollo delle prenotazioni. ”

## §. 31.

Continuazione.

Il segretario deputato leverà a senso di questo decreto dal deposito giudiciale l'obbligazione di fior. 2000., ne venderà sopra la medesima una parte dietro le leggi della borsa per l'importare di fior. 100., pagherà questa somma ricavata sopra l'obbligazione al ricorrente curatore contro di lui quitanza, deporrà di nuovo il restante della obbligazione, e giustificherà poi di avere eseguito la sua incumbenza, producendo il decreto analogo, il biglietto della borsa, e la quitanza del curatore.

## §. 32.

## Quarto caso.

Se debba rila-  
 sciarsi denaro  
 contante per  
 comperare delle  
 obbligazioni.

Questo quarto caso suppone, che coi fior. 200. di ragione della massa ereditaria di Francesco Schwarz, esistenti nell'ufficio dei depositi giudiciali, si debbano comperare delle pubbliche obbligazioni, e che il tutore, o curatore ne abbia già ottenuto l'approvazione dell'istanza pupillare. Egli presenterà in questo caso la seguente domanda, corredandola della detta approvazione, e dell'estratto dell'ufficio dei depositi.

## §. 33.

Formolario del-  
 la domanda da  
 presentarsi in  
 questo caso.

Eccone il formolario :

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

Giovanni Schwarz , abitante al N. . . . come tutore  
dei figli di Francesco Schwarz

Domanda il rilascio dei fior. 200. depositati giudicial-  
mente in denaro contante per la massa ereditaria di Fran-  
cesco Schwarz , onde comperare obbligazioni della Came-  
ra aulica , fruttanti il 2. per 100.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio .

Come lo prova l'allegato, lett. A, il sottoscritto riportò  
l'approvazione di comperare coi fior. 200. depositati, co-  
me dall'estratto dell'ufficio dei depositi giudiciali, lett. B,  
delle obbligazioni della Camera aulica fruttanti il 2. per  
cento. Egli prega quindi, che gli venga assegnato il rila-  
scio dei fior. 200. all'effetto sopra accennato.

. . . li . . .

Giovanni Schwarz .

#### §. 34.

Il decreto da emanarsi sopra questa domanda sarebbe  
il seguente : „ Da rimettersi all'ufficio dei depositi , il  
„ quale dovrà rilasciare al ricorrente, e ad N.N., secreta-  
„ rio di questo tribunale, cui verrà contemporaneamente  
„ te rimesso l'ordine opportuno, contro la cumulativa

Decreto sopra  
questa doman-  
da .



„ loro quitanza li fiorini dugento esistenti in contanti  
 „ presso quell'ufficio di ragione della massa ereditaria di  
 „ Francesco Schwarz all'effetto di comperare coi mede-  
 „ simi dietro le leggi della borsa delle obbligazioni della  
 „ Camera aulica fruttanti il 2. per cento. Queste obbliga-  
 „ zioni verranno depositate giudizialmente, assieme col  
 „ ribasso, col quale furono comperate, e d'entro 14. giorni  
 „ si giustificherà, che tutto ciò fu puntualmente esegui-  
 „ to. Et vide Computisteria, e protocollo delle prenota-  
 „ zioni.”

## §. 35.

Continuazione.

In questi e simili casi le obbligazioni esistenti nell'uf-  
 ficio dei depositi giudiziali non si rilasciano mai alla sola  
 parte ricorrente, ma si rilasciano alla medesima unita-  
 mente ad una persona del Giudicio a tale effetto deputa-  
 ta, e ciò per garantire da una parte il tribunale da qua-  
 lunque responsabilità, e pericolo, e dall'altra per ese-  
 guire le leggi vigenti, le quali prescrivono, che non si ri-  
 lascino mai dagli uffizj dei depositi le obbligazioni alle  
 parti per essere convertite in altre obbligazioni, ma che  
 ciò debba seguire d'ufficio (Decr. aul. dei 30. ottobre  
 1794.).

## §. 36.

## Quinto caso.

Se coi denari  
 da rilasciarsi  
 si debbano com-  
 perare delle  
 realtà.

Se coi denari esistenti sotto deposito giudiziale si vo-  
 lessero comperare delle realtà, ovvero dei crediti ipote-  
 carj iscritti, ottenutane l'approvazione dell'istanza pu-  
 pillare, si dovrà presentare anche un'apposita domanda  
 per il rilascio di tali denari. Egli sarebbe cosa superflua  
 il proporre qui un formolario di una tale domanda, e del-

la relativa procedura, trovandosi il modello dell' una , e dell' altra al capo VII. parte 2da , §. 34. - 37. di quest' opera .

### §. 37.

#### Sesto caso .

Supponiamo , che si debba pagare , e rispettivamente rilasciare dalla massa ereditaria depositata la dote , la contradote , o l'assegnamento ad un minore, nella rispettiva sua domanda egli dovrà produrre l'istrumento di dote ratificato , in cui fu pattuita la dote , o la contradote , e la fede matrimoniale in prova del seguito matrimonio .

Se si tratti di rilasciare la dote , la contradote , e simili .

### §. 38.

Questa domanda potrebbe p. e. essere presentata secondo il seguente formolario .

Formolario di una tale domanda .

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

Giovanni Schwarz , abitante al N. . . . . , come tutore dei figli di Francesco Schwarz , domanda , che gli sia rilasciata la dote , e l'assegnamento della sua pupilla, Teresa Schwarz , per l'ammontare in tutto di fior. 800.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

Dietro il contratto di matrimonio, lett. A, debitamente approvato furono assegnati in dote alla mia pupilla , Te-



resa Schwarz, ora Reichhart, fior. 500., ed altri fior. 300. a titolo di equipaggio. Siccome l'importare della somma totale di fior. 800., come dall'estratto, lett. B, trovasi depositato, e la detta mia pupilla è effettivamente maritata, come lo prova la fede matrimoniale, lett. C, così prego l'inclito Giudicio, che gli piaccia di ordinare il rilascio dei detti fior. 800.

. . . . li . . . .

Giovanni Schwarz .

§. 39.

Decreto sopra  
di questa do-  
manda.

Questa domanda darà luogo ad un di presso al seguente decreto : „ Da rimettersi all' ufficio dei depositi giudiziali, il quale rilascerà a Francesco Reichhart contro „ quitanza segnata da lui, e dal ricorrente in qualità di „ testimonio fiorini ottocento sopra la massa ereditaria „ di Francesco Schwarz, dovuti a titolo di dote, e di as- „ segnamento a Teresa Schwarz, dovendo la fede matri- „ moniale, lett. C, restare agli atti. Et vide Computisto- „ ria . ”

§. 40.

Settimo caso .

Quando ad un  
maggiorenne si  
debba rilasciare  
la facoltà depo-  
sitata giudicial-  
mente.

Questo caso suppone, che debbano essere rilasciati ad un maggiorenne i suoi beni, che trovansi sotto deposito giudiziale. In questo caso il tutto dipende dalla prova, ch'esso è pervenuto all'età maggiorenne, e che i beni esistenti sotto deposito giudiziale gli appartengono effettivamente .

La prova , che il ricorrente ha compiuto gli anni prescritti per l'età maggiore, risulta

- a Dall'atto , col quale il Giudicio lo dichiarò maggiorenne , o da quello, con cui gli accordò la dispensa dall'età ( *veniam aetatis* ) , che dovranno quindi prodursi;
- b Dal così detto biglietto di borghesia, ossia dall'autorizzazione di esercitare la mercatura , un'arte , o mestiere, mentre ogni borghese, od artista, come tale in forza del §. 252. Cod. civ. è da contemplarsi come maggiore , quantunque gli mancassero gli anni fisici dell'età maggiore; anche questi certificati dovranno in caso prodursi; e finalmente
- c Nel caso che fosse ancora in vita il padre del ricorrente , la di lui età maggiore risulterebbe dalla fede battesimale, e dal consenso del padre , che parimente dovrebbero prodursi .

La seconda prova , cioè che i beni esistenti sotto deposito giudiciale gli appartengono effettivamente, risulterà dall'estratto dell'ufficio dei depositi , dal quale apparirà , che i medesimi furono effettivamente depositati , ed assegnati a lui .

#### §. 41.

Quindi se qualcuno domandasse, che gli venga rilasciata una somma, ovvero una porzione ereditaria, confusa in una massa con altri denari, e non per anche effettivamente assegnata al ricorrente, il Giudicio decreterà preliminarmente quanto segue : „ Si giustifichi prima , „ che la domandata somma fu effettivamente assegnata „ al ricorrente . ”

Continuazione.

#### §. 42.

Che cosa sia questa assegnazione , e come se la ottenga, lo abbiamo già detto nella parte prima di quest'ope-

Continuazione.



ra, capo 18. §. 12 - 15., al quale qui ci riferiamo . Ciò nondimeno riporteremo qui un formulario di un estratto dell'ufficio dei depositi , e di nn' assegnazione , che suol farsi in seguito del medesimo . Eccoli :

Estratto riguardante l'eredità del defunto Francesco Schwarz, sarte .

Li 17. marzo 1812. N. N. Commissario della suggellazione, deposita una obbligazione di banco N. 487098. data 5. maggio 1799. in favore di Francesco Klein, fruttante il 5. per 100., della somma di . . . F. 3000:

Assegnazione

Di questa obbligazione con decreto dei . . . furono assegnati come porzione ereditaria

A Giovanni Schwarz . . . . . F. 1500:

A Carlo Schwarz . . . . . F. 1500:

Ufficio dei depositi giudiziali del Magistrato N. N. li . . . . .

N. N.

Questo estratto, munito della sottoscrizione dell'amministratore dell'ufficio dei depositi, e del suggello d'ufficio, viene spedito alla parte contro il pagamento delle tasse prescritte.

§. 43.

Formulario  
della domanda  
di rilascio.

Supponiamo ora, che Giovanni Schwarz, di cui fa menzione l'estratto dell'ufficio dei depositi, sia pervenuto all'età maggiore, e voglia domandare, che gli venga

rilasciata la sua porzione ereditaria consistente in fiorini 1500., egli presenterà il seguente ricorso:

Di fuori:

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Giovanni Schwarz, sarte, abitante al N. . . . ., domanda, che gli sia rilasciata la sua porzione ereditaria paterna consistente in fior. 1500.

Di dentro:

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

A tenore del decreto qui annesso sotto lett. A io sono stato dichiarato maggiorenne. L'estratto dell'ufficio dei depositi prova, che nella facoltà lasciata da mio padre trovai una obbligazione di banco N. 487098. datata 5. marzo 1799. a favore di Francesco Klein, fruttante il 5. per 100. della somma di fior. 3000., dei quali me ne furono assegnati a titolo di porzione ereditaria paterna fiorini 1500., e questa assegnazione fu però notata sopra l'anzidetto estratto dell'ufficio dei depositi. Io prego quindi l'inclito Magistrato ( Giudicio ), che gli piaccia di assegnarmi il rilascio dei detti fior. 1500.

li . . . . .

Giovanni Schwarz.



## §. 44.

Decreto sopra  
questa doman-  
da .

Sopra questa domanda il Giudizio pronunzierà il seguente decreto : „ Da rimettersi all' ufficio dei depositi ,  
„ ingiungendogli di rilasciare al ricorrente , come porzio-  
„ ne ereditaria paterna, fior. 1500. sopra l' obbligazione  
„ di banco, compresa nella massa ereditaria di Francesco  
„ Schwarz N. 487098. datata 5. marzo 1799. a favore di  
„ Francesco Klein della somma di fior. 3000. converten-  
„ dola in una minore mediante la deduzione della detta  
„ somma , e riportandone la quitanza. Et vide Computi-  
„ steria. ”

## §. 45.

## Ottavo caso.

Che cosa deb-  
ba farsi perve-  
nendo un mino-  
re all' età mag-  
giore vita du-  
rante del pa-  
dre .

Supponiamo, che vi fossero in deposito giudiziale dei denari di un minore, il quale pervenisse all'età maggiore, mentre il di lui padre è ancora in vita. In questo caso non è necessaria la dichiarazione giudiziale di maggiorennità, ma basta che il padre o sottoscrivendo assieme col figlio la domanda del rilascio, o mediante una dichiarazione fatta in iscritto, o a voce giudizialmente certifichi, che il di lui figlio ha tutti i necessarj requisiti per amministrare da se i proprj beni.

## §. 46.

Formolario  
di una tale do-  
manda .

In un tal caso la domanda potrebbe essere concepita secondo il seguente formolario :

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Giovanni Löw , giovine di spezieria , abitante al N. . .  
Domanda , che gli sia assegnato il rilascio dei fior. 1000  
compresi nell' eredità di sua madre , Maria Anna Löw .

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Come lo prova la fede battesimale, lett. A, il sottoscritto ha già compiuto l' anno 24. della sua età. A tenore dell'estratto dell' ufficio dei depositi, lett. B, sono depositati per lui fior. 1000. provenienti dall' eredità della defunta sua madre , Maria Anna Löw . Egli abbisogna di questi denari, ed il di lui padre non è dissenziente, che esso li levi dal deposito . Quindi è, che prega l' inclito Magistrato ( Giudicio ) di volergliene assegnare il rilascio.

. . . li . . .

Giovanni Löw .

#### §. 47.

Qualora il padre non abbia sottoscritto la domanda assieme col figlio , ovvero non abbia rilasciato al figlio una speciale dichiarazione in iscritto, il Giudicio per convincersi, che il padre non sia dissenziente, che venga rilasciato il domandato deposito al figlio, e quale sia la con-

Come si proceda sopra questa domanda .



dotta di quest'ultimo, indirà una sessione coll'intervento del padre. Ora se in questa il padre dichiara di essere contento che venga fatto il rilascio del deposito al figlio, e conferma, che quest'ultimo è di buona condotta, il Giudicio in vista di una tale dichiarazione del padre, dettata a protocollo, non troverà alcuna difficoltà di accordare il domandato rilascio, ma riterrà la fede battesimale del petente, onde esista ne'suoi atti una prova perpetua, che il medesimo aveva compiuto gli anni 24., quando gli fu accordata la sua domanda.

## §. 48.

Decreto sopra  
la detta doman-  
da.

In contemplazione del consenso dato dal padre nella sessione il Giudicio pronunzierà il seguente decreto :., Da  
,, rimettersi all'ufficio dei depositi, il quale dovrà rila-  
,, sciare al ricorrente li fiorini mille derivanti dall'eredi-  
,, tà della di lui madre, Maria Anna Löw, e posti sotto  
,, deposito giudiciale, riportandone la quitanza, e rite-  
,, nendo la fede battesimale, lett. A."

## §. 49.

## Nono caso.

Che cosa deb-  
ba farsi, se un  
maggiorenne  
diventa erede  
d'una intera  
massa.

Se una persona, che abbia compiuti gli anni 24., e sia quindi maggiorenne, viene chiamata ad una intera eredità, la quale trovisi sotto deposito giudiciale, e ne domanda il rilascio, ella dovrà produrre il rapporto dell'immissione nell'eredità, e l'estratto dell'ufficio dei depositi.

## §. 50.

Formulario di  
una tale doman-  
da.

Questa domanda potrebbe estendersi ad un di presso secondo il seguente formulario :

Di fuori:

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Giovanni Schwarz, sarte, abitante al N. . . . suppli-  
ca, che gli venga rilasciata l'eredità di suo fratello, Car-  
lo Schwarz, consistente in fior. 1500., che gli si è defe-  
rita.

Di dentro:

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Come lo prova il rapporto dell'immissione nell'eredità,  
lett. A, mi si appartengono i beni lasciati dal defunto mio  
fratello, Carlo Schwarz. Dall'estratto dell'ufficio dei de-  
positi qui annesso sotto lett. B rilevasi, che per il detto  
Carlo Schwarz esistono sotto deposito giudiziale fior. 1500  
che gli competevano come porzione dell'eredità del no-  
stro comune genitore, Francesco Schwarz. Li detti fiori-  
ni 1500. gli furono anche effettivamente assegnati, come  
lo dimostra il citato estratto dell'ufficio dei depositi, so-  
pra l'obbligazione di banco N. 487098. datata 5. marzo  
1799. a favore di Francesco Klein della somma di fiori-  
ni 3000. fruttante il 5. per 100. Io supplico dunque l'in-  
clito Magistrato ( Giudicio ), che gli piaccia di rilasciar-  
mi questi fior. 1500.

li . . .

Giovanni Schwarz.



## §. 51.

Decreto sopra  
questa doman-  
da.

In vista di questa domanda il Giudicio pronunzierà il seguente decreto : „ Da rimettersi all' ufficio dei depositi, „ il quale rilascerà al ricorrente, come erede universale „ di suo fratello, Carlo Schwarz, li fiorini mille e cin- „ quecento, compresi nella massa ereditaria di Francesco „ Schwarz, e posti sotto deposito giudiciale, detraendoli „ dall' obbligazione di banco N. 487098. datata 5. marzo „ 1799. a favore di Francesco Klein della somma di fiori- „ ni 3000. fruttante il 5. per 100. e riportandone la rela- „ tiva quitanza .”

## §. 52.

Continuazione.

Nascendo qualunque anche menomo dubbio, se l'og- getto, di cui si domanda il rilascio, appartenga effettiva- mente alla massa ereditaria del testatore, il Giudicio pro- cederà molto cautamente, se si farà presentare non solo il rapporto dell'immissione nell' eredità, ma ben anche l'inventario, ovvero la manifestazione dell' eredità onde rilevare, se quest'oggetto non sia stato taciuto nella ven- tilazione dell' eredità con pregiudizio delle rispettive cas- se. Nel surriferito caso quanto non è egli facile p. e. che Giovanni Schwarz, il quale secondo la nostra presupposi- zione è pervenuto all' età maggiore, come erede ab inte- stato di suo fratello Carlo, morto nell' età minore, dichia- ri di accettare la di lui eredità puramente e senza riser- va, e potendo quindi presentare agli atti ereditarj una manifestazione dell' eredità in vece dell' inventario, de- nunzi nella medesima soltanto i vestiti, ed altri effetti di suo fratello, e passi sotto silenzio il capitale esistente sotto deposito giudiciale? Siccome il Giudice non può pro- nunziare, che a seconda di quanto fu dedotto, ed allega- to, consegnerà naturalmente nella nostra supposizione l' eredità a Giovanni Schwarz. Ora se in vista della do-

manda per il rilascio dei fior. 1500. altro egli non consultasse che il rapporto della seguita immissione di Giovanni Schwarz nell'eredità di Carlo Schwarz, riuscirebbe a Giovanni di poter levare dal deposito giudiciale i fiorini 1500. senza averli indicati nella ventilazione dell'eredità di Carlo Schwarz, e senza pagare per i medesimi le dovute competenze. Questa osservazione è molto feconda di conseguenze nella pratica, perchè non sarebbe punto difficile, che in questa guisa si tenessero occulti crediti ipotecarj, pubbliche obbligazioni, ed anche realtà di non piccolo rilievo, e che in seguito l'erede ne conseguisse il possesso senza alcuna spesa. In tali incontri si dovrebbero eccitare i direttori dei registri civici, e delle tavole provinciali a non assegnare all'erede in vista del solo rapporto dell'immissione nell'eredità l'investitura, o il bene, ma di farsi presentare ogni volta anche l'inventario, o la manifestazione dell'eredità, dai quali si rileverà in un solo colpo d'occhio, se l'erede abbia denunziato anche la realtà in quistione, e quindi se con diritto lo possa pretendere.

### §. 53.

Se ad un minore è stato accordato il diritto di esercitare il traffico, un'arte, od un mestiere, ovvero ciò, che significa lo stesso; se gli furono accordati i diritti di borghesia, per ottenere il rilascio di un deposito giudiciale basterà, che presenti la carta di borghesia, giacchè questa lo autorizza di disporre a suo beneplacito de' proprj beni, e gli dà i diritti dell'età maggiore. Dunque questa carta, e l'estratto dell'ufficio dei depositi basteranno per fare sì, che gli venga rilasciata la massa ereditaria, la quale trovasi sotto deposito giudiciale.

Se il minore ha ottenuto i diritti di borghesia.



Formolario  
della domanda  
in tale caso .

La domanda da presentarsi in tale caso al Giudicio potrebbe essere fatta secondo il seguente formolario .

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

Giovanni Schwarz, sarte, abitante al N. . . . . , domanda il rilascio di fior. 1500. appartenenti alla massa ereditaria di Francesco Schwarz, e depositati per lui giudicialmente .

Di dentro .

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

Dalla qui annessa carta di borghesia, lett. A, si compierà l'inclito Magistrato ( Giudicio ) di rilevare, che il sottoscritto gode dei diritti di borghesia, e che quindi è da contemplarsi come maggiorenne. Come lo prova l'estratto dell'ufficio dei depositi, lett. B, nella massa ereditaria di Francesco Schwarz trovasi una obbligazione di banco, segnata N. 487098., dei 5. maggio 1799. a favore di Francesco Klein della somma di fior. 3000. fruttanti il 5. per 100., sopra della quale gli appartengono fior. 1500., i quali gli furono anche effettivamente assegnati, come apparisce dall'estratto allegato di sopra sotto lett. B. Quindi il sottoscritto prega, che l'inclito Magistrato (Giudicio) sia contento di assegnargliene il rilascio .

. . . . li . . . .

Giovanni Schwarz.

## §. 55.

Il decreto, che emanerà il Giudicio sopra di questa do- Decreto sopra  
questa doman-  
da.  
 manda, dirà ad un di presso come segue: Da rimettersi  
 „ all' ufficio dei depositi giudiziali, il quale rilascerà al  
 „ ricorrente, munito della carta di borghesia, fior. 1500.,  
 „ deducendoli dalla obbligazione di banco, compresa nel-  
 „ la depositata massa ereditaria di Francesco Schwarz,  
 „ obbligazione segnata N. 437098. dei 5. maggio 1799. a  
 „ favore di Francesco Klein, e fruttante il 5. per 100.,  
 „ ritirandone l' opportuna quitanza. Et vide Computi-  
 „ steria. ”

## §. 56.

## Undecimo caso.

Se qualcuno o come mandatario, o come cessionario di Se uno doman-  
di il rilascio a  
nome di un ter-  
zo.  
 un terzo, per il quale esista un deposito giudiziale, ne do-  
 manda il rilascio, produrrà nella sua petizione il mandato,  
 o la cessione assieme all'estratto dell'ufficio dei depositi.  
 Che se il detto mandato, o la detta cessione fosse stata  
 spedita in uno Stato estero, essa dovrà essere debitamen-  
 te legalizzata, vale a dire munita del certificato portante  
 il suggello d'ufficio, del tribunale del luogo, in cui fu  
 spedito, il quale attesti, che la cessione, o il mandato è  
 genuino, ed uniforme alla volontà di chi lo ha spedito.

## §. 57.

Di formolario per una tale domanda potrebbe servire Formolario di  
una tale do-  
manda.  
 il seguente:



Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Giovanni Klam , come mandatario ( ovvero come cessionario ) di Giovanni Schwarz , abitante al N. . . . . domanda il rilascio di fior. 1500., depositati per il suo mandante ( ossia cedente ).

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Dietro l'estratto dell'ufficio dei depositi, lett. A, trovansi sotto deposito giudiziale per Giovanni Schwarz , il quale , come da B, fu dichiarato maggiorenne, fior. 1500., che, come dal detto estratto, gli vennero anche effettivamente assegnati sopra l'obbligazione di banco N. 487098. dei 5. maggio 1799. a favore di Francesco Klein di fiorini 3000. Ora siccome egli mi ha costituito , come da C, suo procuratore per levare questi fior. 1500. (ovvero me li ha ceduti ) , così prego l'inclito Giudicio , che gli piaccia di assegnarmene il rilascio.

. . . li . . .

Giovanni Klam .

§. 58.

(Decreto sopra  
questa doman-  
da.

Se il mandato ( o la cessione ) non va soggetto ad alcuna eccezione, il decreto sopra di questa domanda sarà ad un di presso il seguente : „ Da rimettersi all' ufficio dei

„ depositi , il quale rilascerà al ricorrente , come manda-  
 „ tario ( cessionario ) di Giovanni Schwarz li fior. 1500.  
 „ esistenti per lui in deposito giudiciale , e compresi nel-  
 „ la massa ereditaria di Francesco Schwarz , deducendoli  
 „ dall'obbligazione di banco N. 487098. dei 5. maggio  
 „ 1799. a favore di Francesco Klein della somma di fio-  
 „ rini 3000. fruttanti il 5. per 100. , ritirandone la qui-  
 „ tanza , e ritenendo agli atti la procura C ( la cessione C ).  
 „ Et vide Computisteria . ”

## §. 59.

## Duodecimo caso.

Supponiamo , che uno avesse pignorato una massa de- Se domanda  
 positata , e domandasse il rilascio della medesima . In il rilascio, che  
 questo caso il tutto dipenderebbe , se egli sia il solo , che ha ottenuto  
 abbia acquistato il diritto pignorativo , ossia d' ipoteca , l' esecuzione.  
 ovvero se concorrano altri con lui , i quali avessero del  
 pari ottenuto la pignorazione , ovvero la prenotazione so-  
 pra di questa massa .

## §. 60.

S'egli è il solo , che abbia ottenuto la pignorazione di Continuazione.  
 questa massa , non gli può essere impedito il corso dell'e-  
 secuzione , vale a dire il rilascio , ma il medesimo gli si  
 dee accordare senza altro , da che avrà provato , che non  
 è stata data esecuzione alla sentenza passata in giudica-  
 to , ovvero alla transazione giudiciale , in forza delle qua-  
 li egli ora domanda la pignorazione , ed il rispettivo rila-  
 scio dei denari del suo debitore , i quali trovansi sotto  
 deposito .



Formolario di  
una tale doman-  
da .

Ecco un formolario , secondo il quale potrebbe venire  
istituita una tale domanda :

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

Gaspere Glaub, chiavajo , abitante al N. . . . . rappre-  
sentato dal sig. Dot. N. N.

C o n t r o

Giovanni Kurz, vetrajo , abitante al N. . . . . domanda  
l'oppignorazione , ed il rispettivo rilascio di fior. 300.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

In forza della sentenza A passata in giudicato ( della  
transazione giudiziale, lett. A ) la parte avversaria mi dee  
fior. 300. cogl'interessi in ragione del 5. per 100. dal pri-  
mo febbrajo 1811., e fior. 16:3 di spese giudiziali . Non  
avendo ella adempiuto al suo dovere di effettuare questi  
pagamenti , quantunque già da lungo tempo ne sia tras-  
corso il termine , domando la pignorazione giudiziale ,  
ed il rispettivo rilascio per l'anzidetto mio avere sopra i  
fior. 1000. , che , come apparisce dall'estratto dell'ufficio  
dei depositi giudiziali, lett. B, trovansi depositati per essa  
parte avversaria colla massa ereditaria di Antonio Kurz ,  
pregando l'inclito Magistrato ( Giudicio ) , che gli piaccia  
di accordarmi il rilascio pei detti fior. 300. assieme co-

gl'interessi dal primo febbrajo 1811. in ragione del 5. per 100., e pei fior. 16:8 di spese giudiciali.

. . . . li . . . .

Gaspere Glaub.

§. 62.

Sopra di questa domanda il tribunale porterà il seguente decreto: „ Si accorda giusta la petizione la domanda-  
 „ ta pignorazione, ed il rispettivo rilascio sopra la massa  
 „ ereditaria di Antonio Kurz, esistente sotto deposito giu-  
 „ dicialo per la somma di fior. 300. assieme coi corrispet-  
 „ tivi interessi in ragione del 5. per 100. dal primo gen-  
 „ najo 1810., e per le spese giudiciali ammontanti a fio-  
 „ rini sedici, carantani otto, e s'ingiunge all' ufficio dei  
 „ depositi di farne il rispettivo rilascio, il che sarà comu-  
 „ nicato alla parte avversaria mediante l'intimazione da  
 „ farsele del duplicato. ”

Decreto sopra  
questa doman-  
da.

§. 63.

Che se la parte, la quale domandò l' esecuzione, non  
 fosse sola, ma concorresse con altri nella pignorazione  
 della massa esistente sotto deposito giudicialo, ovvero se  
 fossero stati prenotati anteriormente dei crediti sopra la  
 medesima, il tribunale dovrebbe bensì accordare la pi-  
 gnorazione, ma fissare altresì una sessione con l' inter-  
 vento di tutti i cointeressati, affinchè o passino ad un  
 accordo fra di loro rispetto al rilascio, ovvero facciano  
 prima decidere le loro differenze nella via giudicialo.  
 Supponiamo dunque, che sia presentata la domanda da  
 noi addotta nel §. 61. del capo presente, e che dall' estrat-  
 to dell' ufficio dei depositi risulti, che sopra la massa ere-  
 ditaria di Antonio Kurz furono prenotati più crediti ri-

Continuazione.



guardo alla porzione del reo convenuto, il tribunale pronunzierà il seguente decreto :

„ Si accorda a senso della petizione, e salvi i diritti  
 „ anteriori, la domandata pignorazione dei denari com-  
 „ presi nella massa ereditaria di Antonio Kurz, e deposi-  
 „ tati per il reo convenuto . Riguardo al rilascio poi dei  
 „ medesimi ambedue le parti, non che N. N. ed N. N.  
 „ creditori prenotati, come dall' estratto dell' ufficio dei  
 „ depositi, ai quali verranno fatte le analoghe intimazio-  
 „ ni, si presenteranno alla sessione, che viene fissata pei  
 „ 5. aprile anno corrente alle ore 10. di mattina avanti  
 „ di questo Magistrato ( Giudicio ) .

§. 64.

Continuazione.

A seconda che le parti o converranno o non converran-  
 no tra di loro nella sessione, o si accorderà loro il rila-  
 scio, ovvero si rimetteranno alla via giudiciaria .

§. 65.

Se un milita-  
 re domandi il  
 rilascio de' suoi  
 denari deposi-  
 tati .

Può anche avvenire, che un militare domandi il rila-  
 scio di quel denaro, il quale fu per lui posto sotto depo-  
 sito giudiciale. In un tal caso questo militare, cioè dal solda-  
 to comune fino al sergente, s'è ancora minore, dee pro-  
 durre l'approvazione della sua istanza pupillare; e s'è mag-  
 giore, la dichiarazione di maggiorennità, ed inoltre tanto  
 nell'uno, quanto nell'altro caso l'estratto dell'ufficio dei  
 depositi, ed il consenso del reggimento, vale a dire l'ap-  
 provazione della sua istanza militare, che venga fatto il  
 domandato rilascio, perchè le leggi ordinano, che al sol-  
 dato dal sergente abbasso, sia esso poi in servizio attuale  
 ovvero in congedo, senza il consenso in iscritto del suo  
 reggimento, o del comando del corpo non si debba paga-  
 re alcuna parte del patrimonio, che gli si fosse devoluto  
 a titolo ereditario, o prima di entrare nel servizio milita-  
 re, o durante il medesimo, ovvero che gli fosse pervenu-

to prima di entrare nel servizio militare per altro titolo , mentre in caso diverso , se il detto soldato , cui contro la legge fu fatto il pagamento, disertasse , il debitore , il quale l'avesse fatto senza il detto consenso , dovrebbe pagare un'altra volta all'erario la somma da lui sborsata al soldato , mai però più di fior. 30. ; e s' egli non potesse pagarla in denaro , dovrebbe sottostare alla pena dell' arresto civile per tanti giorni, quanti sono i fiorini, che non può pagare. L'anzidetta proibizione non si estende però , che al pagamento del capitale , e non comprende nemmeno questo , s'esso consiste in beni acquistati durante il servizio militare ( Decr. aul. 25. giugno 1795. ) .

## §. 66.

Nel caso , che il soldato fosse minore di età, l'anzidetta domanda potrebbe venir presentata secondo il seguente formulario :

Formulario di  
una tale do-  
manda .

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

Giovanni Schwarz , caporale nel reggimento d' infanteria Deutsmeister , domanda , che gli siano rilasciati fiorini 50. , di cui ha bisogno per equipaggiarsi .

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

Il sottoscritto minore , sottoposto a questa istanza pupillare , è stato avanzato al grado di caporale nel reggimento d' infanteria Deutsmeister , come lo prova il Certificato del detto reggimento , allegato sotto lett. A . Ri-



sulta dallo stesso documento, che gli occorrono fior. 50. per equipaggiarsi, e che riportò dal medesimo l'approvazione di poterli levare. A tenore dell'estratto dell'ufficio dei depositi, lett. B, tra la massa ereditaria di Francesco Schwarz trovansi depositati per lui fior. 100. in denari contanti. Egli prega quindi l'inclito Magistrato (Giudicio), che sia contento di fargli rilasciare li fior. 50., che gli occorrono sopra l'anzidetta somma di fior. 100.

. . . . li . . . .

Giovanni Schwarz.

§. 67.

Decreto sopra  
questa doman-  
da.

Col decreto da pronunziarsi sopra questa domanda verrà ordinata una sessione coll'intervento del tutore di questo militare, onde sentire dal medesimo, se abbia alcuna opposizione da fare al rilascio della domandata somma di denaro. Avendosi un certificato del reggimento, comprovante la necessità di questa spesa, egli è probabile, che il tutore non muoverà difficoltà alcuna contro il rilascio; e per la medesima ragione anche l'istanza pupillare sarà disposta di darvi il suo assenso, e di ordinare quindi il rilascio del denaro.

§. 68.

Continuazione.

Il decreto finale, che verrà pronunziato dopo il risul-  
tamento di questa sessione, dirà: „ Sentito il tutore, ed  
„ il di lui favorevole parere, si rimetta all'ufficio dei de-  
„ positi, il quale dovrà rilasciare al ricorrente li doman-  
„ dati fiorini cinquanta accordatigli per equipaggiarsi,  
„ levandoli dai denari della massa ereditaria di Francesco  
„ Schwarz, i quali trovansi sotto deposito, e consegnan-  
„ doli ad N. N., di lui tutore, che dovrà rilasciarne qui-

„, tanza , e porli in debito al pupillo nel prossimo conto  
 „, pupillare . Il consenso del reggimento, lett. A, dovrà re-  
 „, stare tra gli atti . Et vide Computisteria . ”

§. 69.

Se il militare fosse maggiorenni , la sua domanda po-  
 trebbe farsi secondo il seguente modello :

Formolario di  
 una simile do-  
 manda, essendo  
 il militare mag-  
 giorenne.

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

Carlo Schwarz, soldato comune nel reggimento Deut-  
 schmeister, domanda il rilascio dei fior. 1000. provenien-  
 ti dall'eredità di Francesco Schwarz, che trovansi sotto  
 deposito giudiciale .

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

L'allegato, lett. A, prova, ch' io sono stato dichiarato  
 maggiorenni, e l'estratto dell'ufficio dei depositi, lett. B,  
 che trovansi per me sotto deposito giudiciale fior. 1000.  
 derivanti dalla massa ereditaria di Francesco Schwarz, e  
 consistenti in una obbligazione di banco N. 18099. dei 5.  
 maggio 1780. a favore di Carlo Schwarz, fruttante il 5.  
 per 100., e che i medesimi mi furono effettivamente as-  
 segnati. Siccome mi sono anche munito del consenso del  
 mio reggimento, lett. C, affinchè nulla osti al conseguimento  
 del mio intento, così prego l' inclito Magistrato



( Giudicio ), che sia contento di assegnarmi il rilascio di questi fior. 1000.

. . . li . . .

Carlo Schwarz .

§. 70.

Decreto sopra  
questa doman-  
da .

Essendo il petente di età maggiore, e munito del consenso del suo reggimento, il tribunale pronunzierà sopra la domanda presentatagli il seguente decreto: „ Da ri-  
„ mettersi all'ufficio dei depositi, il quale rilascerà al  
„ ricorrente contro di lui quitanza l'obbligazione di ban-  
„ co N. 18099. dei 5. maggio 1780. a favore di Carlo  
„ Schwarz, e fruttante il 5. per 100., compresa nella  
„ massa ereditaria del detto Carlo Schwarz, e depositata  
„ per il ricorrente. Il consenso del reggimento, lett. C, re-  
„ sterà tra gli atti. Et vide Computisteria.

§. 71.

Decimoquarto caso.

Se un tribu-  
nale domanda  
il rilascio.

Qui si suppone, che un'altra istanza p. e. nel caso anzidetto il reggimento domandi a nome di Carlo Schwarz il rilascio, e la rispettiva trasmissione dei fiorini 1000. di ragione del medesimo. Il Giudicio non esiterà punto in questo caso di spedire il domandato denaro al reggimento.

§. 72.

Formolario  
della nota, che  
il reggimento  
manderà al tri-  
bunale.

Il reggimento scriverrebbe in questo caso al tribunale quanto segue :

Di fuori :

All'inelito Magistrato ( Giudicio ) di N. N.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Carlo Schwarz, soldato comune in questo reggimento, ha provato di avere compiuto l' anno vigesimoquarto, e pregò, che il reggimento volesse interpersi onde venissero trasmessi al medesimo li fiorini 1000. di sua porzione ereditaria, che colla massa di Francesco Schwarz trovansi sotto deposito presso all'inelito Magistrato ( Giudicio ). Volendo per parte di questo reggimento accondiscendere alla preghiera del detto comune, si ricerca in via d'ufficio l'inelito Magistrato ( Giudicio ), che gli piaccia di qui trasmettere l'anzidetta somma.

. . . . li . . . .

§. 73.

Sopra di questa requisitoria il tribunale pronunzierà il seguente decreto. „ Passi la presente requisitoria agli „ atti, e ne sia trasmessa copia all' ufficio dei depositi, „ acciocchè rilasci al signor Secretario N. N., cui si farà „ contemporaneamente l'opportuna insinuazione, contro „ la di lui quitanza i fiorini mille, derivanti dalla massa ereditaria di Francesco Schwarz, e depositati per „ Carlo Schwarz. Il predetto signor Secretario li dovrà „ inoltrare all'inelito reggimento d' infanteria Deutsch-

Decreto sopra  
questa riserva.



„meister, e giustificare entro otto giorni di avere ciò  
„eseguito. Et vide Computisteria.”

## §. 74.

Continuazione. Il Secretario, avutone l'ordine del tribunale, leverà dall'ufficio dei depositi i fiorini 1000., e li trasmetterà al reggimento contro quitanza, poscia darà la seguente relazione:

Di fuori:

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

N. N. Secretario di questo Magistrato ( Giudicio ) riferisce di avere inoltrati al reggimento d'infanteria Deutschmeister fior. 1000.

Di dentro:

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

In esecuzione dell'ordine A il sottoscritto ha levato i fiorini 1000. appartenenti alla massa ereditaria di Francesco Schwarz, ed esistenti sotto deposito giudiziale per Carlo Schwarz, comune nel reggimento d'infanteria Deutschmeister, e gl'inoltrò, come lo prova la ricevuta B, al predetto reggimento.

. : . li . . .

N. N. Secretario.

## §. 75.

Il decreto sopra questa relazione sarà quello stesso , Decreto sopra questa relazione.  
 che si suol pronunziare sopra di ogni altra relazione ,  
 cioè : „ Passi agli atti , e ad istanza delle parti ne siano  
 „ rilasciate copie . ”

## §. 76.

Qualunque volta venga domandato il rilascio di un de- Osservazioni generali relative al rilascio de' de-  
 posito giudiziale , si osserverà in genere quanto segue :

- a Quando si verifica il caso , che una persona sia emigra- positi  
 ta arbitrariamente , ovvero che debbasi pagare la tassa  
 di esportazione , come lo abbiamo accennato nella pri-  
 ma parte di quest' opera , non verrà mai accordato il  
 rilascio , finchè non si avrà provato , che l'istanza poli-  
 tica abbia permesso , che la persona , a favore della  
 quale si domanda il rilascio , emigri dal paese , o vvero  
 che sia stata pagata la tassa di esportazione , il che si  
 farà producendone la quitanza .
- b Trattandosi di fare il rilascio di un deposito giudiziale  
 ad uno straniero , si dovranno osservare a rigore le  
 leggi della reciprocità , e nascendo un dubbio rapporto  
 a questo oggetto , la parte dovrà produrre un reversale  
 de osservando reciproco , ovvero il tribunale riferirà  
 la cosa al Giudicio di Appello , e ne attenderà la di lui  
 decisione ( Decr. aul. 2. , e 24. agosto 1811. ) . Final-  
 mente
- c Se dall'estratto dell'ufficio dei depositi risulti , che so-  
 pra una massa , di qualunque natura , sia stato preno-  
 tato un qualche credito , non se ne dovrà accordare il  
 rilascio , finchè non è estinta e rispettivamente levata  
 la prenotazione . Quindi il tribunale ordinerà secondo  
 le circostanze , che venga estinta la prenotazione me-  
 diante il pagamento di quanto fu prenotato , come sa-



rebbe il caso, se fosse stata prenotata sopra la massa la tassa mortuaria, la steura ereditaria, la tassa di esportazione; ovvero fisserà una sessione coll'intervento dei creditori prenotati, onde comporre tra di loro la cosa all'amichevole, oppure rimetterli alla via giudiziaria, affinchè venga definita a senso di diritto.

## §. 77.

*Continuazione.* L'originale del permesso di poter levare il deposito assieme alla quitanza della parte, cui il medesimo viene rilasciato, sarà conservato tra gli atti dell'ufficio dei depositi ( §. 78. parte II. dell'Instruz. 9. settembre 1785.

## §. 78.

*Continuazione.* Si terrà un esatto protocollo di tutti gli affari relativi ai depositi giudiziali, in cui si esprimerà ogni volta il giorno, mese, ed anno, in cui fu fatto il deposito; il nome del deponente; il motivo, pel quale si fa il deposito, ed a chi questo deposito appartenga; l'importo, e la natura delle cose depositate; la data dell'ordine di doverne fare il rilascio, e quella, in cui fu effettivamente fatto. La persona, destinata a tenere questo protocollo, dovrà scriverlo di propria mano, e farlo segnare partita per partita dai commissarij, e rispettivi consiglieri del tribunale, deputati ai depositi giudiziali dopo che avranno trovato ogni cosa riportata a dovere ( §. 79. parte II. Instruz. 9. settembre 1785. ).

## §. 79.

*Che cosa deb-* Alla fine di ogni anno i commissarij ai depositi giudiziali  
*ba seguire alla* li presenteranno al presidente del tribunale un elenco  
*fine di ogni an-* dei depositi, e dei rilasci, ch'ebbero luogo nel corso del  
*no riguardo al-* detto anno, trasportando nel medesimo le partite dell'an-  
*l'ufficio dei de-* no precedente. Si dovrà poi commettere ad uno degl' im-  
*positi.* piegati del tribunale, che sia uomo esatto e sicuro, la con-  
frontazione, ossia riscontro del detto elenco, tanto col

protocollo delle sessioni, quanto con quello del controllo, e qualora il medesimo avesse scoperto qualche sbaglio, o difetto, si dovrà tosto disporre ciò, che sarà del caso per l'opportuna verificaione. Se l'elenco verrà trovato esatto, il Presidente destinerà un giorno, nel quale coll'intervento anche del Vicepresidente dovrà fare lo scontro dello stato attuale della cassa dei depositi, e verificare ocularmente, se tutti li capi e depositi, descritti nell'elenco come tuttavia esistenti nella cassa, vi si trovino effettivamente. Sarà pure della vigilanza del Presidente di visitare entro l'anno a suo arbitrio, ed improvvisamente lo stato della cassa, affinchè a qualunque indizio di pericolo si possa ordinare subito il necessario riparo, e provvedimento (§§. 82. 83. 84. Parte II. della detta Instruz. norm.).



## CAPO SECONDO.

DELL'ADOZIONE, DEGLI ALLIEVI E DEL PAREGGIAMENTO  
DEI FIGLI (UNIO PROLIUM).

## §. 1.

Che cosa sia  
l'adozione, e di  
quante specie.

L'adozione è quell'atto solenne, in forza del quale una persona, la quale per natura non è della famiglia del padre adottivo, viene assunta nella medesima. Essa è di due specie, cioè quando io adotto una persona di età maggiore, ed allora si chiama arrogazione; e quando adotto un minore, ed allora si chiama adozione (§. 181. Cod. civ.).

## §. 2.

Chi vuole arrogare, od adottare qualcuno, dee

Principj comuni all'arrogazione, ed all'adozione.

- a* non aver fatto voto solenne di celibato; quindi un sacerdote cattolico non può adottare;
- b* non avere figli legittimi propri;
- c* Tanto gli uomini, quanto le donne possono secondo il nostro diritto adottare;
- d* Gli adottanti deggiono avere compiuto l'età di cinquanta anni per poter adottare;
- e* Il figlio adottivo dee avere un'età minore di quella degli adottanti almeno di diciotto anni;

*f* Ogni adozione dev' essere sottomessa al Governo per la conferma, ed al tribunale competente tanto degli adottanti, quanto dell' adottato, perchè sia registrata negli atti giudiziarij (§§. 179. 180. 181. Cod. civ.).

§. 3.

Trattandosi dell' arrogazione, cioè di adottare un maggiorennne, oltrechè si dovranno porre in esecuzione i sopra enunziati principj, si distinguerà pure, se il padre dell' arrogando sia, o non sia ancora in vita.

Che cosa sia necessario per la validità dell' arrogazione.

*a* S' esso non è in vita, essendo l' arrogazione un contratto, essa di altro non ha bisogno per la sua validità, che del consenso di ambedue i contraenti, cioè del padre adottante, e dell' arrogato; e quindi tutto ciò, che essi stabiliranno tra di loro riguardo all' arrogazione, e riguardo ai diritti ed alle obbligazioni dalla medesima per l' uno, o per l' altro derivanti, sarà bene stabilito, e servirà in avvenire di norma per decidere le loro differenze.

*b* Se all' opposto il padre dell' arrogando è ancora in vita, per la validità dell' arrogazione, oltre il consenso del padre adottivo e dell' arrogando, è anche necessario quello del padre legittimo di quest' ultimo (§. 141. Cod. civ.).

§. 4.

Anche se si tratti di adottare un minorennne, oltre all' osservanza dei principj riferiti qui sopra al §. 2., si dovrà distinguere, se il padre dell' adottando sia ancora in vita, o no;

Che cosa sia l' adozione.

*a* S' esso è ancora in vita, si riterrà come di diritto tutto ciò, che riguardo all' adozione fu stabilito tra il padre adottivo, ed il padre legittimo dell' adottando.



b S'esso non è più in vita, oltre il consenso del padre adottivo è necessario anche quello della madre dell' adottando, qualora essa viva ancora, del di lui tutore, e dell'istanza pupillare (§. 181. Cod. civ.).

## §. 5.

Che cosa deb-  
ba farsi, se il  
padre, od il tu-  
tore negasse il  
consenso all'a-  
dozione.

Se qualcuno fosse disposto di adottare l'altrui figlio, ed il padre, la madre, o il tutore di questo adottando si opponessero all'adozione, il padre adottivo potrà ricorrere al giudice ordinario. Questi sentirà tutte le persone cointeressate, e qualora rilevasse, che il consenso viene negato senza ragionevoli motivi dal padre, dalla madre, o dal tutore, supplirà col proprio al consenso loro, e quindi approverà giudizialmente l'adozione (§. 181. Cod. civ.).

## §. 6.

[Formulario di  
una tale doman-  
da.

L'esposizione, con cui si volesse sottoporre al tribunale competente l'adozione onde venga registrata negli atti giudiziarij, ovvero denunziargli per gli opportuni effetti, che il padre, il tutore, o la madre ricusa di dare il suo consenso, potrebbe essere fatta secondo il seguente formulario.

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Giovanni Kurz, calzolajo, abitante al N. . . . sotto-  
mette al medesimo l'adozione del minore Francesco  
From.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

La fede battesimale qui annessa sotto lett. A prova ,  
 ch'io sono senza figli , ed ho compiuto l'anno 60 di mia  
 età . In tale stato sono determinato di adottare France-  
 sco From, il quale dietro l'altra fede battesimale, lett. B,  
 è dell'età d'anni 19; anzi a questo effetto è stato esteso  
 il relativo contratto, qui appiegato sotto lett. C. Sicco-  
 me il tutore dell'adottando, Giuseppe Lanz, diede il suo  
 assenso a questo atto di adozione (ovvero ricusa per mo-  
 tivi irragionevoli di dare a questo atto il suo assenso) ;  
 così prego l'inclito Magistrato ( Giudicio ), che gli piac-  
 cia di approvare questa adozione, ovvero di fissare in ca-  
 so a tale effetto una sessione .

. . . li . . .

Giovanni Kurz .

§. 7.

In vista di questa esposizione il giudice ordinerà una  
 sessione coll'intervento del padre adottivo, e del tutore; Come si debba  
 procedere in vi-  
 sta di una tale  
 domanda .  
 e qualora ambidue fossero d'accordo nell'approvare l'a-  
 dozione, ovvero qualora i motivi, pei quali il tutore ri-  
 cusa di darlo, fossero irragionevoli, pronunzierà il seguen-  
 te decreto : „ L'istanza pupillare approva l'adozione del  
 „ minore, Francesco From, ed il contratto relativo alla  
 „ medesima, proposto sotto lett. C, ingiungendo al ricor-  
 „ rente di presentare entro tre settimane anche l'appro-  
 „ vazione, che dovrà riportarne dal Governo . La presen-



„ te esposizione assieme agli allegati passi agli atti, e  
 „ sia intimato al ricorrente il presente decreto. ”

## §. 8.

Quali siano gli  
 effetti legali dell'  
 l'adozione.

Gli effetti legali dell'adozione sono i seguenti:

1. La persona adottata assume il nome del padre adottivo (e se viene adottata da una donna, il nome di famiglia della madre adottiva), conservando però anche quello della propria famiglia, ed in generale i diritti della propria famiglia, ed in conseguenza anche quello ereditario, come pure la nobiltà, che le fosse propria; all'incontro la nobiltà, e le armi gentilizie dei genitori adottivi non potranno passare alla prole adottiva, se non col consenso del Sovrano.
2. Gli adottanti, ed i figli adottivi, ed i discendenti da questi hanno fra di loro quegli stessi diritti, che esistono tra i genitori, ed i figli legittimi, a meno che la legge non vi faccia qualche eccezione. Specialmente poi
  - a Competono ai figli adottivi gli stessi diritti dei figli legittimi alla successione intestata rispetto al patrimonio, che dall'adottante può essere liberamente trasmesso agli eredi. All'opposto gli adottanti non hanno viceversa il diritto di successione intestata nell'eredità de' figli adottivi, ma esso secondo l'ordine della successione legittima si devolve ai consanguinei dei figli adottivi.
  - b Il padre adottivo acquista sull'adottato la patria potestà, e quindi, qualora quest'ultimo fosse minore, gli dev'essere ceduta dal tutore la tutela; ciò però si verifica bensì riguardo al padre adottivo, ma non anche riguardo alla madre adottiva, non potendo quest'ultima acquistare la patria potestà (§§. 182. 183. 755. 756. Cod. civ.).

## §. 9.

I rapporti fra gli adottanti, e l'adottato non hanno alcun influsso sopra i collaterali dei genitori adottivi; quindi riguardo a questi collaterali non compete loro il diritto della successione intestata, anzi non lo hanno nemmeno riguardo ai beni del conjuge dell' adottante, senza il di cui consenso sia stata fatta l'adozione (§§. 183. 755. Cod. civ.).

## §. 10.

Se i figli adottivi sono maggiorenni, i diritti nati dall'arrogazione tra di loro, e gli adottanti possono estinguersi mediante il reciproco loro consenso; all'opposto finchè il figlio adottivo è minore, i diritti risultanti dall'adozione non possono togliersi, se non col consenso di chi deve rappresentarlo, e coll'autorità dell'istanza pupillare. Sciogliendosi il vincolo dell'adozione, l'adottivo minorenni ritorna sotto la podestà del padre legittimo, ovvero del tutore (§. 185. Cod. civ.).

## §. 11.

Altro si è l'adottare un figlio, ed altro il riceverlo nella così detta tutela officiosa, ossia come allievo, vale a dire riceverlo presso di se, e provvederlo del vitto, del vestito, e delle altre cose necessarie alla vita, mentre

- a Il figlio, che si assume nella qualità di allievo, deve sempre essere minore;
- b Il medesimo non ha diritto nè al nome, nè alla successione di chi lo assume; e quindi in senso stretto altro non può pretendere, che di essere mantenuto;
- c Ciascuno senza distinzione di condizione, o di età, e senza riguardo, se abbia, o non abbia figli legittimi, può assumere allievi, senza però aver diritto di ripete-

Se l'adozione sia operativa anche sopra i consanguinei del padre adottivo.

Quando si estinguano i diritti tra gli adottanti, e l'adottato.

Che cosa sia la tutela officiosa, ossia il titolo di allievi.



re dai medesimi le spese del mantenimento (§. 186. Cov.d. ci).

§. 12.

Se intorno a  
ciò si possa sti-  
pulare una con-  
venzione.

Intorno all'assunzione degli allievi, ed al loro mantenimento si possono stipulare particolari convenzioni, le quali, qualora per parte dell'allievo non trattisi se non de lucro captando, non hanno bisogno di altra approvazione: ma se le medesime tendessero a diminuire i diritti degli allievi, o ad imporre loro particolari obbligazioni, per essere valide dovranno confermarsi dal Giudicio, al quale a tale effetto verranno sottoposte. A seconda di quanto abbiamo detto di sopra al §. 6. di questo Capo sarà facile di estenderne la relativa domanda, ed anche la procedura sarà eguale a quella, ivi indicata.

§. 13.

Se il pareggia-  
mento dei figli  
abbia effetti le-  
gali.

Il pareggiamento dei figli (unio prolium), vale a dire la consuetudine legale, che fu finora in vigore, in forza della quale i figli nati da diversi matrimonj avevano eguali diritti alla successione ereditaria, è ora non solo abolita come consuetudine, ma non ha nemmeno alcun effetto legale, se anche fosse stata stabilita per patto (§. 1259. Cod. civ.).

## CAPO TERZO.

DELL' AMMORTIZZAZIONE DEI DOCUMENTI, E DELLA  
DICHIARAZIONE DI MORTE DI UNA PERSONA.

## §. 1.

Avviene non di rado, che o per caso, o per malizia di qualche astuto ingannatore vengono a mancare a qualcuno dei documenti, che assai gli stanno a cuore, e di cui facilmente si potrebbe abusare con molto suo danno. Affine di prevenire i pregiudizj, che indi ne potrebbero nascere, le leggi hanno introdotto le così dette ammortizzazioni, vale a dire, hanno somministrato il mezzo a quello, cui i detti documenti vennero a mancare, di farne la denunzia in giudizio, e di domandare, che i documenti smarriti vengano dichiarati nulli, e di niun valore.

Che cosa sia  
l'ammortizzazione di un documento.

## §. 2.

La domanda di ammortizzazione dev'essere presentata all'istanza personale di quello, che la fa.

Ove debbasi  
domandare  
l'ammortizzazione.



## §. 3.

**Continuazione.** Da questa regola, che la domanda di ammortizzazione debbasi presentare all'istanza personale del ricorrente, non si fa che una sola eccezione, cioè quando trattasi di far ammortizzare una pubblica obbligazione a favore soltanto del presentante. In questo caso, tanto se il ricorrente è nobile, quanto se non lo è, la domanda deve presentarsi esclusivamente al Giudicio dei nobili, ossia provinciale, come istanza privilegiata per questo caso. (Decreto aul. 28. marzo 1803.)

## §. 4.

Come debba essere formata questa domanda.

Nella domanda, che si vuol presentare, affinchè venga ammortizzato un qualche documento, questo deve descriversi esattamente, vale a dire, si deve indicare il nome di quello, a di cui favore esso è stato rilasciato, la somma, ossia l'importo, e la data del medesimo, ed indicarsi anche la realtà, sopra della quale esso forse è fondato. Se tutto ciò non fosse stato osservato, il giudice dovrebbe ingiungere al ricorrente di osservarlo. Se il documento fruttasse anche interessi, si dovrà subito impetrare l'arresto, ossia sequestro sopra la rispettiva cassa, onde i medesimi non si paghino, ed acciocchè non venga forse trascritta (ridotta a minore importo) l'obbligazione.

## §. 5.

**Continuazione.**

Presentata nella dovuta forma una tale domanda, il giudice accorderà, che vengano pubblicati i rispettivi editti di ammortizzazione, ed inoltrerà contemporaneamente una nota al Comando generale; e se si trattasse di ammortizzare una obbligazione provinciale, agli Stati della provincia, affinchè si facciano le opportune indagini per rilevare, se forse l'obbligazione d'ammortizzarsi non si trovasse tra i depositi del consiglio aulico di guerra, ovvero tra quelli degli stati provinciali.

## §. 6.

Una tale domanda potrebbe presentarsi secondo il seguente formulario :

Formulario di  
una tale do-  
manda .

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

Francesco Schwarz , sellajo , abitante al N. . . . .

Perchè sia ammortizzata una obbligazione degli Stati dell' Austria inferiore N. 22496. del 1. maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz della somma di fior. 600., fruttante il 4. per 100.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ) .

Al sottoscritto si è smarrita l'obbligazione degli Stati provinciali dell' Austria inferiore N. 22496. dei 1. maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz della somma di fior. 600., fruttanti il 4. per 100. Egli prega in conseguenza, che l'inclito Magistrato ( Giudicio ) voglia accordare, ch' e venga ammortizzata questa obbligazione, e si dia no a questo effetto gli opportuni provvedimenti.

. . . li . . .

Francesco Schwarz .



## §. 7.

Decreto sopra questa domanda. Siccome in questa domanda fu descritta esattamente la obbligazione da ammortizzarsi, così il tribunale passerà senza altro a pronunziare il seguente decreto: „  
 „, ingiunge alla Cancelleria di rilasciare gli opportuni  
 „, editti, e di darne parte al Comando generale, ed al  
 „, Collegio degli Stati provinciali .”

## §. 8.

Formulario della partecipazione da farsi al Comando generale. La partecipazione al Comando generale potrebbe farsi secondo il seguente formulario :

Di fuori :

All'Eccelso Comando generale di N. N.

Di dentro :

Eccelso Comando generale.

Francesco Schwarz ha domandato, che si volesse passare all'ammortizzazione di una obbligazione degli Stati provinciali N. 22496. del 1. maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz della somma di fior. 600., fruttante il 4. per 100., che gli andò smarrita. Si ha quindi l'onore di farne all'Eccelso Comando generale la consueta indicazione.

## §. 9.

Continuazione. La partecipazione da farne al Collegio degli Stati provinciali è riguardo alle forme, come quella al Comando generale, ad eccezione dell'indirizzo, nel quale si dirà : all'Eccelso Collegio degli Stati provinciali dell'Austria inferiore.

## §. 10.

L'editto per l'ammortizzazione dell'anzidetta obbligazione potrebbe essere concepito ad un di presso nei seguenti termini :

Formulario di  
un editto di  
ammortizzazio-  
ne .

„ Per parte del Magistrato ( Giudicio ) di N. N. si por-  
„ ta a pubblica notizia , che ad istanza di Francesco  
„ Schwarz, sellajo, fu accordata l'ammortizzazione del-  
„ l'obbligazione degli Stati provinciali dell' Austria in-  
„ feriore N. 22496., del 1. maggio 1796. a favore di  
„ Francesco Schwarz della somma di fior. 600. fruttante  
„ il 4. per 100. Si eccitano quindi tutti quegli, i quali  
„ avessero un qualche diritto sopra la medesima, a pro-  
„ durre le loro ragioni entro un anno, sei settimane, e  
„ tre giorni, mentre in caso diverso, e scorso questo  
„ termine, le medesime non verranno più ammesse, e la  
„ detta obbligazione sarà dichiarata nulla, e di niun va-  
„ lore . ”

. . . . li . . . .

N. N.

## §. 11.

Fatto tutto ciò, l'impiegato, cui è affidata la direzione del protocollo degli esibiti, osserverà, se durante il termine edittale siasi insinuato alcuno, il quale pretendesse di avere dei diritti sopra l'obbligazione da ammortizzarsi, e scorso il suddetto termine, ne farà rapporto al tribunale .

Come si proce-  
da in seguito .

## §. 12.

Ecco un formulario, secondo il quale potrebbe essere dato questo rapporto .

Formulario di  
un tale rap-  
porto .



Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

N. N. Direttore del protocollo degli esibiti di questo tribunale

Dà la sua relazione riguardo al termine prescritto per l'ammortizzazione dell'obbligazione degli Stati provinciali dell'Austria inferiore N. 22496. del 1. maggio 1796. di fior. 600. fruttante il 4. per 100., la quale andò smarrita.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Egli è già trascorso il termine prescritto per insinuarsi a quegli, i quali credessero di avere qualche ragione sopra l'obbligazione da ammortizzarsi degli Stati provinciali dell'Austria inferiore N. 22496., del 1. maggio 1796. della somma di fior. 600., fruttanti il 4. per 100. senza che alcuno durante questo termine siasi a tale effetto insinuato. Il sottoscritto non manca quindi al suo dovere di darne all'inclito Magistrato (Giudicio) il prescritto rapporto.

. . . li . . .

N. N.

Direttore del Protocollo.

## §. 13.

Il tribunale pronunzia sopra questa relazione il solito decreto: „Passi agli atti, e ad istanza ne sia rilasciata „copia alle parti.”

Decreto sopra questa relazione.

## §. 14.

Scorso il termine prescritto nell'editto di ammortizzazione, dato il rapporto del Direttore del protocollo degli esibiti, e giunta al tribunale la nota responsiva del Comando militare, e secondo le circostanze del Collegio degli Stati provinciali, il ricorrente domanderà, che si passi all'atto dell'effettiva ammortizzazione dell'obbligazione, o del documento, producendo in questa sua domanda l'approvazione, che vengano pubblicati gli editti di ammortizzazione, le gazzette pubbliche, nelle quali furono per tre volte i medesimi inseriti; la copia del rapporto, in cui il Direttore del protocollo degli esibiti partecipò, che è trascorso il termine per le opportune insinuazioni, e finalmente quella delle contronote del Comando militare, e del Collegio degli Stati provinciali.

Come si procede ulteriormente.

## §. 15.

Una tale domanda potrebbe presentarsi secondo il seguente formulario.

Formulario di una tale domanda.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, sellajo, abitante al N. . . .

Domanda, che si passi all'atto dell'effettiva ammortizzazione dell'obbligazione degli Stati provinciali dell'Austria inferiore N. 22496. del 1. maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz della somma di fior. 600. al 4. per 100.



Di dentro :

Inclito Magistrato (Giudicio) .

Il sottoscritto ottenne sotto lett. A l'approvazione, che vengano pubblicati gli editti di ammortizzazione dell'obbligazione degli Stati provinciali dell'Austria inferiore N. 22496. del 1. maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz della somma di fior. 600. al 4. per 100. Questi editti, come lo prova la lett. B, furono doverosamente inseriti nelle pubbliche gazzette, e durante il termine nel medesimo prescritto non venne fatta alcuna insinuazione in proposito, come da relazione, lett. C, del Direttore del protocollo degli esibiti. Dalle note responsive, D ed E, l'una del Comando generale, e l'altra del Collegio degli Stati provinciali si rileva, che la detta obbligazione non trovasi tra i loro depositi. Egli supplica in conseguenza, che piaccia all'inclito Magistrato (Giudicio) di ammortizzare l'anzidetta obbligazione degli Stati provinciali dell'Austria inferiore N. 22496. del 1. maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz di fior. 600. fruttante l'interesse del 4. per 100.

. . . li . . .

Francesco Schwarz .

§. 16.

Decreto sopra  
questa domanda.

Essendo questa domanda corredata di tutti gli allegati necessarij, il tribunale pronunzierà in vista della medesima il seguente decreto: „ Per parte di questo Magistrato (Giudicio) si ammortizza, e si dichiara nulla, e di

„ niun valore l' obbligazione degli Stati provinciali del-  
 „ l' Austria inferiore N. 22496. del 1. maggio 1796. a fa-  
 „ vore di Francesco Schwarz della somma di fior. 600.  
 „ fruttante il 4. per 100., che andò smarrita al ricor-  
 „ rente; la domanda stessa assieme colle gazzette pub-  
 „ bliche, che furono allegate, passino agli atti, e s'intimi  
 „ questo decreto al ricorrente. ”

## §. 17.

La procedura, che noi abbiamo addotto nel caso pra- Osservazione  
generale.  
 tico, dovrà seguirsi, ogni volta che si tratti di ammortiz-  
 zare un documento qualunque, che andò smarrito, sia  
 esso stato spedito da chiunque, e di qualunque natura  
 esso sia, p. e. se si tratti di ammortizzare una obbliga-  
 zione privata, un credito ipotecario iscritto, una cam-  
 biale, e simili; si osserverà però, che, trattandosi di cam-  
 biali, il termine da prescriversi nell' editto non sarà mai  
 di un anno, ma solamente di 6 settimane, e 3 giorni.

## §. 18.

Trattandosi di ammortizzare obbligazioni pubbliche, Osservazione  
particolare trat-  
tandosi di pub-  
bliche obbliga-  
zioni.  
 oltre alla domanda stessa di ammortizzazione se ne do-  
 vrà presentare una separata per chiedere il divieto, ossia  
 sequestro giudiziale da rilasciarsi alla rispettiva cassa,  
 acciocchè essa non paghi gl' interessi, o un qualche a-  
 conto della medesima mediante la così detta descrizione;  
 e questa misura provvisoria, che di sua natura è del tutto  
 innocua, verrà senza difficoltà alcuna accordata dal giu-  
 dice.

## §. 19.

Il formulario di una tale domanda potrebbe essere il Formulario di  
una tale sepa-  
rata domanda.  
 seguente:



Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Francesco Schwarz , sellajo , abitante al Num. . . .  
domanda , che sia vietato giudicialmente di pagare  
gl'interessi od alcun a conto del capitale dell'obbligazione degli Stati provinciali dell' Austria inferiore  
N. 22496. della somma di fior. 600.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Guidicio ).

È andata smarrita al sottoscritto l'obbligazione degli Stati provinciali dell' Austria inferiore N. 22496. del 1. maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz della somma di fior. 600. fruttante l'interesse del 4. per 100.; ed oggi egli presentò la sua istanza , acciocchè la medesima per questa ragione venga ammortizzata . Acciocchè fino al tempo dell'effettiva ammortizzazione non si paghino a chi che sia gl'interessi , ovvero un a conto del capitale della medesima mediante una qualche descrizione , egli supplica l'inclito Magistrato ( Giudicio ) che sia contento di rilasciare per gli anzidetti effetti l'opportuno giudiciale divieto .

. . . li . . .

Francesco Schwarz .

## §. 20.

Sopra di questa domanda il tribunale passerà al seguente decreto : „ Si accorda il domandato giudiciale di- Decreto sopra questa domanda  
 „ vieto, che non si paghino gl'interessi, nè tampoco al-  
 „ cuno a conto del capitale dell' obbligazione degli Stati  
 „ provinciali dell' Austria inferiore N. 22496. del 1.  
 „ maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz della  
 „ somma di fior. 600. fruttante il 4. per 100., che il pe-  
 „ tente dice, essergli andata smarrita; quindi verrà su-  
 „ bito rimesso il duplicato alla rispettiva cassa, e datane  
 „ parte al Collegio degli Stati provinciali dell' Austria in-  
 „ feriore. ”

## §. 21.

Ecco un formulario della partecipazione da farsi a Formulario della partecipazione da farsi in  
 quella Carica, d'onde deriva l' obbligazione, o il docu- mentale incontro.  
 mento, e nel nostro caso al Collegio degli Stati provin-  
 ciali dell' Austria inferiore.

Di fuori :

All' Eccelso Collegio delegato degli Stati provinciali  
 dell' Austria inferiore.

Di dentro :

Francesco Schwarz implorò, ed ottenne dal sottoscritto tribunale il divieto giudiciale, che non vengano pagati nè gl'interessi; nè tampoco alcun a conto del capitale dell' obbligazione degli Stati provinciali dell' Austria inferiore N. 22496. del 1. maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz della somma di fior. 600. fruttante il 4. per 100.; ch' egli asserisce essergli andata smarrita. Non manca quindi questo Tribunale di partecipare doverosa-



mente all'Eccelso Collegio delegato questa notizia, e che fu a tale effetto rilasciato alla rispettiva cassa il duplicato del medesimo.

. . . li . . .

N. N.

§. 22.

*Continuazione.* Come già si accennò di sopra §. 21., la partecipazione dee farsi sempre a quella Carica, a cui è sottoposta la cassa, che dovrebbe fare il pagamento, e quindi la medesima dovrebbe farsi al supremo Dicastero di finanza, qualora l'obbligazione pubblica non derivasse dagli Stati provinciali, ma d'altronde.

§. 23.

*Procedura relativa all'atto effettivo della ammortizzazione.* Scorso il termine dell'ammortizzazione, e facendosi istanza, che il tribunale voglia passare all'atto effettivo della medesima, si dovrà presentargli una seconda domanda, tendente ad ottenere, che venga levato il divieto, ossia sequestro per il non pagamento degl'interessi, e che venga rilasciata un'altra obbligazione in luogo di quella andata smarrita.

§. 24.

*Formulario di una tale domanda.* Questa seconda domanda potrebbe essere presentata secondo il seguente formulario:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Francesco Schwarz, sellajo, abitante al N. . . . ., domanda, che sia levato il sequestro, ossia divieto per il non pagamento degl'interessi dell'obbligazione degli Stati provinciali dell'Austria inferiore N. 22496. della somma di fior. 600., e che venga rilasciata un'altra obbligazione.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Come si rileva dalla lett. A il sottoscritto ha domandato, che venga ammortizzata l'obbligazione degli Stati provinciali dell'Austria inferiore N. 22496. del 1. maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz della somma di fior. 600., fruttante il 4. per 100., la quale gli andò smarrita, e, come dalla lett. B, che sia vietato giudicialmente alla cassa di pagare qualunque siasi interesse od a conto di capitale della medesima. Avendo egli ottenuto quanto ha domandato, e, trascorso il termine prescritto negli editti, essendo effettivamente stata ammortizzata, come da lett. C, e dichiarata nulla e di niun valore la detta obbligazione, altro non resta, che di levare il detto divieto o sequestro, e di rilasciare un'altra obbligazione dell'eguale importo di quella smarrita, ed ammortizzata. Egli supplica quindi, che l'inclito Magistrato (Giudicio) voglia levare il divieto accordato li 5. marzo 1810. per il non pagamento degl'interessi della detta ob-



bligazione, e di fare gli opportuni provvedimenti, acciocchè venga rilasciata al supplicante un'altra obbligazione di un eguale importo.

. . . li . . .

Francesco Schwarz.

§. 25.

Decreto sopra  
questa domanda.

Il decreto sopra questa domanda dirà: „ Per parte di questo Magistrato (Giudicio) si dichiara levato il divieto, ossia sequestro accordato li 5. marzo 1810., affinchè non vengano pagati gl'interessi o qualunque acconto dell'obbligazione degli Stati provinciali dell'Austria inferiore N. 22496. del 1. maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz della somma di fior. 600., fruttante il 4. per 100., e si ordina, che il duplicato del presente venga subito trasmesso alla rispettiva cassa, e se ne dia parte alla Carica competente, onde la medesima rilasci un'altra obbligazione. ”

§. 26.

Formulario di  
una tale partecipazione.

Questa partecipazione alla detta Carica potrebbe farsi secondo il seguente formulario, supponendo sempre il caso pratico da noi addotto:

Di fuori:

All'Eccelso Collegio delegato degli Stati provinciali dell'Austria inferiore.

Di dentro:

Siccome ad istanza di Francesco Schwarz è stata ammortizzata, e dichiarata nulla, e di niun valore l'obbligazione,

gazione degli Stati provinciali dell' Austria inferiore N. 22496. del 1. maggio 1796. a favore di Francesco Schwarz della somma di fior. 600., fruttante il 4. per 100., e siccome fu anche levato il sequestro rilasciato al ricorrente li 5. marzo 1810. per il non pagamento de- gl' interessi, o di qualunque a conto del capitale della medesima, essendone anche stato spedito alla rispettiva cassa il duplicato, così questo tribunale non manca di partecipare tutto ciò all' Eccelso Collegio delegato, pre- gandolo, che gli piaccia di rilasciare un' altra obbligazio- ne di un eguale importo.

. . . li . . .

N. N.

§. 27.

In seguito di questa partecipazione verrà rilasciata al *Continuazione.* ricorrente una nuova obbligazione in vece di quella, che fu ammortizzata, e cominceranno di nuovo a scorrere gl' interessi, sopra dei quali era stato rilasciato il seque- stro.

§. 28.

Una procedura del tutto eguale a quella prescritta nei casi di ammortizzazione di una qualche obbligazione, od altro istrumento, hanno introdotto le leggi pel caso, che non avendosi per un certo tempo contezza alcuna di una qualche persona, quelli, che per qualunque titolo legale pretendono di avere un diritto alla di lui eredità, doman- dino, che il Giudicio dichiarar per morta la persona assen- te, e di cui non si ha contezza, ed apra loro in tal modo la via di conseguire quel tanto, che pretendono aver di- ritto di domandare, *Passaggio alle dichiarazioni di morte.*



## §. 29.

Come si pro-  
ceda in questi  
casi.

Avvenendo dunque, che qualcuno domandi, che il Giudicio passi a pronunziare la dichiarazione di morte di una qualche persona, il petente dovrà provare nella sua domanda,

1. Che della persona da dichiararsi morta (mancante) non si ha alcuna contezza durante tutto il tempo prescritto dalle leggi per la dichiarazione di morte. Questo tempo è diverso secondo la diversità delle circostanze; cioè
  - a Di dieci anni, quando dalla sua nascita in poi sia trascorso un periodo di ottant'anni, ed in conseguenza questa sua età di ottant'anni venga comprovata colla fede battesimale, e quando si provi del pari, che da dieci anni s'ignora il luogo di sua dimora;
  - b Di trent'anni, quando, senza riguardo al tempo decorso dalla sua nascita, si possa provare, che s'ignora il luogo di sua dimora da trent'anni compiuti;
  - c Di tre anni, quando si possa provare, che essendo egli stato gravemente ferito in guerra, o essendosi trovato a bordo di un bastimento nel tempo, che questo bastimento ha naufragato, oppure in qualche altro imminente pericolo di morte, da quel tempo in poi manchi da tre anni.
2. In tutti questi casi si dee deputare un curatore per la persona mancante, il dovere del quale si è d'investigare il luogo di dimora, la vita, o la morte della medesima, e di procurarsi tutti gli amminicoli tendenti a provare l'uno, o l'altro di questi casi.
3. La persona mancante verrà citata per mezzo di editto coll'aggiunta, che s'essa non comparisce entro il termine di un anno, o in altro modo non darà prove al

tribunale di essere ancora in vita, esso tribunale passerà alla dichiarazione di morte. Oltre il termine di un anno da prefiggersi nell' editto, quest' editto stesso verrà inserito durante l'anno per tre volte nelle gazette pubbliche, e secondo le circostanze anche in quelle estere del paese, ove si potesse presumere, che trovisi l'assente (§§. 24. 113. 277. Cod. civ.).

§. 30.

Ecco p. e., come potrebbe essere concepito una tale domanda :

Formulario di

una tale domanda.

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Francesco Groll, fornajo di qui, abitante al N. . . . domanda, che il tribunale passi alla dichiarazione di morte di suo fratello, Giovanni, ed alle misure necessarie all'uopo.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Sono già trent'anni passati, da che, come risulta dal certificato A dell'arte dei fornai, mio fratello, Giovanni Groll, si è recato nella Stiria per esercitare la sua professione di fornajo. Da questo tempo in poi io non ebbi più alcuna contezza di lui; e siccome giusta il qui annesso estratto dell'ufficio dei depositi, lett. B, trovansi per lui depositati fior. 6000. provenienti dall'eredità del defunto nostro padre, Francesco Groll, ed io sono l'unico erede più prossimo del detto mio fratello nel caso ch'egli sia



morto, così prego l'inclito Magistrato (Giudicio), che gli piaccia di passare alla dichiarazione di morte del medesimo, e di far emettere a tale effetto gli editti necessarij.

. . . li . . .

Francesco Groll.

§. 31.

Decreto sopra  
questa domanda.

Il decreto da emanarsi sopra questa domanda sarà del seguente tenore: „ Per parte di questo Magistrato (Giudicio) si deputa il sig. Dott. N. N. in curatore di Giovanni Groll, e s'incarica la Cancelleria di emettere i necessarij editti. ”

§. 32.

Formulario di  
un tale editto.

Il formulario di questo editto da emettersi dalla Cancelleria sarà ad un di presso concepito, come appresso:  
„ Per parte del Magistrato (Giudicio) di N. N. si porta a pubblica notizia, che Francesco Groll, fornaio di qui, ha domandato, che sia citato a comparire il lui fratello, Giovanni Groll, assente di qui già da trenta anni, e che, non comparendo il medesimo, si passi alla dichiarazione di morte. Avendosi per parte di questo Magistrato (Giudicio) costituito in di lui curatore il sig. Avvocato N. N. di qui, gli si notifica questa delegazione, e nello stesso tempo si cita a comparire avanti questo Magistrato (Giudicio) entro il termine di un anno il detto Giovanni Groll, ovvero i suoi eredi legittimi, oppure i cessionarj, producendo le rispettive loro legittimazioni, mentre in caso diverso sarà pronunziata la dichiarazione di morte contro il medesimo, e rilasciato dall'ufficio dei depositi il di lui patrimonio

„ di fior. 6000. esistente sotto deposito giudiziale ai di  
 „ lui eredi conosciuti, e che per tali si legittimeranno.”

§. 33.

Se durante l'anno prescritto nell'editto comparisce la Come si proce-  
 persona citata, ovvero un altro, il quale a pieno diritto da ulteriormen-  
 la possa rappresentare, il fine della citazione edittale è  
 conseguito, e nulla resta più che fare riguardo alla di-  
 chiarazione di morte. All'opposto se trascorre l'anzidet-  
 to termine, senza che il citato, o qualcun altro per lui  
 siasi presentato, quello, che domanda la dichiarazione di  
 morte, dee presentare una seconda petizione, nella qua-  
 le, allegando la prima sua domanda, la relazione del  
 protocollo degli esibiti comprovante la circostanza, che  
 durante l'anno prefisso nell'editto niuno si è presentato,  
 e le gazzette pubbliche, nelle quali fu inserito l'editto,  
 pregherà il Giudicio, che passi all'effettiva dichiara-  
 zione di morte del citato, ed a farsi presentare il rapporto  
 della suggellazione.

§. 34.

Per questa seconda domanda si potrà seguire ad un di Formulario di  
 presso il seguente formulario. questa seconda  
domanda.

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Francesco Groll, fornajo di qui, abitante al N. . . .  
 essendo scorso il termine edittale, domanda, che si passi  
 all'effettiva dichiarazione di morte di suo fratello, Gio-  
 vanni Groll, ed a dare le opportune disposizioni per il  
 rapporto della suggellazione.



Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Nella mia petizione qui allegata sotto lett. A ho domandato, che venga rilasciata la citazione edittale contro mio fratello, Giovanni Groll, assente già da più di 30 anni. Come lo prova la lett. B, questa citazione fu rilasciata, ed inserita per tre volte nelle pubbliche gazzette, lett. C D E. Ora siccome è spirato il termine dell' editto, e siccome niuno si è presentato durante il medesimo, come ciò apparisce dalla relazione del protocollo degli esibiti, lett. F, così prego l'inclito Magistrato ( Giudicio ), che sia contento di passare all'effettiva dichiarazione di morte di detto mio fratello, Giovanni Groll, e di far estendere l'opportuno rapporto della suggellazione.

. . . li . . .

Francesco Groll.

§. 35.

Come si proceda sopra questa domanda.

In vista di una tale domanda si ordina una sessione col l'intervento del curatore deputato all'assente, e qualora questi non opponga alcuna eccezione contro la domanda di dichiarazione di morte, e niuna buona ragione esista di non accordarla, il Giudicio pronunzierà il seguente decreto : „ Considerando, che Giovanni Groll, fornajo, è „ da più di trent'anni assente, che non si ha alcuna „ tezza di lui, e ch'è scorso il termine della citazione „ edittale, sentito il di lui curatore, il quale acconsentì, „ che si passi all'atto presente, il Magistrato ( Giudicio )

„ N. N. dichiara morto il detto Giovanni Groll , ed ordi-  
„ na al rispettivo Commissario delle suggellazioni di da-  
„ re il rapporto della suggellazione in proposito . Il pre-  
„ sente decreto verrà intimato al ricorrente ; non meno  
„ che al sig. Curatore deputato , ed al Commissario delle  
„ suggellazioni , a ciascuno per ciò , che lo riguarda , ed il  
„ ricorso passi agli atti assieme alle pubbliche gazzette ,  
„ e fogli d'avviso . ”

## §. 36.

Il Commissario delle suggellazioni farà , come per ogni Continuazione.  
altro caso di morte, la sua relazione , ossia rapporto della  
suggellazione , ed incamminerà la ventilazione degli atti  
ereditarj . Terminata la medesima , e pronunziata l'im-  
missione nell'eredità , quegli , i quali dietro al rappor-  
to dell'immissione sono gli eredi della persona dichiarata  
morta , potranno domandare , che venga loro rilasciata  
l'eredità . Se all'incontro il curatore dell' assente si op-  
ponesse alla dichiarazione di morte , si dovrebbe preli-  
minarmente esaminare la cosa d' ufficio , e secondo le cir-  
costanze rimetterla alla via giudiziaria on de sia attitata  
tra di lui e quello , il quale domanda la dichiarazione di  
morte , definirla con sentenza ( che potrà poi essere por-  
tata alle superiori istanze ) , ed il rapporto della suggella-  
zione non verrà dato , che quando la sentenza pronun-  
ziante la dichiarazione di morte sarà passata in giudicato  
( §. 277. 278. Cod. civ. ) .



## CAPO QUARTO.

## DELLA MODERAZIONE DELLE TASSE E DELLE SPESE.



## §. 1.

Quando si domandi questa moderazione.

Avviene non di rado, che le parti ricusano di pagare a quelli, i quali ebbero la cura dei loro affari, quanto domandano per le loro fatiche, e per le spese incontrate nella gestione dei detti affari, ed implorano l'assistenza giudiziale, acciocchè vengano moderate. Questa moderazione è inevitabile e di essenza, allorquando si tratta di minori.

## §. 2.

Come si proceda.

Si può procedere in due modi riguardo alla domanda, che vengano moderate simili tasse, ossia note, cioè :

1. O la parte, che si crede aggravata, presentò una petizione in forma contro di quello, il quale le domandò il pagamento della detta tassa, ossia nota, ed allora il Giudice dee ordinare senz'altro una sessione. Ciò fatto, o le parti compariscono a questa sessione, o non compariscono. Se compariscono, o la differenza viene tra di loro composta, ed allora la petizione viene esaurita.

rita dalla transazione; ovvero la differenza non viene composta, ed allora la medesima secondo le circostanze viene rimessa alla via giudiziaria; o finalmente non sono bensì d'accordo nella somma numerica, ma sono però d'accordo di stare a quel tanto, che pronunzierà il Giudice, ed allora il Giudice dee moderarle. Se poi l'una, o l'altra parte non comparisce alla sessione ordinata, le dette spese verranno moderate in contumacia, qualora la petizione non la escluda, e la parte comparente non domandi, che la sessione venga prorogata;

2. Ovvero la parte non presentò una petizione in forma, ma una semplice domanda, ossia ricorso per la moderazione della tassa, ossia nota, ed allora il Giudice la modera d'ufficio.

### §. 3.

Qualora la parte volesse presentare una petizione in forma contro di quello, il quale domanda il pagamento della sua tassa, ella potrebbe seguire il seguente formulario.

Formulario di una petizione in forma per il detto oggetto.

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Giuseppe Kurz, vetrajo, abitante al N. . . .

### C o n t r o

Il sig. Dot. Rechling abitante al N. . . . per la moderazione delle sue tasse.



Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Il sig. Dot. Rechling, che mi ha finora rappresentato nelle mie liti, mi fece presentare la tassa A delle sue promerENZE, acciocchè la pagassi. Sembrandomi la medesima eccessiva, supplico l'inclito Magistrato ( Giudicio ), che voglia moderarla.

§. 4.

Decreto sopra questa petizione. Tanto in questo caso, quanto nel caso opposto, cioè quando l'avvocato, ossia il mandatario della parte domanda contro di lei la moderazione giudiziale, il tribunale pronunzia sempre il seguente decreto: „ Ambedue „ le parti compariranno il giorno . . . . . alle ore 10 di „ mattina avanti di questo Magistrato ( Giudicio ). ”

§. 5.

Procedura e rispettivi decreti. Se in questa sessione le parti si accomodano, la domanda viene esaurita dalla transazione, e quindi il tribunale dirà per esempio nel suo decreto sopra la medesima: „ Esaurita mediante la transazione giudiziale „ seguita oggi, in forza della quale Giuseppe Kurz si è „ obbligato sotto pena delle esecuzioni di pagare al si- „ gnor Dot. Rechling fior. 25. kr. 16. per la tassa pre- „ sentata. ” Se poi si dovrà rimettere quest' affare alla via giudiziarla, il decreto dirà p. e. : „ Avendo il signor „ Dot. Rechling dichiarato, che per il pagamento della „ tassa delle sue promerENZE e spese pensa di far conve- „ venire giudizialmente nella via ordinaria Giuseppe „ Kurz, e quindi non potendo aver luogo la domanda di „ quest' ultimo, la medesima viene ad essere esaurita „ dall'anzidetta dichiarazione. L'ulteriore procedura

„ non appartiene tra le incombenze dell'Ufficio Nobile ,  
 „ ma al Regolamento giudiziario . ”

## §. 6.

Se le parti si presentano nella giornata appuntata, e Continuazione.  
 quantunque non si accordino riguardo alla somma della  
 tassa in quistione , convengono però di rimettersi a  
 quella moderazione, che pronunzierà il Giudice; ovvero  
 se la parte avversaria non comparisce , il tribunale mo-  
 dererà la tassa senza altro a norma degli atti presentati-  
 gi, e sopra la domanda pronunzierà il seguente decreto :  
 „ Considerando , che le parti convennero tra di loro di  
 „ voler stare a quella moderazione della tassa , che sarà  
 „ per pronunziare questo Giudicio ( ovvero non essendo  
 „ comparsa la parte avversaria ) , le promerenzze esposte  
 „ dal sig. Dot. Rechling nell'annessa nota , comprese le  
 „ spese da lui fatte , e la tassa della moderazione, vengo-  
 „ no ridotte per parte di questo Giudicio a fior. . . kr. . .  
 „ La domanda passerà agli atti assieme alla nota, lett. A,  
 „ ed il presente decreto verrà intimato ad ambedue le  
 „ parti . ”

## §. 7.

Se finalmente la parte non ha presentato una petizione Continuazione.  
 in forma , ma domandò con un semplice ricorso, che ven-  
 ga moderata la nota delle promerenzze , dipenderà dall'ar-  
 bitrio del Giudice , qualora le parti cointeressate siano  
 maggiorenni , se voglia appuntare una giornata onde pro-  
 curare di accomodare in essa le parti , ovvero se voglia  
 moderarla senza altro a seconda degli atti presentati: an-  
 zi nella supposizione , che sia stata appuntata una gior-  
 nata , e che nella sessione non gli sia riuscito di mettere  
 d'accordo le parti , dovrà moderarla; e dovrà pure fare lo  
 stesso , quando tra i cointeressati vi fossero dei minori.



Formulario di un tale ricorso. Per formulario del detto ricorso potrà servire p. e. il seguente:

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Il Dot. Rechling, come curatore dei figli di Francesco Schwarz,

Domanda la moderazione della nota di promerenzze .

Di dentro .

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Col decreto lett. A, dopo la morte di Francesco Schwarz sono stato costituito curatore della di lui facoltà, e rispettivamente dei di lui figli. In tale qualità fu da me ultimata la ventilazione dell'eredità, cosicchè altro non resta riguardo alla medesima, che di formare il libello di divisione, e d'impetrare in seguito l'immissione nell'eredità. Siccome però egli è d'uopo, che prima venga moderata la nota delle mie spese, e promerenzze, così supplico, che piaccia all'inclito Magistrato (Giudicio) di moderare questa nota, che qui sottopongo sotto lett. B.

. . . li . . .

Dott. Rechling, come curatore dei figli  
di Francesco Schwarz.

## §. 9.

Il tribunale in vista di questa domanda modererà d'ufficio la tassa delle promerENZE, pronunziando il seguente decreto: „ Per parte di questo Magistrato (Giudicio) si „ modera a fior. . . . kr. . . . la nota delle promerENZE „ presentata dal sig. Ricorrente nella sua qualità di curatore dei figli di Francesco Schwarz, e rispettivamente „ della massa ereditaria da lui lasciata, comprese le spese da lui esposte in contanti, e la tassa dell'atto presente. Il presente decreto verrà insinuato al ricorrente, cui saranno pure rimessi gli atti relativi, e questa sua domanda passerà agli atti dell'ufficio assieme colla „ nota da lui presentata. ”

Decreto sopra questa domanda.

## §. 10.

Se il ricorrente, o un'altra parte, che ne abbia interesse, p. e. il tutore, credesse, che questa moderazione fatta d'ufficio eccedesse nel più, o nel meno, potrà presentare al Giudice i suoi gravami assieme coi motivi, ai quali esso è appoggiato; e non venendo esaudita, ricorrere al tribunale d'appello.

Qual rimedio resti aperto contro questo decreto.

## §. 11.

Il giudice nel moderare la nota delle promerENZE dovrà seguire i principj dell'equità, non essendo possibile di prescrivergli per questi casi una norma invariabile riguardo alla somma, alla quale le medesime debbono essere ridotte. Le circostanze particolari, ed il complesso della cosa debbono servire di base al giudizio del tribunale, al di cui prudente arbitrio è rimessa la moderazione suddetta; arbitrio però, che dovrà essere guidato dalla considerazione di tutte le circostanze, avuto riguardo agli atti relativi, ed alla massa. Se dunque quegli, il quale domanda la moderazione delle sue promerENZE, in un affare di massima importanza avrà fatto tutto quello,

Principj da seguirsi dal Giudice nel moderare la detta nota.



che da lui dipendeva, non risparmiando nè tempo, nè fatica, onde condurre allo scopo desiderato l'affare del suo mandante; s'egli avrà evitato ogni lungheria di qualunque specie, ed impedito quanto gli fa possibile ogni spesa non necessaria; finalmente se non avrà esposto, che colla massima parsimonia ed equità l'importo delle sue spese, e delle sue promerENZE, il giudice agirebbe contro l'equità, e ben anche contro la giustizia, se con troppa severità volesse moderare le promerENZE ragionevoli, eque ed utili di chi si è impiegato per l'altrui vantaggio, e quando la massa le possa sopportare. All'incanto egli è suo dovere di procedere con rigore nei casi, in cui chi rappresentò la parte avesse usato delle inutili tergiversazioni, avesse fatto senza necessità delle spese considerevoli, e forse anche capricciose, ovvero si potesse imputare poca abilità, o negligenza nel trattare gli affari affidatigli. Il giudice non perderà poi mai di vista, se la parte rappresentata abbia ritratto utile o danno dall'opera del suo rappresentante, e s'essa sia ricca, o povera.

## CAPO QUINTO.

## DEI FEDECOMMESSI.



## §. 1.

Avendo a cuore qualcuno di mantenere, quanto gli fosse possibile lo splendore della sua famiglia, egli è naturale, che gli doveva cadere nel pensiero di stabilire un fondo, col quale almeno uno della famiglia fosse garantito dai bisogni della vita, e nello stesso tempo non potesse deteriorare questo fondo stesso, ossia il capitale a pregiudizio de' suoi successori. In tal guisa sono nati i nostri fedecommissi, i quali sono fondati o sopra disposizioni di ultima volontà, o sopra patti di famiglia, ovvero sopra disposizioni tra vivi, e vennero poi sanzionati mediante la sovrana approvazione.

Come siano nati i nostri fedecommissi.

## §. 2.

In conseguenza di ciò anche la legge dichiara, che il fedecommissso è una disposizione, in forza della quale un qualche patrimonio viene dichiarato una sostanza inalienabile della famiglia a favore di tutti i successori del capato, o almeno di molti di essi. Quindi il fedecommissso

Natura e specie dei fedecommissi.



è o primogenitura, o maggiorasco, o seniorato, secondochè il fondatore avrà destinata la successione o al primogenito della linea più vecchia, o a quello della famiglia, ch'è il più prossimo nel grado; e fra più egualmente prossimi al maggiore di età, o finalmente non avuto riguardo alla linea, al più provetto di età nella famiglia. In dubbio si presume piuttosto la primogenitura che il maggiorasco, o seniorato, e fra questi il maggiorasco piuttosto, che il seniorato (§§. 618. 619. 620. Cod. civ.).

## §. 3.

Che cosa sia  
necessario per  
instituire un  
fedecommeso.

Per instituire e fondare un fedecommeso non basta che dei beni mobili, o stabili vengano destinati per un fedecommeso, ma egli è inoltre necessario

a Il consenso del Principe; e

b Nella fondazione stessa del fedecommeso si dee formare regolarmente ed in modo degno di fede l'inventario di tutte le cose appartenenti al fedecommeso, il quale viene custodito in giudizio, ossia presso l'istanza, cui è sottoposto il fedecommeso. In qualunque cambiamento di possesso, o nella separazione de' beni fedecommissarj dal patrimonio libero questo inventario serve di norma (§. 627. Cod. civ.).

## §. 4.

Quale sia l'istanza, cui è sottoposto il fedecommeso.

L'istanza fedecommissaria, ossia il foro competente del fedecommeso di una persona fregiata della nobiltà nazionale, o estera è sempre il Giudicio provinciale, ossia de' nobili del paese, ove è situato il fedecommeso. Che se il fedecommeso è posseduto da una persona non nobile, la di lei istanza personale è anche il foro competente riguardo al fedecommeso da lei posseduto (Decr. aul. 23. agosto 1784.).

## §. 5.

Oltre al possessore temporario del fedecommissario han-  
no un interesse nel medesimo :

Chi sia cointe-  
ressato nel fede-  
commissario .

1. Il curatore del fedecommissario ; giacchè egli è dovere dell'istanza fedecommissaria di costituire ad ogni fedecommissario in curatore una persona idonea , la quale dee sostenere e difendere i diritti del medesimo , ed invigilare , che il fondo , ossia capitale fedecommissario non venga deteriorato , ed il possessore non ne abusi .
2. Il successore nel fedecommissario , vale a dire quello , al quale secondo la volontà del testatore , dopo la morte del presente possessore , dee pervenire il fedecommissario . Se questo successore è maggiorenne , veglierà da se stesso , acciocchè non vengano lesi i suoi diritti ; se poi egli è o minore , o assente , o ignoto , il Giudicio gli costituirà un curatore , cui sarà affidata la custodia dei dilui diritti .
3. La posterità chiamata al fedecommissario , vale a dire tutti quegli , i quali , morto il presente possessore del fedecommissario , ed il di lui successore , hanno un fondato diritto al medesimo . Quindi anche per questa posterità si dovrà sempre costituire un curatore , incaricato di sostenere , e difendere i di lei diritti , e conosciuto sotto il nome di curatore della posterità .

## §. 6.

Secondo l'origine sopraindicata dei fedecommissi il dominio del patrimonio fedecommissario è diviso tra il possessore del fedecommissario , ed i di lui successori in modo , che a questi ultimi spetta il dominio diretto del medesimo , ed al primo il dominio utile . Quindi

1. Il possessore del fedecommissario ha tutti i diritti , e tutte le obbligazioni del padrone utile . A lui compe-

Osservazioni  
generali intorno  
ai possessori  
di un fedecom-  
missario , ed intorno  
ai loro suc-  
cessori .



tono però tutti gli utili derivanti dai beni fedecommissarij, e dall'accessione, di cui egli può disporre a suo arbitrio, e quindi anche impegnarli, ma dee all'opposto portarne tutti i pesi, i quali in conseguenza diminuiscono ipso facto gli utili.

2. I chiamati al fedecommissso, ossia i successori nel medesimo hanno all'opposto il diritto

- a Di esigere il deposito giudiziale dei chirografi appartenenti al fedecommissso;
- b Di denunziare al giudice la cattiva amministrazione de' beni fedecommissarij, e tanto a questo riguardo, quanto per la sicurezza della sostanza del fedecommissso di prendere tutte le misure necessarie, e quindi anche di proporre un curatore comune per la difesa del fedecommissso, e della posterità;
- c Essi sopportano ogni diminuzione della sostanza del fedecommissso, avvenuta senza colpa del possessore del medesimo; e si accresce loro del pari ogni accessione (§§. 629. 630. 631. 632. Cod. civ.).

#### §. 7.

Divisione dei  
fedecommissi.

Ogni fedecommissso presuppone un fondo gravato dal vincolo fedecommissario (vincolo fideicommissi). Questo fondo consiste o in una realtà, o in denaro, ossia in un capitale. Quindi ne nasce la divisione dei fedecommissi in fedecommissi reali, o pecuniarij.

#### §. 8.

Che cosa sia  
un fedecommissso reale.

Il fedecommissso reale è quello, il di cui fondo consiste in una realtà, di cui il possessore temporario ha il dominio, ossia la proprietà utile, ma senza poter intaccare il fondo stesso, ossia la sostanza.

## §. 9.

Dalla regola, che il possessore del fedecommissso non possa intaccarne la sostanza, sono eccettuati a senso della legge stessa i seguenti casi: Eccezioni da questa regola.

1. Il possessore del fedecommissso può col consenso dei cointeressati al fedecommissso, e coll'approvazione dell'istanza fedecommissaria trasmutare il fedecommissso reale, ossia l'immobile fedecommissario in un fedecommissso pecuniario, ossia capitale, e quindi trasmutare anche i beni dominicali in beni rusticali. Volendo intavolare un tale cambiamento, ne dee fare la domanda in iscritto all'istanza fedecommissaria, adducendone i motivi. La detta istanza comunicherà questa domanda ai chiamati al fedecommissso, non che ai curatori del medesimo, e della posterità per riportarne il comune loro parere, ovvero ordinerà una sessione coll'intervento di tutte queste persone. Se le medesime sono d'accordo, che si faccia la proposta trasmutazione del fedecommissso reale in un fedecommissso pecuniario, si venderanno le realtà fedecommissarie all'asta pubblica, e s'impiegherà il prezzo ricavato o in fondi pubblici, ovvero presso privati colla sicurezza legale e prammatica, e tanto nell'uno, quanto nell'altro caso si farà prenotare il vincolo fedecommissario sopra il nuovo fedecommissso pecuniario (§§. 633. 634. 637. Cod. civ., e Decr. aul. 25. marzo, e 21. maggio 1781., e Patente 18. ottobre 1792.).
2. Il possessore del fedecommissso può permutare in tutto, o in parte i fondi fedecommissarij con altri fondi; ma anche in questo caso egli dee presentarne la domanda all'istanza fedecommissaria assieme alla stima dei beni fedecommissarij, e di quelli, coi quali questi



si vogliono permutare. L'istanza sentirà, come si diss e di sopra, anche intorno ad una tale permuta i chiamati al fedecompresso, ed il curatore costituito al medesimo, ed alla posterità, e deciderà con decreto a seconda del loro consenso, o della loro opposizione, ponderandone la ragionevolezza, od irragionevolezza, e salvo il ricorso; in caso poi, che il decreto sia favorevole alla domanda, si dovrà far prenotare il vincolo fedecommissario, di cui verranno aggravati i fondi ricevuti in permuta (§§. 633. 634. 637. Cod. civ.).

3. Il possessore del fedecompresso può aggravare di debiti la terza parte dei beni fedecommissarij; ma in questa terza parte deggionsi imputare tutti i pesi inerenti sotto qualunque titolo al bene fedecommissario, cosicchè abbiano a rimanere due terze parti affatto libere. La terza parte aggravata verrà depurata mediante il pagamento del cinque per cento da farsi ciascun anno a fronte del debito, di cui essa fu onerata. Anche in questo terzo caso, come nei due antecedenti, il possessore del fedecompresso dovrà presentarne la domanda all'istanza fedecommissaria, producendo la stima del fondo, e provando, che nulla ostante il debito, di cui si vuole aggravare il fedecompresso, due terze parti del medesimo ne restano del tutto libere. Per questo oggetto non è necessario il consenso dei chiamati al fedecompresso, o de' curatori, bastando la sola approvazione dell'istanza fedecommissaria (§§. 635. 636. 637. Cod. civ.).

#### §. 10.

Formolario della detta domanda.

La domanda di poter aggravare un fedecompresso potrebbe presentarsi secondo il qui appresso formolario:

Di fuori :

Inclito Imp. Reg. Giudicio provinciale .

Francesco Barone de Goldenberg abitante al N. . . . .  
per il permesso di poter aggravare di fior. 30000. la sua  
casa fedecommissaria N. . . . . esistente in questa città .

Di dentro :

Inclito Imp. Reg. Giudicio provinciale .

Come apparisce dall'allegato , lett. A , io possedo in questa città la casa N. . . . . vincolata da fedecommissario , e come risulta dalla lett. B , stimata fior. 90000. L'estratto dalle tavole provinciali , lett. C , prova , ch'essa non di altro è aggravata , che del vincolo fedecommissario , e quindi a senso di legge essa può essere onerata di fior. 30000. , ch'è la terza parte del di lei valore . Abbisognando io appunto di questa somma , supplico , che piaccia all'Imp. Reg. Giudicio provinciale di permettermi di prendere a prestito questi fior. 30000. e di assicurarli sopra la detta casa , dichiarando , che in vece del 5 per cento all'anno importante la somma di fior. 1500. , affine di depurare più presto il fedecommissario , pagherò in isconto annualmente fior. 2000. in due rate , ciascuna di fior. 1000.

. . . li . . .

Francesco Barone di Goldenberg .



## §. 11.

Decreto sopra  
questa domanda.

Il Giudicio decreterà sopra di questa domanda quanto segue: „ Si accorda al sig. Ricorrente di poter prendere „ a prestito fior. 30000. sopra la sua casa aggravata dal „ vincolo fedecommissario, e situata in questa città sotto il N. . . . , ingiungendogli però di depurare questo „ fedecommissario secondo la sua offerta, pagando in isconto di questo debito fior. 2000. all'anno, e ciò in due „ rate una a s. Michele, e l'altra a s. Giorgio di fiorini 1000. ciascuna. Il ricorso passi agli atti, ed il presente decreto sia intimato al sig. Ricorrente. ”

## §. 12.

Si deggiono effettuare esattamente i pagamenti a depurazione del fedecommissario.

A fine di conservare quanto è possibile nella sua integrità il fedecommissario, l'istanza fedecommissaria si farà un rigoroso dovere d'invigilare con tutta l'attenzione, che i pagamenti a depurazione del fedecommissario vengano effettuati puntualmente, e quindi qualora il possessore del medesimo non fosse esatto nel farli, lo dovrà stringere senza alcuna indulgenza all'osservanza di questo suo dovere, ricorrendo, se fia d'uopo, ai mezzi compulsivi ordinarj, ed in caso alla sequestrazione delli redditi (Deer. aul. 21. gennajo 1791.).

## §. 13.

Se si possano cambiare i termini dei pagamenti di depurazione.

Siccome a seconda della diversità delle circostanze può avvenire di leggieri, che il possessore del fedecommissario non sia in istato di fare alle epoche prescritte i dovuti pagamenti in isconto del capitale, di cui fu aggravato il fedecommissario, così in un tal caso egli dovrà presentare lo stato delle cose in una separata esposizione all'istanza fedecommissaria, la quale secondo il suo parere, ma nulla ostante solo per gravi motivi potrà concedere un più lungo termine (§. 638. Cod. civ.).

§. 4.

Questa domanda potrebbe farsi ad un di presso secondo il seguente formulario: Formulario di una tale domanda.

Di fuori:

Inclito Imp. Reg. Giudicio provinciale.

Francesco Barone de Goldenberg abitante al N. . . . .  
domanda di poter pagare soli fior. 1000. all'anno in vece  
di annui fior. 2000. a titolo di depurazione del suo fedecom-  
messo Goldenberg.

Di dentro:

Inclito Imp. Reg. Giudicio provinciale.

È stato accordato al sottoscritto, come risulta dalla  
lett. A, di poter aggravare di fior. 30000. il suo fedecom-  
messo Goldenberg a condizione, che sconti questo debito  
con fior. 2000. all'anno. Pel tratto di 12 interi anni egli  
ha adempiuto ogni anno a questo suo dovere, ed avendo  
quindi pagati a depurazione del suo fedecommissso fiori-  
ni 24000., non va debitore verso il medesimo, che della  
somma di fior. 6000. Ora, come lo prova il certificato del  
Capitanato circolare, lett. B, la sua Signoria di Golden-  
berg è stata talmente devastata da una inondazione, che  
non solo egli ebbe a soffrire una sensibile diminuzione  
de'suoi redditi, ma dovette inoltre sottomettersi a delle  
gravissime spese per rimetterla nello stato florido di pri-  
ma; fine ch'egli non conseguirà se non nel corso di mol-  
ti anni. Quindi gli riesce impossibile di pagare fior. 2000.  
all'anno per depurare il suo fedecommissso. Ciò nondi-



meno egli è disposto per il resto di fior. 6000. di pagarne la metà cioè fior. 1000. all'anno in due rate di fior. 500. l'una, cioè la prima a s. Giorgio, e la seconda a s. Michele, e però egli prega l'inelito Imp. Reg. Giudicio, che sia contento di approvare questo modo di depurare il detto suo fedecompresso.

. . . li . . .

Francesco Barone de Goldenberg.

§. 15.

Decreto sopra  
questa domanda.

Nel caso, che il Giudicio accordi quanto viene domandato, pronunzierà il seguente decreto: „ Attese le circostanze addotte dal sig. Supplicante, gli si accorda di „ poter estinguere il residuo suo debito verso il fedecom- „ messo di fior. 6000., pagando, in vece di fior. 2000. „ annui, fior. 1000. in due rate semestrali, ciascuna di „ fior. 500., cioè a s. Giorgio l'una, e l'altra a s. Michele. „ Passi questa supplica agli atti, ed il presente decreto sia intimato al sig. Ricorrente. ” Se poi il Giudicio fosse di avviso, che i motivi addotti non porgano una ragione sufficiente di portare un qualche cambiamento nel modo, e nel tempo di depurare il fedecompresso, il di lui decreto dirà: „ Non avendo provato in alcun „ modo il sig. Ricorrente gl'infortunj da lui addotti nella sua supplica in appoggio dei cambiamenti domandati per la depurazione del fedecompresso N. N., non „ può essere esaudito. ”

§. 16.

Particolare beneficio legale per  
il possessore del  
fedecompresso.

La legge accorda inoltre al possessore del fedecompresso il particolare beneficio legale non solo di poter aggravarlo di una terza parte un'altra volta, abbisognando di

prendere sul medesimo del denaro dopo averlo depurato di quel debito, di cui l'aveva onerato, ma ben anco di riprendere a titolo di prestito una parte dei pagamenti fatti, quantunque non avesse ancora pagato interamente le rate del debito antecedente verso il fedecommesso. In questo caso però egli è tenuto non solo di continuare a pagare le rate del primo imprestito, con cui aggravò il fedecommesso, ma di estinguere anche il secondo mediante il pagamento del 5 per cento dell'importare di quest'ultimo. Mettiamo in maggior lume questa cosa coll'addurne un caso pratico. Supponiamo dunque p.e. che i fior. 30000., dei quali Pietro aggravò il suo fedecommesso, costituiscano appunto la terza parte, di cui esso poteva aggravarsi; che di questi fior. 30000. ne abbia pagati ed estinti fior. 20000. Ora se sopra il fedecommesso egli volesse prendere a prestito altri fior. 10000. (il che gli è permesso dalla legge, perchè il suo debito non verrebbe ad eccedere la terza parte di fior. 30000., di cui esso può essere aggravato), egli dovrà non solo continuare ad estinguere col 5 per cento il primo residuo suo debito, ma ben anche il secondo dei detti fior. 10000. con altri fior. 5 per cento fino all'estinzione totale della somma, di cui aggravò il fedecommesso (§. 639. Cod. civ.).

#### §. 17.

Morendo il possessore del fedecommesso aggravato senza averlo prima depurato, l'obbligazione di depurarlo interamente passa al successore nel caso, che il defunto lo abbia aggravato col consenso del Giudice, e pagato regolarmente le rate. Se all'opposto il defunto fosse ancora debitore di una, o più rate, il successore è soltanto tenuto per le medesime, in quanto esse non possano soddisfarsi col patrimonio libero, ossia coi beni allodiali del suo antecessore (§. 640. Cod. civ.).

A chi passi l'obbligazione di depurare il fedecommesso.



## §. 18.

*Se i creditori  
fedecommissarij  
vengano pagati  
sulla sostanza  
del fedecommes-  
so.*

Il pagamento in estinzione del debito, ancorchè in-  
rente sul fedecommissso col consenso del Giudice, può  
esigersi dal creditore fedecommissario non sulla sostanza  
del fedecommissso, ma soltanto sulle rendite di esso (§.  
642. Cod. civ.).

## §. 19.

*Che cosa siano  
i fedecommissi  
pecuniarij.*

I fedecommissi pecuniarij, ossia in denaro sono quei  
capitali posti a frutto in un pubblico fondo, ossia presso  
di un privato sotto il vincolo fedecommissario, di cui  
l'interinale possessore del fedecommissso ne ha il domi-  
nio utile, e ne percepisce quindi gl'interessi vita sua du-  
rante, senza però poterne di regola intaccare la sostanza.

## §. 20.

*Debbonsi debi-  
tamente assicu-  
rare.*

Altre volte questi fedecommissi in denari dovevansi  
investire in un fondo pubblico. Ora questa prescrizione  
non è più in vigore, ed i fedecommissi in denaro si pos-  
sono oggigiorno investire ad arbitrio o in fondi pubblici,  
ovvero presso dei privati colla sicurezza legale e pram-  
matica, colla sola eccezione da osservarsi anche presen-  
temente, che i capitali fedecommissarij, i quali vengono re-  
stituiti, deggionsi sempre porre ad interesse in un fondo  
pubblico (Decr. aul. 8. luglio 1791., 19. agosto 1791.,  
Patente 18. ottobre 1792., Decr. aul. 4. ottobre 1796., e  
23. febbrajo 1798.).

## §. 21.

*Anche i fede-  
commissi in de-  
naro possono es-  
sere aggravati.*

Abbiamo detto al §. 19., che il possessore interinale  
del fedecommissso in denaro può bensì percepire gl'inte-  
ressi del medesimo, ma non può di regola intaccarne la  
sostanza, ossia il capitale stesso. Questa regola va sog-  
getta ad una eccezione fondata nella legge stessa, cioè il  
possessore del fedecommissso in denaro, egualmente co-  
me il possessore del fedecommissso in realtà può aggra-

varne la terza parte a condizione però, che lo depuri di mano in mano, restituendo annualmente il 5 per cento di quella somma, di cui aggravò il fedecommesso, e rimettendolo così nella sua integrità. Si dee però in tal caso ben distinguere (e la distinzione è importante) i fedecommissi in denaro investiti in un fondo pubblico da quelli investiti presso dei privati. Riguardo ai primi, cioè a quelli, che sono investiti in un fondo pubblico, non si può darne la disdetta per la terza parte, che si vuole aggravare, ma il possessore di un tale fedecommesso ha il diritto di prendere ad imprestito da privati del denaro sopra una terza parte del medesimo, e d'ipotecare la terza parte del fedecommesso investito in un fondo pubblico in guisa, che il creditore può esigere il pagamento non solo sui frutti di questa terza parte, ma, non pagando il debitore (il possessore del fedecommesso) a tempo debito giusta la promessa fatta, anche sopra i frutti dell'intero capitale fedecommissario, onde conseguire in tal guisa di mano in mano l'intero pagamento di quanto gli si dee per il suo imprestito. All'opposto riguardo ai fedecommissi investiti presso di un privato si può dare al medesimo senz'altro la disdetta di una terza parte, ben inteso però, che il possessore del fedecommesso in denaro, sia poi il medesimo investito presso di un fondo pubblico, o presso privati, dee sempre aver riportato prima il consenso dell'istanza fedecommissaria di poterlo aggravare di una terza parte (Patente dei 3. aprile 1787., e 24. aprile 1788., Decr. aul. 19. giugno 1788., e 14. luglio 1788., finalmente 16. marzo, e 23. aprile 1789., e §. 635. Cod. civ.).

## §. 22.

Per altro anche riguardo ai fedecommissi in denaro, non altrimenti che riguardo a quelli in realtà nella terza par-

Continuazione



te aggravata deggionsi imputare tutti i pesi inerenti sotto qualunque titolo al fedecompresso, il quale, come si è detto di sopra, vuol essere depurato col pagamento di un cinque per cento all'anno. Anche per aggravare il fedecompresso in denaro è necessario il consenso dell'istanza fedecommissaria, ma non quello dei chiamati al fedecompresso, o dei curatori, e per motivi importanti la suddetta istanza può a suo arbitrio abbreviare, o prolungare i termini per la depurazione del fedecompresso.

## §. 23.

Avvi anche una specie di quasi fedecommissi.

Oltre i fedecommissi in realtà, ed in denaro havvene una terza specie, che si vorrebbero chiamare *quasi fedecommissi*. L'essenza di questa specie di fedecommissi si è, che delle cose preziose, cioè dell'oro, dell'argento, delle gioje sottoposte dal fondatore al vincolo fedecommissario ne può bensì far uso qualcuno della famiglia, ma però senza avere il diritto di disporre della sostanza. Io chiamo questi fedecommissi *quasi fedecommissi*, perchè essi non rendono un frutto, o interessi ordinarij, come i fedecommissi in realtà, o in denaro; ma servono però a mettere in vista in certe occasioni solenni lo splendore della famiglia.

## §. 24.

Se possa essere intaccata la sostanza di questi fedecommissi.

Anche riguardo a questi *quasi fedecommissi* la regola riferita di sopra, che non si possa disporre della loro sostanza, va soggetta a due eccezioni, cioè:

- a Le cose preziose sottoposte al vincolo fedecommissario possono vendersi, e convertirsi in un fedecompresso in denaro col consenso del loro possessore, del chiamato al fedecompresso, e del curatore del fedecompresso, e della posterità;

*b* In occasione degl' imprestiti volontarj di guerra era permesso di comprendere nell'imprestito l'argento fedecommissario, ma le obbligazioni, che venivano spedite per tali imprestiti, dovevansi depositare giudizialmente, come beni fedecommissarj (Decr. aul. 17. maggio 1793.) .

### §. 25.

Il vincolo fedecommissario di qualunque specie di fedecommissario cessa del tutto, Quando si sciog-  
ga il vincolo  
fedecommissario

*a* Allorchè si dee presumere, che non esista più alcuno dei chiamati al fedecommissario. Per lo scioglimento però del vincolo fedecommissario oltre il consenso del padrone utile, e di tutti i chiamati al fedecommissario da citarsi con editto, si richiede anche quello del curatore della posterità, e l'approvazione del Giudice .

*b* Allorchè il fedecommissario stesso è perito interamente, e senza speranza, che possa essere ristabilito;

*c* Allorchè tutte le linee chiamate nell'istrumento della fondazione sono morte senza speranza di successori. In questo caso il dominio diretto si congiunge col dominio utile, ed il possessore può disporre del fedecommissario ad arbitrio (§§. 644. 645. Cod. civ.).

### §. 26.

Per ogni fedecommissario viene nominato un apposito relatore. Acciocchè questo relatore abbia sempre presente tutto ciò, che vi ha rapporto, vogliono le leggi, ch'egli debba tenere un libro, ossia manuale del fedecommissario, di cui è relatore. Questo libro, o manuale conterrà le seguenti rubriche, cioè : Doveri del Re-  
latore di un fe-  
decommissario .

*a* Il vero stato del fedecommissario,



- b* I beni vincolati da fedecommissso, colle relative annotazioni,
- c* Il nome del possessore del fedecommissso,
- d* Il nome del curatore del fedecommissso,
- e* I pesi del fedecommissso,
- f* Le depurazioni da farsi, finalmente
- g* Tutte le emergenze relative al medesimo.

## §. 27.

Formulario di  
un tal manuale.

Di formulario per un tal libro, ossia manuale potrebbe servire il controscritto :

## §. 28.

Continuazione.

Il relatore del fedecommissso dee tenere questo manuale colla massima esattezza, e per accertarsene il Presidente se lo farà presentare più volte all' anno. Il relatore dirigerà specialmente la sua vigilanza sopra le depurazioni, se ve ne sono da farsi, e risultando dal suo manuale, che il possessore è in mora riguardo alle medesime, riferirà subito la cosa in pieno consiglio, onde possano prendersi le necessarie misure ( Instruz. dei 9. settembre 1785. Parte I. §. 41. ).

Stato del fedecommissso.	Nome del possessore del fedecommissso.	Nome del Curatore.	Nome dei beni fedecommissarij.	Pesi del fedecommissso.	Depurazioni da farsi.	Emergenze del fedecommissso.
È stato fondato l'anno 1710 se- condo il fine ap- parente dall' i- strumento in- scritto nelle Imp. Reg. Tavole pro- vinciali.	Francesco Barone de Goldenberg.	N. N.	N. N.	Giusta il consenso avutone fiori- ni 30000.	Col pagamento annuo del 5 per cento.	I pagamenti fatti per la depura- zione ascendono a fior. 24000.



Name	Rank	Company	Regiment	Service	Remarks
John A. Smith	Private	Company A	1st Infantry	1861-1862	Discharged
James B. Jones	Private	Company B	2nd Infantry	1861-1862	Discharged

## CAPO SESTO.

## DEL CONSENSO AL MATRIMONIO.



## §. 1.

Non potendo il minore sottoporsi validamente da per se solo ad alcuna obbligazione, ne risulta naturalmente, ch'esso è anche incapace di contrarre un valido matrimonio; al quale effetto, finchè vive il di lui padre legittimo, è necessario il di lui consenso. Che se questo di lui genitore legittimo o non è più in vita, ovvero per cause fisiche, o morali non è capace di rappresentarlo, per la validità del matrimonio del minore oltre il consenso del tutore è necessario anche quello dell'istanza pupillare (§. 49. Cod. civ.).

Se i minori  
possano con-  
trarre valida-  
mente matri-  
monio.

## §. 2.

Se il tutore del pupillo approva il matrimonio, che questo ultimo pensa di contrarre; se, essendo lo sposo un garzone artista tanto di età maggiore, quanto minore, ottenne dall'autorità politica il permesso di ammogliarsi, il minore, ovvero il tutore per lui domanderà all'istanza pupillare il permesso di accompagnarsi, ossia il così detto consenso al matrimonio.

Continuazione.



## §. 3.

Formulario di Questa domanda potrà essere fatta p. e. secondo il seguente formulario :  
una tale domanda :

Di fuori :

Inclito Magistrato .

Francesco Grüber , garzone sarte , abitante al N. . . .  
domanda , che gli sia accordato di ammogliarsi con Teresa Wagner .

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

L'Allegato, lett. A, prova, che il sottoscritto ha ottenuto il permesso dall'autorità politica di accompagnarsi con Teresa Wagner, figlia di Francesco Wagner di qui. Approvando questo matrimonio tanto il padre della sposa, quanto Giuseppe Schott, sarte di qui, e tutore del sottoscritto, egli prega l'inclito Magistrato (Giudicio), che gli piaccia di dare a questo effetto anche il suo consenso, e di ordinare a tale effetto una sessione .

. . . . li . . . .

Francesco Grüber .

## §. 4.

Il Giudice in vista di questa domanda ordinerà una sessione coll' intervento dei cointeressati, cioè del minore, del di lui tutore, della di lui madre, s'è ancora in vita, della sposa, e secondo le circostanze dei di lei genitori, o tutore. In questa sessione esso dovrà rilevare:

Come si proceda  
in questo proposito.

1. Se il pupillo sia effettivamente sottoposto a quel Giudicio, il che apparirà dal decreto della tutela da prodursi dal tutore, ovvero dalla relazione della suggestione eseguita sopra la facoltà del padre del pupillo.
2. Se tutte le anzidette persone cointeressate acconsentano a questo matrimonio. Per convincersi poi, che il minore contrae volontariamente questo matrimonio, se lo dovrà sentire separatamente, e dopo che tutti gli altri cointeressati saranno partiti. In tale incontro gli si farà presente, di quanta importanza siano ed il passo, ch'egli avvisa di fare, ed i pesi e doveri del matrimonio; indi se lo interrogherà, se acconsenta volontariamente, e senza essere forzato da chi che sia a questo matrimonio, e se creda di essere nel medesimo felice.
3. Che patrimonio abbiano gli sposi, ovvero che cosa siano in istato di guadagnarsi, onde potersi convincere, se in questo matrimonio potranno procacciarsi il necessario sostentamento; finalmente
4. Si dovranno prendere anche i debiti provvedimenti riguardo ai beni, e concertare il contratto matrimoniale o a voce, prendendolo a protocollo, ovvero presentandolo in iscritto: a questo effetto si avrà per norma:
  - a Che se gli sposi non hanno alcun patrimonio, e nemmeno la speranza di conseguirne per via di una qualche



eredità, basta, che si stipuli la comunione generale dei beni, compreso il caso del conseguimento di una qualche eredità;

- b All'opposto se il minore ha un patrimonio suo proprio, o la speranza di conseguirne uno mediante una eredità, il contratto matrimoniale verrà stipulato secondo il maggior vantaggio del pupillo. In ogni caso però verrà esclusa la successione a comune ad una eredità, e si stipulerà soltanto una comunione particolare dei beni, la quale non abbia ad estendersi, se non a quanto gli sposi guadagneranno durante il matrimonio.

### §. 5.

Decreto.

Se, terminata la sessione coi cointeressati, l'istanza pupillare in vista del comune loro consenso e dei motivi addotti crede di dover accedere al consenso del tutore, e quindi di dare anche il suo consenso al matrimonio, come pure di approvare il contratto matrimoniale, che le venne presentato, pronunzierà il seguente decreto:

„ Sentiti li cointeressati, si accorda al minore N. N. di  
 „ potersi ammogliare con N. N., e si approva del pari  
 „ il contratto matrimoniale presentato in quest'oggi.  
 „ (Questo contratto dovrà essere presentato in triplo so-  
 „ pra la prescritta carta bollata, sottoscritto debitamen-  
 „ te, e corredato dell'inventario dei beni di ambidue gli  
 „ sposi). Questa domanda passi agli atti, e sia intimato  
 „ al Ricorrente il presente decreto. Et vide Computiste-  
 „ ria (Libro pupillare).” S'intende da se, che avendosi stipulato la comunione universale dei beni, non è necessario di presentare un inventario dei medesimi.

### §. 6.

Si può anche negare il consenso al matrimonio.

Se l'istanza pupillare giudicasse, che il matrimonio non è bastevolmente vantaggioso, potrà negare il suo assenso al medesimo, non altrimenti che lo avrebbe nega-

to il padre, se fosse ancora in vita; la parte, che si crederà perciò aggravata, potrà però interporre il suo ricorso contro un tale decreto, che potrebbe essere p. e. concepito nei seguenti termini: „ Essendo il Ricorrente ancora in età troppo tenera, e risultando inoltre, che col suo patrimonio egli non è in istato di mantenere una famiglia, o di guadagnarsi il pane, non si può per ora accordargli quanto domanda. ”

## §. 7.

Vi possono essere dei casi, in cui, quantunque il padre del minore sia ancora in vita, nulladimante il Giudicio, trattandosi del consenso al matrimonio, può, e dee prenderne parte. Questi casi sono :

Casi, nei quali, anche vivendo il padre, il Giudicio prende parte nei consensi matrimoniali.

1. Quando il padre ricusa di dare il suo assenso al matrimonio del figlio minore. In questo caso il figlio, ovvero la persona, che vuol contrarre seco lui il matrimonio, oppure il di lei rappresentante espone la cosa in iscritto all'istanza personale del padre. Questa dovrà sentirlo; e nel caso, che trovi irragionevoli i motivi, pei quali egli ricusa di dare il suo assenso, cercherà di rimuoverlo amichevolmente da questo suo divisamento, e se non potrà conseguire questo suo intento, deciderà la cosa con decreto, contro del quale vi è luogo al ricorso.

2. Allorchè il padre ha perduto a senso delle leggi o del tutto, o almeno per qualche tempo la patria potestà, il che avviene,

a Quando egli trascura di mantenere, e di educare i figli;

b Quando perde l'uso della ragione;

c Quando viene dichiarato prodigo;



d Quando è stato condannato al carcere per più di un anno;

e Quando emigra di proprio arbitrio;

f Quando è assente da più di un anno senza aver fatto conoscere il luogo di sua dimora. In tutti questi casi si deputa ai figli minori un tutore, e, volendo essi contrarre un matrimonio, si domanda il consenso di questo tutore, e dell'istanza pupillare, e non quello del padre.

3. Al figlio minore illegittimo viene deputato in ogni caso un tutore, e però nel caso del matrimonio di questo figlio illegittimo è necessario il consenso di questo tutore, e dell'istanza pupillare, ma non quello del padre naturale.

4. Se uno straniero minorenni voglia contrarre matrimonio in questi Stati, e non possa produrre il necessario consenso di suo padre, se ne darà parte in iscritto al Giudice di questi Stati, a cui sarebbe soggetto il detto minore secondo la sua condizione, e la sua dimora, il quale nominerà uno, che lo rappresenti (un tutore), e quest'ultimo dichiarerà innanzi a questo Giudice il suo consenso, o dissenso circa il matrimonio. Vale lo stesso, se il minore forestiero non avesse il padre, ma però un tutore nel paese estero, e non potesse produrre il di lui consenso, e quello dell'istanza estera, cui è personalmente soggetto (§§. 49. 50. 51. 176. 177. Cod. civ.).

#### §. 8.

Come trattandosi del matrimonio di un minore sia da determinarsi la dote, e la contrad-

Maritandosi una minorenni, la quale abbia dei beni propri, il di lei padre, qualora sia ancora in vita, le assegnerà la dote sopra di questi beni. S'esso è morto, spetta al tutore il fare questo assegno dotale; nell'uno, e nell'altro caso però l'assegnazione di dote dovrà essere

sottoposta all'istanza pupillare per riportarne la di lei approvazione. Dicasi lo stesso di uno sposo minore riguardo alla contraddote. Se il padre, ovvero secondo le circostanze il tutore non volesse fare questa disposizione, ovvero s'essi stabilissero una dote, o una contraddote troppo tenue; ovvero finalmente, supposto il caso, che il minore non avesse beni proprj, o questi non fossero sufficienti, se il padre, la madre, o gli avi ricusassero di costituire coi beni proprj la dote, o la contraddote, ovvero di contribuire a costituirla, in tutti questi casi il minore, o la parte, che vuole congiungersi seco lui in matrimonio, o finalmente il loro rappresentante possono implorare il braccio del Giudice. In vista di una tale domanda dovrà appuntarsi una giornata per sentire il padre, e secondo le circostanze il tutore, i genitori (gli avi) del minore, onde comporre la cosa all'amichevole, ovvero, ciò non riuscendo, determinare giudizialmente l'importo della dote, o della contraddote, nel che fare il Giudice prenderà in considerazione lo stato delle facoltà dei genitori, e la condizione dello sposo. Trovandosi una o l'altra parte aggravata dalla decisione giudiziale, potrà interporre il suo ricorso al tribunale superiore (§§. 114. 143. 1219. 1220. 1221.).

## §. 9.

Osservisi inoltre, che trattandosi della dote, della contraddote, o dell'assegno vedovile di una persona costituita sotto tutela, o curatela, i tutori, ed i curatori deggiono procurare, per quanto è possibile, che sia data cauzione per la dote, contraddote, od assegno vedovile dei loro curandi, e che non possono dispensare da questa cauzione senza il consenso dell'istanza pupillare (§. 1245. Cod. civ.).

Continuazione



## §. 10.

Prescrizione  
per i consensi  
matrimoniali  
per l'Ungheria.

S'egli avvenisse, che un pupillo nativo delle Provincie ereditarie tedesche volesse contrarre matrimonio in Ungheria, il consenso al medesimo dee prima essere legalizzato dal Consiglio d'Appello, e poscia rimesso alle parti, perchè il Clero ungherese di qualunque confessione ha ordine di non dare la benedizione nuziale ai minori appartenenti alle Provincie ereditarie tedesche, se non presentano all'istanza pupillare il consenso al matrimonio legalizzato dal rispettivo Consiglio d'Appello (Decr. anl. 4. ottobre 1807.).

## §. 11.

Formulario di  
un decreto in  
proposito.

Il decreto, con cui sarà dato il consenso al matrimonio di un pupillo delle Provincie ereditarie tedesche, che vuole maritarsi in Ungheria, sarà in conseguenza per modo di esempio concepito come segue: „ Sentite le parti cointeressate, si accorda, che la pupilla N.N. di qui possa contrarre matrimonio con N.N., oste in Presburgo, approvando nello stesso tempo il patto nuziale, che quanto possiedono gli sposi di presente, o possederanno in avvenire debba appartenere loro in comunione. La presente domanda passi agli atti, e questo decreto verrà con apposita relazione sottomesso all'Eccelso Consiglio d'Appello per essere dal medesimo legalizzato, e poscia intimato alla parte. ” Et vide Computisteria (Libro pupillare).

## §. 12.

Formulario della  
relazione al  
Consiglio d'Appello.

Per formulario della relazione al Consiglio d'Appello, onde riportarne la suddetta legalizzazione, potrebbe servire il seguente:

Di fuori :

Eccelso Consiglio di Appello.

Relazione del Magistrato (Giudicio) N. N.

Con cui gli si sottomette per la legalizzazione il consenso di questa pupilla N. N. onde passare a matrimonio in Ungheria .

Di dentro :

Eccelso Imp. Reg. Consiglio di Appello  
dell' Austria inferiore.

Avendo questa pupilla N. N. riportato il qui annesso consenso , lett. A , per maritarsi con N. N. , oste in Presburgo , non si manca di sottometterlo all'Eccelso Consiglio di Appello per la legalizzazione .

li . . .

N. N. Presidente .

N. N. Consigliere .



## §. 13.

Continuazione. Il Consiglio di Appello farà apporre la sua legalizzazione all'atto stesso del consenso, e lo rimanderà poi con decreto al tribunale di prima istanza, il quale decreterà in vista del medesimo quanto appresso : „ Passi „ agli atti, e l'annesso consenso legalizzato dall'Eccelso „ Consiglio di Appello sia intimato al ricorrente. Et vi „ de Computisteria (Libro pupillare). ”

## CAPO SETTIMO.

DELLE SEPARAZIONI DALLA TAVOLA, E DAL LETTO,  
E DEI DIVORZJ.

## §. I.

Quantunque il matrimonio, considerato anche semplicemente come contratto civile, obblighi ambedue i coniugi all'adempimento dei doveri contratti col medesimo, e quantunque in conseguenza in questo, come in ogni altro contratto nè l'una, nè l'altra delle parti abbia il diritto di esimersene, ma anzi possa astringere quella, che vi mancasse, all'osservanza di quanto ha promesso; ciò nondimeno le leggi, considerando, che vi possono essere dei casi, in cui col lasciar sussistere lo stretto vincolo tra marito e moglie si offenderebbe l'equità, e la giustizia, furono sollecite di trovare i mezzi, che producessero il salutare effetto di trarre i coniugi da uno stato violento, e di non essere costretti di continuare ulteriormente in una comunione, che ripugna alla loro volontà, ovvero che riesce loro apertamente di pregiudicio. Questi mezzi sono le separazioni, ed i divorzj, di cui le prime ( le separazioni ) non isciolgono il vincolo matrimo-

Che cosa siano  
le separazioni,  
e che cosa i di-  
vorzj.



niale, ma però producono l'effetto, che i conjugj non convivono assieme, ed in comunione, e gli ultimi (i divorzj) disciolgono e la comunione, ed il vincolo stesso del matrimonio.

### §. 2.

Di quante specie siano le separazioni.

Le separazioni sono di due specie, cioè:

1. Quelle che si fanno per consenso di ambedue le parti, che voglionsi separare dalla tavola, e dal letto;
2. Quelle, cui una delle parti, anzichè acconsentirvi, vi si oppone.

### §. 3.

Separazione volontaria da una, e dall'altra parte.

Se ambedue le parti vanno d'accordo di volersi separare dalla tavola, e dal letto, deggiono prima di tutto notificare la loro risoluzione di separarsi, ed i motivi, che a ciò fare le inducono, alla persona incaricata della cura delle loro anime (e quindi secondo la diversità dei culti al loro Paroco, al loro Pastore, al loro Pope, al loro Rabbino), il quale dovrà richiamare alla mente di questi conjugj le promesse reciproche fatte solennemente al momento dell'unione in matrimonio, ed inculcare loro seriamente le dannose conseguenze della separazione. Queste ammonizioni dovranno ripetersi per tre diverse volte. Se riescono inefficaci, la persona incaricata della cura d'anime dee rilasciare alle parti l'attestato scritto, col quale dichiara, che nullaostante le ammonizioni fatte loro tre volte, esse persistono nel desiderio di separarsi. Quindi i due conjugj debbono presentare al giudice ordinario la domanda di separazione assieme a questo attestato (§§. 103. 104. 105. 132. Cod. civ.).

## §. 4.

Una tale domanda potrebbe p. e. presentarsi secondo Formulario di  
il seguente formulario : una tale do-  
manda.

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Pietro Schmid, negoziante di qui , e la di lui moglie ,  
Maria Anna, abitanti al N. . . . domandano, che venga  
assunto a protocollo il reciproco loro consenso di separar-  
si dalla tavola e dal letto .

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Li sottoscritti, dopo avere stabilito di comune accordo  
di separarsi dalla tavola, e dal letto, presentaronsi a tale  
effetto al loro Paroco, dal quale riportarono il certifica-  
to, lett. A. Siccome essi non hanno figli, e siccome sono  
di perfetta intelligenza, e di accordo intorno ai beni tem-  
porarj, così pregano, che piaccia all'inclito Magistrato  
(Giudicio) di far assumere a protocollo questo loro reci-  
proco consenso ed accordo di separarsi dalla tavola, e  
dal letto .

li . . .

Pietro Schmid.

Anna Schmid.



## §. 5.

In vista di questa domanda il Giudice dovrà appuntare una giornata, citando ambidue i coniugi a comparire personalmente nella medesima. Se questi innanzi a lui confermano di essere fra di loro d'accordo tanto sulla separazione, quanto sulle condizioni relative ai beni, ed al mantenimento, e se non esistono figli minori dei detti coniugi, concederà senz'altro la separazione domandata, e ne farà annotazione negli atti giudiziali, assumendo a protocollo la dichiarazione fatta dai coniugi. Essendovi all'opposto figli minori, il Giudice, nulladimante che i coniugi siano d'accordo intorno alla separazione, ed intorno alle condizioni relative ai beni, ed al mantenimento, si farà presentare dai coniugi le disposizioni, che fecero di comune accordo per l'educazione, e per il mantenimento di questi loro figli, e secondo le circostanze o approverà, o cambierà queste disposizioni, in una parola egli provvederà d'ufficio pel mantenimento di questi figli, ritenendo per norma, che i figli maschi fino all'età di quattro anni compiuti, e le femmine fino a quella di sette anni egualmente compiuti deggiono darsi in cura ed in educazione alla madre, a meno che gravi motivi, desunti principalmente dalla causa, che diede luogo alla separazione di letto, e di mensa, non richiedano una disposizione diversa. Per altro le spese dell'educazione sono in ogni caso a carico del padre (§. 105. 142. Cod. civ.).

## §. 6.

*Continuazione.*

Assunta a protocollo la dichiarazione dei coniugi, che sono d'accordo intorno alla separazione dalla mensa e dal letto, ed intorno alle condizioni relative ai beni, ed al mantenimento, e spianata ogni cosa riguardo al mantenimento, ed all'educazione dei figli, se ve ne sono, il che dovrà pure essere assunto a protocollo, qualora la

relativa dichiarazione non sia stata presentata in iscritto, il giudizio pronunzierà ad un di presso il seguente decreto sopra la presentatagli domanda di separazione : „ At-  
„ tesa la dichiarazione di ambidue i ricorrenti, dettata a  
„ protocollo, di voler vivere d'ora innanzi separati dalla  
„ mensa, e dal letto, visto il certificato parrocchiale da  
„ loro in proposito prodotto, ed avuto in considerazione,  
„ ch'essi sono d'accordo sulle condizioni relative ai beni,  
„ non che intorno al mantenimento, ed all'educazione  
„ dei loro due figli, Francesco e Giuseppe Schmid, aven-  
„ do convenuto, che i medesimi abbiano il mantenimen-  
„ to, e l'educazione presso della madre, e che il padre,  
„ Pietro Schmid, le pagherà l'annua somma di fir. 400.,  
„ cioè fior. 100. ogni tre mesi anticipatamente, sborsan-  
„ dole la prima rata entro giorni . . ., si approvano per  
„ parte di questo Giudicio le anzidette disposizioni ri-  
„ guardo ai figli, e si concede la domandata separazione.”  
Se la convenzione contenente le disposizioni riguardo all'educazione, ed al mantenimento dei figli fosse stata presentata in iscritto, il giudice la esaminerà ponderatamente, e qualora trovasse, ch'essa non è vantaggiosa per i figli, la riformerà d'ufficio, a meno che le parti non acconsentissero di farlo volontariamente, nel qual caso il decreto dovrebbe dire : „ In vista dell'attestato parroc-  
„ chiale prodotto dai ricorrenti, e della loro dichiara-  
„ zione dettata a protocollo di voler vivere d'ora innanzi  
„ separati dalla mensa e dal letto, e di essere d'accordo  
„ intorno alle condizioni relative ai beni, si concede la  
„ domandata separazione, approvandosi contemporanea-  
„ mente la convenzione stipulata relativamente all'edu-  
„ cazione, ed al mantenimento dei loro figli, e presen-  
„ tata oggi, la quale dovrà conservarsi e custodirsi nel-  
„ la Registratura.”



## §. 7.

Che cosa debba osservarsi, trattandosi della separazione di un minore.

Il conjuge minorenni, o soggetto a curatore può da solo, e senza il consenso del suo tutore, e dell'istanza pupillare acconsentire alla separazione, ma per le convenzioni relative al patrimonio, ed al mantenimento ed educazione dei figli si richiede il consenso di chi lo rappresenta, e dell'istanza pupillare (§. 106. Cod. civ.).

## §. 8.

Secondo caso della separazione.

Se una parte non vuole acconsentire alla separazione, e se l'altra ha dei legittimi motivi d'insistervi, deggiono anche in questo caso premettersi le amichevoli ammonizioni dell'individuo incaricato della cura d'anime da replicarsi tre volte. Riuscendo queste infruttuose, o ricusando la parte incolpata di comparire innanzi alla persona incaricata della cura d'anime, quest'ultima rilascerà un attestato intorno a questa circostanza, e la domanda di separazione corredata di questo attestato, e dei motivi, pei quali si domanda la separazione, dovrà presentarsi al Giudice ordinario, ch'è obbligato d'investigare questa cosa ex officio, e di pronunziarne la sua decisione. A seconda delle circostanze egli può anche prima della decisione accordare un separato conveniente luogo di dimora alla parte, che si trovasse in pericolo (§. 107. Cod. civ.).

## §. 9.

Continuazione.

I motivi, per i quali il Giudice può ammettere la separazione, nullaostante che l'uno dei conjugi ricusi di acconsentirvi, sono i seguenti:

- a Se la parte convenuta è stata giudicata rea di adulterio, o di qualche delitto;
- b S'essa abbia abbandonato maliziosamente il conjuge querelante, o siasi data a vivere disordinatamente in

guisa, che una parte considerevole del patrimonio del conjugue querelante, o i buoni costumi della famiglia siano posti in pericolo;

c Per insidie pericolose tese alla vita, o alla salute;

d Per gravi mali trattamenti, o per ripetute afflizioni d'animo a seconda dei diversi rapporti delle persone molto sensibili;

e Per costanti difetti corporali, congiunti a pericolo di contagione (§. 109. Cod. civ.).

### §. 10.

Se in questo caso il conjugue convenuto non si oppone soltanto alla separazione, ma muove delle contestazioni anche riguardo ai beni, ed al mantenimento, ed educazione dei figli, il Giudice ordinario dee procurare di comporre amichevolmente le contese; ma se ciò non gli riesce, rimanderà le parti alla via ordinaria, ed assegnerà intanto d'ufficio il conveniente mantenimento al conjugue querelante, ed ai figli (§. 108. 117. Cod. civ.).

Se nascano differenze intorno ai beni, od al mantenimento dei figli.

### §. 11.

Egli è in libertà dei conjughi separati di riunirsi nuovamente; la riunione però dovrà essere partecipata al foro ordinario (giudice personale).

Se i conjughi separati si possono riunire.

### §. 12.

La domanda dell'assoluto scioglimento del matrimonio, in forza del quale si discioglie non solo la comunione tra i conjughi, ma ben anche il vincolo matrimoniale stesso, non dee essere presentata al giudice personale, ma sempre, e di qualunque condizione, o Religione siano i conjughi, al Giudicio provinciale del paese, in cui abitano i medesimi. Questo scioglimento presuppone sempre un matrimonio valido; e siccome varj sono i casi di un tale scioglimento di matrimonio, così ne tratteremo

Come si proceda, trattandosi del divorzio, ossia dell'assoluto scioglimento del matrimonio.



partitamente in quanto che hanno influenza nell'Ufficio Nobile .

§. 13.

Primo caso  
dello sciogli-  
mento del ma-  
trimonio.

Il primo caso dello scioglimento del matrimonio si è la dichiarazione di morte di uno dei coniugi. Questo caso può verificarsi senza riguardo alla diversità del culto, e quindi anche per i Cattolici; conciossiachè quantunque il vincolo del matrimonio contratto validamente fra persone cattoliche non si disciolga, se non colla morte di uno dei coniugi, nullaoostante anche riguardo ad essi egualmente, come riguardo a quelli, che professano qualunque altra Religione, la legale dichiarazione di morte di uno dei coniugi, andando congiunta con tali circostanze, che non lascino alcun dubbio ragionevole intorno alla morte dell'assente, può dare motivo di promuovere la domanda dello scioglimento del matrimonio. In questo caso il coniuge superstite dee presentare al Giudicio provinciale del luogo del suo domicilio la domanda di dichiarazione di morte del coniuge assente, provando, ch'è trascorso il tempo prescritto dalla legge, e che havvi ogni ragione di credere, che l'assente sia morto effettivamente. In vista di questa domanda il Giudicio provinciale deputa un curatore per rintracciare l'assente, e questi viene citato entro il termine di un anno per mezzo di editto da pubblicarsi tre volte nelle gazzette, e se occorre, anche in quelle forestiere del paese, ove si credesse, che potesse trovarsi, coll'aggiunta, che se durante questo tempo esso non comparirà, o in altro modo p. e. mediante una lettera scritta al tribunale, o al curatore, non darà prove di essere in vita, si passerà alla dichiarazione di morte. Scorso infruttuosamente questo termine edittale, sulla rinnovazione d'istanza per parte del coniuge abbandonato si delega il procuratore del fisco, od

altra persona intelligente e proba alla difesa del matrimonio, e, compiuta la discussione, si decide, se la domanda debba, o no essere accordata. Il decreto, con cui essa viene negata, può essere subito intimato alla parte; all'opposto la concessione non si notifica subito all'impetrante, ma si sottomette alla decisione suprema per mezzo del tribunale superiore; e solamente quando giungerà dal supremo tribunale, essa sarà intimata alla parte. Riguardo al formulare della domanda, e dell'editto noi ci riferiamo a quelli del tutto simili, da noi addotti nel Capo terzo di questa parte, sulla traccia dei quali, mutandovi ciò, che dee essere mutato, sarà facile lo stendere anche quello per il caso presente (§. 111-114. Cod. civ.).

## §. 14.

Il secondo caso dello scioglimento di un matrimonio valido non può aver luogo, che riguardo ai Cristiani accattolici, permettendo loro la legge secondo i principj della loro Religione di chiederlo per gravi motivi, i quali sono:

Come si proceda.

- a Se uno dei conjugi è reo di adulterio, o di altro delitto, per cui sia stato condannato alla pena del carcere almeno per cinque anni;
- b Se abbia abbandonato maliziosamente l'altro conjugé, e se, essendo ignoto il luogo di sua dimora, non sia comparso entro un anno dopo la pubblica giudiciale citazione;
- c Le insidie pericolose alla vita, o alla salute dell'altro conjugé;
- d I gravi ripetuti maltrattamenti;
- e Avversione invincibile, per cui l'uno e l'altro dei conjugi desideri lo scioglimento del matrimonio.



## §. 15.

Continuazione.

Anche in questo secondo caso la domanda per lo scioglimento del matrimonio dee essere presentata al Giudizio provinciale del luogo del domicilio dei coniugi; si delega il procuratore del fisco, od altra persona intelligente e proba alla difesa del matrimonio, e, compiuta la discussione, si decide, se la domanda debba, o no essere accordata: in una parola la procedura è del tutto eguale a quella indicata di sopra al §. 13., dovendosi soltanto rimarcare, che domandandosi lo scioglimento del matrimonio a motivo di un'avversione invincibile, non se lo accorda subito, ma deesi prima sperimentare la separazione di letto, e di mensa per un tempo corrispondente alle circostanze, anzi la medesima secondo le circostanze sarà da tentarsi più volte; e solamente alloraquando tutti questi esperimenti saranno riusciti inefficaci, persistendo ambedue le parti nel volere lo scioglimento del matrimonio, il medesimo verrà accordato (§. 115. Cod. civ.).

## §. 16.

Terzo caso  
dello sciogli-  
mento del ma-  
trimonio.

Il terzo caso dello scioglimento di un valido matrimonio ha luogo riguardo agli Ebrei, allorchè il marito dà alla moglie il libello di ripudio, ed essa lo accetta; in breve allorchè apparisce, che lo scioglimento si fa di reciproco libero consenso: debbono però a tale effetto insinuarsi i coniugi prima al loro Rabbino, o maestro di Religione, cui spetta di procurare la riconciliazione con ammonizioni seriissime; e nel solo caso, che queste riescano inutili, rilascia loro l'attestato scritto in prova, ch'egli ha adempiuto al suo ufficio, e che nulladimante tutte le sue cure le parti non poterono rimuoversi dal loro proposito (§. 133. Cod. civ.).

## §. 17.

In questo caso ambidue i coniugi debbono presentare la loro domanda al Giudicio provinciale del distretto, in cui hanno il domicilio, producendo l'anzidetto attestato del loro Rabbino, ossia maestro di Religione, e pregando, che in vista di questo libero e vicendevole loro consenso, e del libello di ripudio da rilasciarsi dal marito si voglia dichiarare disciolto il matrimonio. Se il Giudicio provinciale, che dovrà sentire ambedue le parti personalmente, credesse non essere ancora perduta ogni speranza di riconciliazione, non pronunzierà subito il divorzio, ma rimetterà la decisione ad un altro tempo proporzionato alle circostanze, p. e. a sei mesi, e, spirati questi, anche ad un'altra epoca. Tanto nel caso, che questo sperimento riesca inutile, quanto se fino dal principio risulti non esservi luogo a speranza di riconciliazione, e se ambedue le parti dichiarano avanti il tribunale medesimo di dare, ed accettare di libero consenso il libello di ripudio, questo libello si ritiene valido in diritto, e quindi si pronunzierà con decreto, che il matrimonio è sciolto (§. 134. Cod. civ.).

## §. 18.

Se in occasione dello scioglimento del matrimonio nascessero contestazioni intorno ai beni esistenti, intorno alla separazione del patrimonio, od intorno al mantenimento de' figli, il Giudicio provinciale, ch'è sempre l'istanza competente riguardo allo scioglimento del matrimonio, le rimanderà sempre al foro personale dei due coniugi, il quale dovrà procurare previamente di comporre amichevolmente, e qualora ciò non gli riesca, deciderle con sentenza come ogni altra lite, assegnando intanto il conveniente mantenimento alla moglie, ed ai figli (§. 117. Cod. civ.).

Come si pre-  
ceda.

Se nascono liti  
riguardo al pa-  
trimonio, ed  
al mantenimen-  
to dei figli.



## §. 19.

Che cosa debba osservare il Giudicio provinciale in tutti i casi dello scioglimento del matrimonio.

Il Giudicio provinciale, dichiarando sciolto un matrimonio, ne darà parte al Governo, rimarcando nella sua relazione, ove sia stato contratto il matrimonio, ed in qual luogo sia stato iscritto nei libri matrimoniali, affinchè esso Governo possa prendere le misure ulteriori, perchè lo scioglimento venga notato nello stesso libro, e nello stesso luogo, ove fu iscritto il matrimonio (§. 122. Cod. civ.).


## §. 20.

Se i coniugi divorziati possono di nuovo riunirsi.

Se i coniugi, sciolti dal vincolo matrimoniale, vogliono nuovamente congiungersi, la riunione, essendo da considerarsi come un nuovo matrimonio, dee eseguirsi, come se non avesse mai esistito, osservate le solennità prescritte dalla legge per la conclusione del contratto matrimoniale (§. 118. Cod. civ.).

## CAPO OTTAVO.

## DELLE TASSE NELL'UFFICIO NOBILE.



## §. 1.

La tariffa delle tasse in affari dell' Ufficio Nobile emanata li 13. settembre 1787. ordina espressamente, che ciascuno di qualunque siasi stato, condizione, religione, o rango debba essere trattato in egual modo rispetto alle tasse giudiziali nell' Ufficio Nobile, e quindi non vi debba essere alcuna differenza nemmeno fra i sudditi austriaci, e quelli di un estero dominio, che fossero complicati in una lite.

La tariffa delle tasse giudiziali è obbligatoria per tutti.

## §. 2.

La tassa dovrà sempre pagarsi da quella parte, ad istanza della quale sarà seguita una spedizione, una ordinanza, una intimazione, od un altro provvedimento giudiziale. Solamente nel caso, che venga preso un provvedimento giudiziale sopra una istanza presentata a vantaggio di un pupillo, la tassa dovrà pagarsi col patrimonio del medesimo.

La tassa dee pagarsi dalla parte istante.



## §. 3.

Le tasse sono  
diverse.

Le tasse sono divise in quattro classi secondo la diversità delle loro rubriche, e l'importo delle medesime varia del pari secondo la diversità delle rubriche, e delle classi.

## §. 4.

Quali siano le  
4 classi.

Le anzidette quattro classi sono le seguenti:

*Prima classe.* Se il patrimonio ereditario, pupillare, o soggetto a curatela, detratti i debiti liquidi, ammonta per lo meno a fior. 20000., ovvero se il Giudicio agisce d'ufficio in un affare particolare, l'oggetto del quale sia di un valore almeno di fior. 4000.

*Seconda classe.* Se il patrimonio ereditario, pupillare, o soggetto a curatela, detratti i debiti liquidi, ammonta per lo meno a fior. 10000., ovvero se il Giudicio agisce d'ufficio in un affare particolare, l'oggetto del quale sia di un valore almeno di fior. 2000.

*Terza classe.* Se il patrimonio ereditario, pupillare, o soggetto a curatela, detratti i debiti liquidi, ammonta per lo meno a fior. 5000., ovvero se il Giudicio agisce d'ufficio in un affare particolare, l'oggetto del quale sia di un valore almeno di fior. 1000.

*Quarta classe.* A questa quarta classe appartengono tutti i casi, i quali non sono espressamente compresi in una delle tre classi antecedenti.

## §. 5.

Quando non si  
paghi alcuna  
tassa.

Alloraquando però il patrimonio ereditario, pupillare, o soggetto a curatela, detratti i debiti liquidi, non importa almeno fior. 100., non si paga alcuna tassa. Non pagano del pari alcuna tassa negli affari particolari quelle persone, le quali mediante un attestato della loro Superiorità, o in altro modo degno di fede avranno fatto

constare della loro povertà, cioè, che niente possiedono oltre il necessario per il loro sostentamento.

### §. 6.

Per il solo fine di derminare la tassa non si potrà mai passare ad un'apposita stima, ma, non esistendone una fatta per altri titoli, i beni dominicali verranno tassati secondo l'importo inscritto nei catasti dominicali, e le altre realtà secondo il valore risultante dall'ultimo istrumento di compera, dall'immissione nell'eredità, o dagli altri ultimi atti di cambiamento di possesso, secondo i quali furono levate le tasse dominicali o quelle mortuarie.

A motivo delle tasse non si dee fare alcuna stima.

### §. 7.

Se un contratto contiene più punti, ovvero più obbligazioni contratte vicendevolmente, oppure s'è stato fatto per più anni, sarà accumulata l'intera somma dell'importo delle vicendevoli obbligazioni per tutti gli anni, che dee durare il contratto, e la tassa dovrà computarsi secondo il complesso totale dell'oggetto dell'affare.

Come si debba computare la tassa, se il contratto contiene più punti.

### §. 8.

Finchè una massa ereditaria, alla quale sono chiamati più eredi, ovvero una massa soggetta a tutela, o curatela, di cui esistono più proprietari, è indivisa, la tassa sarà calcolata secondo l'importo totale, ed all'incontro non verrà rilasciata che una sola spedizione soggetta a tassa.

Che cosa se si tratti di una massa indivisa.

### §. 9.

Le varie rubriche, alle quali colla Sovrana Patente delle tasse dei 13. settembre 1787. furono ridotti gli oggetti sottoposti a tassa, sono le seguenti:

Rubriche delle tasse.



*Prima Rubrica.*

*a* In questa Rubrica pagano:

La prima classe	:	.	.	Carantani	6.
La seconda	.	.	.	„	5.
La terza	.	.	.	„	3.
La quarta	.	.	.	„	2.

*b* A questa Rubrica appartengono:

1. Ogni decreto compartito dal Giudice sopra istanza presentata, e non compreso espressamente in una delle seguenti rubriche;
2. Ogni affissione di un editto;
3. Ogni intimazione di un ordine giudiciale. Quando però la intimazione dovrà seguire in un luogo, che sia distante un miglio, o più dalla sede del Giudicio, dovranno pagarsi al cursore carantani 15. per ogni miglio, compreso anche il ritorno.

*Seconda Rubrica.*

*a* In questa Rubrica pagano:

La prima classe	.	.	.	Carantani	30.
La seconda	.	.	.	„	15.
La terza	.	.	.	„	12.
La quarta	.	.	.	„	10.

*b* A questa seconda Rubrica appartengono :

1. L'evasione della dichiarazione di erede;
2. L'assunzione a protocollo giudiziale di un affare prodotto a voce;
3. La spedizione di un decreto per la deputazione di un tutore, o curatore, di un procuratore, ossia rappresentante di una massa ereditaria, ovvero di un cointeresato assente;
4. L'ordine, che sia prenotata una disposizione di ultima volontà nelle Tavole provinciali, o nei Registri civici;
5. La concessione dell'arresto sopra beni mobili;
6. La spedizione di un ordine giudiziale.

*Terza Rubrica.*

*a* In questa Rubrica pagano :

La prima classe	.	.	.	Carantani	40.
La seconda	.	.	.	"	20.
La terza	.	.	.	"	15.
La quarta	.	.	.	"	10.

*b* A questa Rubrica appartengono :

1. La spedizione di un editto d'incanto, o per rilevare lo stato dei debiti, o per citare un cointeressato ignoto, o per ammortizzare un documento, senza riguardo però, se l'editto debba venire affisso in più luoghi, e quindi se ne debbano fare più spedizioni;
2. Ogni lettera requisitoria, o remissiva ad un altro Giudice, ovvero ad una Superiorità.



3. Ogni ordine spedito ad un delegato giudiziale, ad un cursore, ad un perito, ad un tutore, ad un amministratore de' beni;
4. Ogni ordine intorno ad una approvazione giudiziale domandata dal tutore per ottenere, che il pupillo o curando possa cambiare luogo di dimora, per determinare il genere della di lui educazione, per mutare stato, per pagare delle spese, per alienare un bene pupillare, e per incassare una porzione del patrimonio pupillare;
5. Ogni vidimazione giudiziale della copia di un documento.

*Quarta Rubrica.*

*a* In questa Rubrica pagano :

La prima classe	.	.	.	Fior. 1.	kr.
La seconda	.	.	.	„	„ 30.
La terza	.	.	.	„	„ 20.
La quarta	.	.	.	„	„ 15.

*b* A questa Rubrica appartengono :

1. La spedizione di un documento giudiziale.
2. Il ricevimento di un giuramento.
3. Il decreto che debba farsi un deposito.
4. La spedizione sopra l'evasione finale di un conto.

*Quinta Rubrica.*

a In questa Rubrica pagano

La prima classe . . . .	Fior. 3 kr.
La seconda . . . .	„ 1 „ 30.
La terza . . . .	„ 1 „
La quarta . . . .	„ „ 45.

b Questa Rubrica ha luogo

1. Per la pubblicazione della disposizione di ultima volontà, sia essa poi contenuta in uno, o più documenti;
2. Per ogni giornata, in cui il Giudice, o il suo delegato, ovvero delegati, interviene p. e. per porre, o levare i sigilli nella ventilazione dell' eredità; per esaminare un testimonio nella sede del Giudicio, o nella di lui abitazione; per l'ispezione di un fondo appartenente ad una massa ereditaria, pupillare, o sottoposta a curatela; per la ricognizione di una scrittura; per la suggellazione stretta; per la formazione di un inventario; o per l'incanto di beni pupillari od ereditarij. Nel numero dei giorni si comprende anche il tempo impiegato nel viaggio. Del pari allorchè i delegati giudiziali deggionsi recare fuori del luogo della sede del Giudicio per eseguire le loro incombenze d'ufficio, la parte dee loro pagare la cibaria, e la vettura corrispondente al loro carattere. Ciò nullaostante per la formazione del protocollo, e per la relazione, ch'essi deggiono dare, non vi sarà alcuna spesa, e per le copie, che verranno rilasciate alle parti a loro istanza non si potranno domandare, che le competenze della scritturazione.



3. Per la ratifica di una transazione di un istrumento dotale, di un contratto di compera, di permuta, di locazione, di dozzina, od altro di qualunque siasi natura, il quale venga eretto in affari di tutela, di curatela, o di eredità.

*Sesta Rubrica.*

a In questa Rubrica pagano :

La prima classe . . . .	Fior. 12 kr.
La seconda . . . .	„ 6 „
La terza . . . .	„ 4 „
La quarta . . . .	„ 1 „

b Questa Rubrica ha luogo :

1. Riguardo all'ordine giudiziale per l'immissione nell'eredità.
2. Riguardo all'ordine giudiziale per l'immissione nei beni pupillari, quando un minore viene dichiarato maggiore, o quando viene dispensato dall'età.
3. Riguardo all'ordine finale per la divisione dei beni tra gli eredi, pupilli, curandi; per la separazione dei beni allodiali da quelli fedecommissarij, da quelli sottoposti a sostituzione, e da quelli aggravati di un legato; per il permesso di aggravare un fedecommissario; per la dispensa dal dovere di depurarlo a certe epoche, o con una data somma; e per la permuta di un fedecommissario, tanto se la disposizione giudiziale viene dettata in vista dell'unanime consenso delle parti cointeressate, quanto se viene pronunziata, attesa la discrepanza dei pareri delle dette parti.

*Settima Rubrica.*

Per ogni copia, che la parte domanderà al Giudice, dovrà pagarsi per ogni pagina nel tribunale della Capitale di ogni Provincia 4 carantani; e negli altri tribunali giudiziali fuori dei distretti delle Capitali 2 carantani: il Giudice però non perderà mai di vista il riguardo, che le parti non vengano aggravate da una troppo grande prolissità.

*Ottava Rubrica.*

a Per l'assunzione di un conto, detratti gl'interessi dei debiti, che esistessero, le competenze da pagarsi al Principe, le spese necessarie pel mantenimento dei beni pupillari, i pesi da pagarsi coi medesimi per l'assegnamento vedovile, legati, e pensioni in vita, si pagherà il 3 per cento dell'importo dei redditi a titolo di tassa pel rendimento di conti, la quale verrà esatta, come sopra, anche all'oraquando si rende il conto di un patrimonio indiviso, di cui una parte appartiene a maggiorenni.

b All'opposto dalla tassa di rendimento di conto sono esenti:

1. Tutti i conti di fondazioni;
2. I conti occorrenti in affari di concorsi;
3. Quei conti pupillari e di amministrazione, ove, detratto quanto si è detto di sopra, la rendita pura non ammonta che a fior. 300., ovvero meno;



4. Tutti i conti pupillari presso alle Superiorità locali delle Signorie. Oltre la tassa pei conti sopra esposta non si pagherà altra tassa per i rimarchi, e per gli schiarimenti dei conti, per la loro approvazione, e per l'assolutorio.

*Nona Rubrica.*

Per la custodia, ossia deposito giudiziale, che avrà luogo nell'Ufficio Nobile, si dovrà pagare nell'atto del rilascio della cosa depositata

- a* Per il denaro contante, e per le cose preziose (per queste ultime secondo la stima, ovvero secondo uno stato equitativo) mezzo carantano per fiorino.
- b* Per le obbligazioni un ottavo di carantano (Vedi §§. 4. 5. 6. Capo primo di questo volume).

§. 10.

Il supremo tribunale non esige tasse.

Siccome un affare dell'Ufficio Nobile non può essere portato al tribunale superiore, se non nel caso, che avendo il Giudice di prima istanza mancato ai suoi doveri d'ufficio, s'interponga per questo motivo contro di lui un gravame, e siccome in un tal caso il tribunale superiore procede d'ufficio, così il medesimo non esige alcuna tassa, ma osserva in vece, se il ricorso sia stato interposto temerariamente dalla parte, ovvero se effettivamente il Giudice di prima istanza vi abbia dato motivo, nei quai casi o la parte, o secondo le circostanze il Giudice verranno condannati ad una multa proporzionata da versarsi nel fondo delle tasse.

## §. 11.

Il Giudice dovrà annotare accuratamente l'importo della tassa sopra ciascuna pezza delle scritture sottoposte a tale pagamento, e la parte pagare al più presto l'annotato importo; ma non lo pagherà, che nelle mani del Giudice stesso, ovvero della persona giudiciale destinata da lui all'esazione delle tasse: in caso contrario dovrà essa parte rispondere al Giudice del non introito della tassa, quand'anche fosse provato il pagamento seguito nelle mani di un terzo.

Le tasse deg-  
gionsi pagare  
senza ritardo.

## §. 12.

A motivo di non seguito pagamento della tassa non si potrà sospendere alcuna disposizione, spedizione od intimazione giudiziale; ma si dovrà frattanto tenere nota dell'importo della tassa, e far entrare alla fine di ogni mese quelle, che non saranno state ancora pagate.

Per non essere  
stata pagata la  
tassa non si può  
sospendere al-  
cuna spedi-  
zione.

## §. 13.

A questo effetto è stata conferita al Giudice l'autorità di far avvertire per mezzo del cursore, dopo che sarà trascorso un mese, la parte che fosse in mora, che paghi la tassa entro gli otto giorni prossimi, e scorso infruttuosamente il termine di tale ammonizione, di far esigere le tasse non pagate nella via dell'esecuzione la più pronta. In conseguenza verrà ordinato al cursore di recarsi dal debitore moroso della tassa, e non pagando il medesimo, di portargli via tanto de'suoi mobili, quanto sarà l'importo della tassa. Questi mobili verranno poi venduti al prossimo incanto giudiciale, e se dal prezzo ricavato sopravanzasse qualche cosa oltre l'importo della tassa, questo soprappiù verrà restituito al proprietario.

Come si debba  
procedere con-  
tro i morosi nel  
pagare le tasse.

## §. 14.

Dovendosi adoperare dei periti negli affari dell'Ufficio Nobile, sarà in arbitrio del Giudice il determinare d'uf-

Come siano da  
pagarsi i periti.



ficio in ogni caso individuale, qual remunerazione loro si competa, avuto riguardo alla qualità dell'eseguita perizia, ed alla condizione dei periti stessi.

## §. 15.

Ove vengano  
versate le tasse.

Le tasse da pagarsi ai tribunali sovrani vengono versate nel fondo delle tasse; ai Magistrati nella cassa civica; alle Superiorità dominicali nella cassa delle rendite dominicali; ed ai Dinasti e Giurisdicenti nella propria loro cassa, essendo vietato a qualunque impiegato nell'amministrazione dell'ufficio di esigerle, se non in quanto che a seconda del regolamento stesso delle tasse egli può percepire una porzione delle medesime (Patente delle tasse dei 13. settembre 1787.).

## CAPO NONO.

## DEL BOLLO NEGLI AFFARI DELL'UFFIZIO NOBILE.



## §. 1.

Ogni petizione, partecipazione, o rappresentanza in affari dell' Ufficio Nobile dee essere presentata in carta col bollo da carantani sei (§§. 2. e 23. della Patente del bollo dei 5. ottobre 1802.).

Ogni domanda  
dee essere pre-  
sentata in carta  
bollata.

## §. 2.

Del pari ciascuna copia di un allegato di una tale petizione dee essere presentata in carta bollata, cioè col bollo da carantani 6, se non è vidimata; e s'è vidimata, col bollo di carantani 15. (§§. 22. e 23. della detta Patente, e Circolare 20. dicembre 1803.).

Come pure le  
copie degli al-  
legati.

## §. 3.

Dalla regola soprad detta e relativa al bollo degli allegati sono eccettuati i seguenti casi :

Continuazione.

- a Sono esenti dal bollo tutti gli allegati di una petizione, tendente ad ottenere una dilazione del termine al pagamento in affari di steura ereditaria, ovvero, che venga accettata in pagamento una obbligazione.



- b Per la prima copia giudiziale delle disposizioni di ultima volontà, siano esse poi vocali o in iscritto, e qualunque nome portino di testamento, codicillo od altro, serve di regola la qualità personale del testatore.
- c La prima copia legale dell'inventario, che viene rilasciata agli eredi, ovvero a quello, per il quale esso viene assunto, si regola secondo la somma del patrimonio depurato, cioè risultante, dopo che dal medesimo furono detratte tutte le passività apparenti all'atto, che si assume l'inventario. Ogni altra copia di un inventario non va soggetta, che al bollo di carantani quindici (§. 9. lett. i, §. 10. lett. g, §. 20. lett. a, §. 21. lett. g della detta Patente 5. ottobre 1802. Decr. aul. dei 31. marzo 1803., Circolare 1. ottobre 1804. e 28. dicembre 1808.).

## §. 4.

Come si regoli  
l'importo del  
bollo.

A qual classe debbasi riferire il bollo da adoperarsi in ogni caso, se lo desumerà dalla qualità o di quello, che rilascia il documento, ovvero di quello, negli affari del quale esso viene rilasciato, oppure dalla natura stessa del documento (§. 16. della detta Patente).

## §. 5.

Regola fonda-  
mentale.

Riguardo ai documenti, che deggionsi classificare secondo la qualità di quello, il quale li rilascia, o di quello, nei di cui affari essi vengono rilasciati, si osserverà il seguente principio: Ogni documento rilasciato da qualcuno nei proprj affari è sottoposto al bollo secondo la qualità personale di chi lo rilascia; ma nel caso opposto, in cui il documento venga rilasciato in affari altrui, il bollo sarà regolato secondo la classe della qualità personale di quello, per il quale il documento viene rilasciato.

## §. 6.

Trattandosi di donne, le mogli vengono contemplate secondo la qualità dei loro mariti.

Trattandosi di donne si contemplano i loro mariti.

## §. 7.

Se in chi rilascia un documento, ovvero in quello, nei di cui affari il documento viene rilasciato, concorrono più qualità, il bollo sarà regolato secondo la massima di queste qualità.

Concorrendo più qualità personali.

## §. 8.

Se il documento venisse rilasciato da più persone, le quali avessero diverse qualità tra di loro, la classe del bollo dovrà essere regolata secondo quella persona, la di cui qualità è la più distinta sopra quella delle altre.

Se il documento è spedito da più persone.

## §. 9.

La classe del bollo sarà regolata secondo la qualità delle persone, che rilasciano un documento, nei seguenti casi:

Riguardo a quali documenti servir debba di norma la qualità di chi li rilascia.

a La prima copia giudiziale delle disposizioni in iscritto di ultima volontà, perchè l'originale va esente dal bollo.

b Procure, e mandati.

c Le descrizioni dei confini tra diversi possessori nel caso di una controversia, imperciocchè le visite ordinarie dei confini, che di tempo in tempo si fanno dai rispettivi possidenti, e la memoria, che indi viene redatta, sono esenti dal bollo, qualora sopra delle medesime non nascano liti.

d I contratti intorno ad un oggetto, il di cui valore è indeterminato.

e I reversali in campagna.

f I reversali intorno ad una somma indeterminata.



- g* Le rinunzie, e le cessioni fatte non intorno ad una determinata somma, ma intorno ad una realtà, ad una servitù, o a diritti indeterminati nel loro valore.
- h* Rinunzie delle donne, e delle figlie, qualora l'obbligazione assunta non contenga una somma determinata.
- i* Le rinunzie delle figlie nobili.
- k* L'istrumento di una transazione estragiudiciale, in cui non venga determinata alcuna somma.
- l* I compromessi in un arbitro.
- m* La fondazione, od i cambiamenti di un maggiorato, o fedecompresso, qualora non esprimano una determinata somma.

## §. 10.

Riguardo a quali documenti servir debba di norma la qualità di quello, nei di cui affari vengono rilasciati.

La classe del bollo sarà regolata secondo la qualità delle persone, negli affari delle quali il documento viene rilasciato, nei seguenti casi:

- a* La prima copia giudiciale della disposizione vocale di ultima volontà, perchè l'originale va esente dal bollo.
- b* Le dichiarazioni d'erede.
- c* I certificati di morte.
- d* I decreti di curatela, come anche i documenti, che si rilasciano dai tutori in nome dei loro pupilli, ovvero riguardo alla maggiorennità di questi ultimi.
- e* I certificati delle seguite pubblicazioni matrimoniali.
- f* Le dispense degl'impedimenti matrimoniali.
- g* I certificati (fedi) di nascita, o battesimali.
- h* I certificati di matrimonio.
- i* Attestati, carte di congedo delle persone di servizio, e simili. Si rimarchi, che riguardo al bollo dei documenti compresi in questo §. sotto le lettere *a b c* dee servire di norma la qualità della persona del testatore;

di quelli sotto *lettera d* la qualità del minore, ossia curando; delle pubblicazioni e dispense dagl'impedimenti matrimoniali, quella dello sposo; delle fedi battesimali, la qualità del padre; e dei certificati di seguito matrimonio, quella del marito (Circolare 2 settembre 1804.).

## §. II.

I documenti, riguardo ai quali pel bollo dee servire di norma il valore dell'oggetto, pel quale vengono rilasciati, sono:

Riguardo a quali documenti pel bollo servir debba di norma il valore dell'oggetto.

- a* Gli assolutorj giudiciali, riguardo ai quali il bollo dovrà sempre essere regolato secondo la rispettiva somma di questi assolutorj (Circolare 9. aprile 1804.).
- b* Gli estratti, ed i conti degli artigiani, artisti e professionisti per merci somministrate, e per lavori.
- c* La liquidazione coi creditori.
- d* Gl'instrumenti di locazione, nei quali si prenderà per norma quella somma, che fu stipulata nell'istrumento. Qualora poi sia stata convenuta una somma annua per più anni, se la prenderà complessivamente per tutti gli anni onde determinare la classe del bollo.
- e* Gl'instrumenti di fedejussione.
- f* Le cessioni di una determinata somma, o di un valore determinato.
- g* Gl'instrumenti di cauzione.
- h* Le collazioni di benefiej ecclesiastici.
- i* Ricevute in materia di esecuzione al cursore relativamente ai beni del debitore consegnatigli.
- k* Divisioni in punto di eredità.
- l* Evasioni di conti rilasciate giudicialmente.
- m* Le note delle spese e promerenzze degli avvocati e pro-



curatori, in quanto che sopra le medesime viene quitato.

*n* Le quitanze per gli affitti di casa.

*o* Il libro domestico, che viene tenuto tra il padre, o direttore di famiglia, ed un negoziante, fabbricante, o professionista intorno a merci somministrate, o lavori prestati, solamente però allora quando essi vengono consegnati sottoscritti al pagatore come estratto o conto in vece di una quitanza, nel qual caso la vidimazione aggiuntavi va soggetta al bollo supplimentario secondo la classe dell'importo totale.

*p* Li patti nuziali, nei quali si dee accumulare l'importo delle condizioni reciprocamente pattuite ed applicarvi il bollo secondo la somma totale.

*q* Gl'inventarj, non però l'originale, che viene formato dal Giudicio, o da un'altra istanza in via d'ufficio, non andando esso soggetto ad alcun bollo, ma bensì la prima copia legale.

*r* Gl'istrumenti di compera, e vendita.

*s* I contratti di ogni sorta intorno ad una somma determinata, o un determinato valore, ritenendo sempre, che, qualora venissero stipulati per più anni, si dee accumulare l'importo di tutti gli anni della durata del contratto, e determinare il bollo secondo la somma totale.

*t* I documenti notarili intorno a denaro, o valore di denaro.

*u* Le costituzioni d'ipoteca.

*v* Le quitanze di ogni sorta.

*x* Gl'istrumenti di conti rilasciati giudizialmente.

*y* Le fondazioni di maggiorati, o fedecommessi, in quanto che contengano una determinata somma di capitale.

*z* Reversali, e rinunzie intorno a somme determinate.

- aa* Donazioni tra vivi , o per causa di morte .
- bb* Le stime , eccettuate quelle , che soglionsi fare sotto la pubblica direzione degli uffici dei pegni e simili .
- cc* Le obbligazioni , ossia chirografi .
- dd* Gl'istrumenti di una qualche fondazione , cioè tutti e tre gli originali (Decr. aul. 23. aprile 1807. §. 10. Capo 12. parte prima di quest'opera) .
- ee* Gl'istrumenti di permuta .
- ff* Gl'istrumenti estragiudiziali di un qualche accomodamento , ossia transazione intorno ad oggetti di un determinato valore .
- gg* Convenzioni intorno alle ventilazioni di eredità , e consegnazioni di eredità (Circolare 17. ottobre 1806.) .
- hh* Rinunzie delle donne intorno a somme determinate .
- ii* I documenti , che vengono rilasciati da impiegati pubblici , o da Superiorità intorno ad oggetti di un determinato valore .
- kk* Tutte le spedizioni dei Dicasteri aulici e provinciali , ovvero di altre cariche pubbliche , con cui viene accordato , o assegnato un salario , un aumento o soccorso , una pensione , una provisione , una remunerazione , una remissione di tassa e simili , ovvero con cui in via di grazia viene condonata una pena di contrabbando , od altra , ovvero una competenza legale in una determinata somma , ovvero con cui una carica partecipa all'altra , ch' ebbe luogo una o l'altra delle dette grazie , o favori .



Classi del bollo. Per altro il bollo è diviso nelle seguenti 14. classi :

Prima classe di carantani 3.

Per una somma di denaro di più di 12 carantani fino ai fiorini 5 valuta di Vienna .

Seconda classe di carantani 6.

Per una somma di denaro dai fiorini 5. fino ai fiorini 20. valuta di Vienna .

Terza classe di carantani 15.

Per una somma di denaro dai fiorini 20. fino ai fiorini 50. valuta di Vienna .

Quarta classe di carantani 30.

Per una somma di denaro dai fiorini 50. fino ai fiorini 100. valuta di Vienna .

Quinta classe di carantani 45.

Per una somma di denaro dai fiorini 100. fino ai fiorini 150. valuta di Vienna .

Sesta classe di fiorini uno .

Per una somma di denaro dai fiorini 150. fino ai fiorini 200. valuta di Vienna .

Settima classe di fiorini 2.

Per una somma di denaro dai fiorini 200. fino ai fiorini 400. valuta di Vienna .

## Ottava classe di fiorini 4.

Per una somma di denaro dai fiorini 400. fino ai fiorini 800. valuta di Vienna.

## Nona classe di fiorini 7.

Per una somma di denaro dai fiorini 800. fino ai fiorini 1400. valuta di Vienna.

## Decima classe di fiorini 10.

Per una somma di denaro dai fiorini 1400. fino ai fiorini 2000. valuta di Vienna.

## Undecima classe di fiorini 20.

Per una somma di denaro dai fiorini 2000. fino ai fiorini 4000. valuta di Vienna.

## Duodecima classe di fiorini 40.

Per una somma di denaro dai fiorini 4000. fino ai fiorini 8000. valuta di Vienna.

## Decimaterza classe di fiorini 80.

Per una somma di denaro dai fiorini 8000. fino ai fiorini 16000. valuta di Vienna.

## Decimaquarta classe di fiorini 100.

Ogni volta che la somma di denaro eccede i fiorini 16000. valuta di Vienna (Circolare 1. marzo 1811. e 10. ottobre 1812.).



## §. 12.

Se il documento consista in più fogli.

Il primo foglio di ogni documento sottoposto al bollo di una delle classi qui sopra accennate dee portare il bollo prescritto dalla medesima. Ma se il documento è composto di più fogli, il bollo degli altri sarà minore secondo le seguenti gradazioni :

- a* Ogni volta, che il bollo del primo foglio non oltrepasserà quello della sesta classe, cioè di fiorini uno, per gli altri fogli non sarà necessario, che quello di car. 3.
- b* Se il primo foglio porta il bollo di fior. 2., gli altri avranno quello di carant. 6.
- c* Se il primo foglio ha il bollo di fior. 4., gli altri avranno quello di carant. 15.
- d* Se il bollo del primo foglio è di fior. 7., quello degli altri sarà di carant. 30.
- e* Se il primo foglio è sottoposto al bollo di fior. 10., gli altri porteranno quello di fior. 1.
- f* Se il primo foglio ha il bollo di fior. 20., gli altri avranno quello di fior. 2.
- g* Se il primo foglio è soggetto al bollo di fior. 40., gli altri saranno sottoposti a quello di fior. 4.
- h* Se il bollo del primo foglio è di fior. 80., quello degli altri sarà di fior. 7., e finalmente,
- i* Ammontando il bollo del primo foglio a fior. 100., per gli altri fogli si adoprerà il bollo di fior. 10. (§. 15. della Patente del bollo).

## §. 14.

Prospetto tabel-  
lario.

Affinchè si possa comprendere in un solo colpo d'occhio quanto fu detto di sopra, abbiamo creduto opportuno di rappresentarlo in una tabella. Eccola.

Numero della Classe del Bollo.	Importo del Bollo.		Per un importo o somma di denaro ovvero in valore di denaro a valuta di Vienna.		Altri fogli oltre il primo.	
	F.	K.			F.	K.
1	—	3	Da più di car. 12	fino ai fiorini	5	—
2	—	6	— F. 5	—	20	—
3	—	15	— 20	—	50	—
4	—	30	— 50	—	100	—
5	—	45	— 100	—	150	—
6	1	—	— 150	—	200	—
7	2	—	— 200	—	400	—
8	4	—	— 400	—	800	—
9	7	—	— 800	—	1400	—
10	10	—	— 1400	—	2000	1
11	20	—	— 2000	—	4000	2
12	40	—	— 4000	—	8000	4
13	80	—	— 8000	—	16000	7
14	100	—	Oltre i — 16000	di qualunque importo	10	—



## §. 15.

Spiegazione  
più circostan-  
ziata delle va-  
rie classi dei  
bolli.

Egli è bensì fuori di ogni dubbio, che per norma del bollo di un documento dee servire la qualità personale di quello, il quale lo rilascia, ovvero di quello, nei di cui affari il medesimo viene rilasciato, p.e. trattandosi di una procura, di una fede battesimale, matrimoniale, di un certificato di morte e simili; ovvero il valore dell'oggetto del documento, p.e. trattandosi dei patti nuziali, di un istrumento di compera, di donazione e simili; ciò nullastante il bollo stesso è diverso secondo la diversità delle qualità personali di chi rilascia il documento, e secondo i diversi generi, e l'importo diverso dei documenti. Per questo motivo ci siamo determinati di ritornare alle classi del bollo, e di trattarne separatamente. (§. 23. Patente del bollo).

## §. 16.

Prima classe  
del bollo di  
Carantani tre.

Alla prima classe del bollo di Carantani 3 appartengono:

- a Tutti i documenti, che hanno per oggetto denaro, la di cui somma ecceda bensì i Kar. 12 valuta di Vienna, ma non quella di F. 5 della stessa valuta (Circolare 10 ottobre 1811).
- b I documenti consistenti in più fogli, il primo dei quali non importi un bollo maggiore di quello da F. 1.
- c Tutte le scritture nella procedura giudiziaria assieme alle copie degli allegati.

## §. 17.

Seconda classe  
di Carantani 6.

Alla seconda classe di kar. 6 appartengono:

- a Tutti i documenti, i quali hanno per oggetto denaro eccedente la somma di F. 5 fino ai F. 20.
- b I documenti consistenti in più fogli, il primo dei quali non importi un bollo maggiore di F. 2.

c Riguardo alla qualità personale appartengono a questa classe le seguenti persone :

1. Il personale, cui è affidata una qualche ispezione, ovvero altre persone di categoria inferiore, impiegate in un servizio pubblico, o privato.
2. I cursori di un ufficio.
3. I famigli dei birrai, e dei mugnai.
4. La gente di servizio nelle trattorie di campagna.
5. I servi d' ufficio, ed i carcerieri.
6. I garzoni degli artigiani, artisti, fabbricanti, manifatturieri.
7. I famigli di casa, e quelli destinati a scaldare le stufe.
8. I cacciatori semplici.
9. Gli apprendenti.
10. I servitori di livrea.
11. I religiosi laici.
12. I sacristani, ed inservienti delle chiese nei villaggi, nei borghi, e nelle terre.
13. I soldati semplici, ed i bassi-ufficiali.
14. I fattori di campagna.
15. Le persone di basso servizio.
16. I maestri di scuola nelle scuole triviali dei villaggi.
17. Gli operai, ed
18. in generale tutti quelli sudditi e contribuenti, i quali non appartengono espressamente ad un'altra classe del bollo.

d I documenti appartenenti a questa classe del bollo sono:

1. I certificati per i garzoni degli artigiani.
2. I passi dell' arte per i medesimi.
3. Le petizioni e domande di qualunque sorta, e dirette a tutte le cariche senza eccezione alcuna, le quali non vengono presentate per una decisione giudiziale in una



lite, ma solamente in Ufficio Nobile, ovvero in via politica, non che le copie di tutti i documenti ed allegati non vidimati, che occorreranno nell'Ufficio Nobile, o nella via politica.

4. Tutti i decreti di tutela senza differenza alcuna. (Circolare 30 marzo 1808.)
5. Gli estratti, e le copie dei protocolli intorno a varie querele, assunte in via politica o sopra altri oggetti.
6. Le spedizioni, ed i decreti, che vengono rilasciati dagli uffici circolari, dalle amministrazioni, o da altre cariche inferiori in via politica negli affari delle parti, e che non sono compresi espressamente in un'altra classe del bollo.
7. Tutti i documenti, e tutte le scritture, che non sono nè sottoposte ad un'altra classe, nè esenti dal bollo.

§. 18.

Terza classe di  
Carantani 15.

La terza classe del bollo di kar. 15 sarà applicata:

- a Per tutte le somme di denaro, ammontanti al di là dei F. 20 fino ai F. 50 valuta di Vienna.
- b Per tutti i documenti consistenti in più fogli di carta, il primo dei quali sia sottoposto al bollo di F. 4.
- c Riguardo alla qualità personale appartengono a questa classe:
  1. Gl'impiegati inferiori in servizio pubblico, o privato, i quali non appartengono espressamente ad una classe maggiore.
  2. Quelli, che hanno il diritto di borghesia nelle città protette, suddite a signoria, e nelle terre.
  3. Quelli che possiedono realtà dominicali, in quanto che sono sudditi.
  4. I cooperatori ecclesiastici, e cappellani, come pure tutti gli ecclesiastici, che non hanno un ufficio, o un carattere speciale.

5. I magistrati civili, ed i loro capi, cioè i borgomastri, i giudici civili, i viceborgomastri, i consiglieri civili, gli assessori e simili nelle città protette, in quelle soggette ad una signoria, e nelle terre.
  6. I maestri di scuola nelle città, e nelle terre, eccettuata la capitale della provincia.
  7. I sacristani, e gl'inservienti delle chiese nelle città provinciali, e nelle terre, eccettuata la capitale della provincia.
  8. Gli osti ordinarij in campagna.
- d I documenti, che appartengono a questa classe del bollo, sono :
1. Le patenti di cittadinanza (ossia borghesia) nelle città protette, sottoposte a signoria, e nelle terre.
  2. Le patenti di elezione in dette città, e terre.
  3. Le copie vidimate di ogni sorta.
  4. Tutte le lettere, che in causa di Parti una carica scrive all'altra.
  5. Le disdette, ossia denunzie estragiudiciali.
  6. Le relazioni in causa di Parti.
  7. I consensi, che dà una istanza di propria autorità, senza che v'intervenga la suprema approvazione.
  8. I passi di transito.
  9. Tutte le spedizioni delle grazie, ed altre concessioni, accordate dai dicasteri aulici, e che dai governi provinciali si trasmettono alle Parti; come del pari tutte quelle, le quali in via politica si fanno dai governi della provincia alle cariche, ed agli ufficj inferiori in causa partium.
  10. Gl'instrumenti di obbligazione reale, di cauzione, di difesa, e l'investitura di un feudo, che vengono rilasciati ai sudditi di una signoria in occasione del possesso del fondo signorile.



11. Gli estratti dai registri civici, e dalle tavole provinciali, non che i certificati di prenotazione, e di rango d'ipoteca. (Circolare 29 dicembre 1807.
12. Le requisitorie, che vengono rilasciate ad istanza di una parte da un giudizio, o dal governo; non sono però in questo caso soggette al bollo, che le disposizioni, le quali vengono date direttamente agli ufficj circolari, ed ai magistrati in proposito; ma non anche le così dette Circolari, ossia Corrende, che si rilasciano dagli ufficj circolari a tutte le Superiorità.
13. I così detti Spann-Fettel.
14. Le investiture feudali ed altre dei giudizi montanistici.
15. I certificati dei direttori delle scuole normali sopra gli esami intorno a qualunque oggetto delle dette scuole.
16. Gli attestati dei prefetti sopra gli esami in tutte le classi dell'umanità.
17. Tutte le dichiarazioni di possesso futuro, in quanto che altro non contengano, se non che qualcuno possa pervenire al possesso della realtà; ma se nelle medesime si rilascia anche la quitanza del prezzo ricevuto della cosa venduta, oltre al bollo di kar. 15., vanno anche soggette a quello, che importa l'intera somma del detto prezzo (Decr. aul. 31 genn. 1806, e Circolare 25 maggio 1804).

## §. 19.

Alla quarta classe di kar. 30 sono soggetti:

Quarta classe  
di Carantani 30.

- a Tutti i documenti rilasciati intorno ad una somma di denaro di più di F. 50, e fino ai 100 valuta di Vienna.
- b Tutti gli altri fogli di quei documenti, dei quali il primo foglio è soggetto al bollo di F. 7.
- c Riguardo alla qualità personale appartengono a questa classe.

1. I concepisti )
2. I consiglieri di ragionateria ) Presso i governi del-
3. Gli ufficiali di ragionateria ) la provincia, ed in
4. Gli ufficiali di cassa ) tutti gli altri uffici
5. Gli aggiunti ) pubblici, o privati.
6. I protocollisti )
7. I registranti, e cancellisti presso i dicasteri aulici,  
e provinciali, come anche presso le sovrane pubbliche,  
e private amministrazioni, capo-direzioni, inspezio-  
ni e simili.
8. Gli agenti di un negozio.
9. Gli ufficiali, ossia agenti di casa.
10. Gl'impiegati dei magistrati nelle città sovrane, e  
nella capitale della provincia, qualora non apparten-  
gano espressamente ad un'altra classe.
11. I parroci, ed individui in cura d'anime nelle città  
provinciali, ed in campagna senza differenza di religio-  
ne, come pure i cappellani militari (Circolare 22 no-  
vembre 1804).
12. I maestri di scuola, i sacristani, e gl'inservienti delle  
chiese nella capitale di una provincia.
13. Gli osti nelle città, e nelle terre, qualora non ab-  
biano il diritto di borghesia.
- d I documenti appartenenti a questa classe del bollo  
sono:
  1. Le patenti di dimissione degl'impiegati signoriali, e  
degli officianti, ossia agenti di casa.
  2. I passaporti per l'estero.
  3. Le spedizioni di risoluzioni in materie di grazia, rila-  
sciate di propria autorità ai dicasteri provinciali.
  4. Le risoluzioni degli uffici circolari, e delle amministra-  
zioni di rendite pubbliche in materie di grazia.
  5. Le patenti di esercitare come maestri un'arte o mestie-



re nelle città protette, o soggette a signoria, e nelle terre.

## §. 20.

Quinta classe  
di Carant. 45.

Alla quinta classe del bollo di carantani 45. sono sottoposti :

*a* Tutti i documenti, che hanno per oggetto una somma di denaro, eccedente i fior. 100 , fino ai fior. 150 valuta di Vienna.

*b* Riguardo alla loro qualità personale appartengono a questa classe :

- |   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| 1. I secretarj ,  | ) |                            |
| 2. Gli speditori ,  | ) |                            |
| 3. I registratori ,   | ) | Presso i dicasteri sovrani |
| 4. I tassatori ,  | ) | della Provincia, ed in     |
| 5. I protocollisti di consiglio ,   | ) | altri servigi pubblici, o  |
| 6. I cassieri ,   | ) | privati.                   |
| 7. I ragionati in capo  | ) |                            |
| 8. Gli assessori  | ) |                            |
|   |   |                            |
| 9. I concepisti ,   | ) |                            |
| 10. I consiglieri ragionati   | ) | Presso i dicasteri, ed uf- |
| 11. I controlori ,  | ) | fici aulici .              |
| 12. Gli aggiunti ,  | ) |                            |
| 13. I commissarj circolari ,  | ) |                            |
| 14. I cittadini, ossia borghesi nelle città sovrane ad eccezione della capitale della provincia .   |   |                            |
| 15. I magistrati, ed i loro presidenti, o capi, ed i consiglieri dei magistrati nelle città sovrane ad eccezione della capitale della provincia . |   |                            |
| 16. Gli ufficiali militari imp. reg.  |   |                            |
| 17. I parrochi, i decani, e gl'individui in cura d'anime nelle città capitali senza differenza di religione, ai qua-                              |   |                            |

li appartengono anche i superiori ecclesiastici di campagna (Circolare 22. novembre 1804).

28. Gl'impiegati economici di una signoria, i quali non appartengono espressamente ad un'altra classe.

c I documenti soggetti a questa classe sono :

1. Le patenti di cittadinanza, ossia del diritto di borghesia nelle città sovrane, eccettuata la capitale della provincia.
2. Le patenti di elezione per queste città.
3. I decreti di eligibilità per gl'impieghi di consigliere di magistrato, di borgomastro, o capo del magistrato, di viceborgomastro fuori della città di residenza, e della capitale della provincia.

#### §. 21.

Alla sesta classe di fior. uno appartengono:

- a Tutti i documenti relativamente a somme di denaro di un importo maggiore di fior. 150. fino ai fior. 200. valuta di Vienna. Sesta classe  
di fiorini 1.
- b Tutti gli altri fogli dei documenti, il primo dei quali è sottoposto al bollo di fior. 10.
- c Riguardo alla qualità personale appartengono a questa classe:
  1. Tutt' i capi di un ufficio, che hanno il titolo di capi-ufficio, direttori, ispettori, o amministratori, siano essi poi in servizio sovrano, pubblico, o privato, tra i quali sono anche compresi quelli, che dirigono una economia, una fabbrica, o un altro affare sotto il nome di amministratori, commissarj, e simili.
  2. I secretarj, )
  3. Gli speditori, )
  4. I registratori, ) Presso i dicasteri aulici.
  5. I tassatori, )
  6. I pagatori, )



7. I cassieri in capo )  
 8. I ragionati in capo ) Presso i dicasteri aulici.
9. I magistrati, ed i loro capi, o presidenti, consiglieri, ed i cittadini, o borghesi nella capitale di ogni provincia.
10. I maestri di posta.
11. I sensali approvati e giurati di borsa, o di merci.
12. Le patenti di esercitare come mastro un'arte, o mestiere nelle città sovrane fuori della capitale della provincia.
13. Le sentenze in revisione, ed
14. I pareri delle università in cause civili.
- d I documenti appartenenti a questa classe sono:
1. Le dispense dall'età minorennе (venia aetatis) per tutte quelle persone, le quali secondo la loro qualità personale non sono sottoposte ad una classe di un bollo maggiore.
2. I decreti di eleggibilità per l'ufficio di consigliere di magistrato, di borgomastro o capo, ovvero di vice-capo del magistrato nella capitale di una provincia, o nella città di residenza.

## §. 22.

Settima classe  
 di fiorini 2.

Alla settima classe di fior. 2. sono sottoposti:

- a I documenti, che hanno per oggetto una somma di denaro di un importo maggiore di fior. 200. fino ai fior. 400. valuta di Vienna.
- b Gli altri fogli di un documento, il primo dei quali sia soggetto al bollo di fior. 20.
- c Riguardo alla qualità personale appartengono a questa classe:
1. Tutti i nobili, tanto se la loro nobiltà è nazionale, quanto s'è estera;

2. I dottori, che hanno effettivamente riportato la laurea dottorale.
  3. I possessori proprietarj di una fabbrica.
  4. I conduttori d'imposizioni, o di beni.
  5. I negozianti all'ingrosso, i cambisti (banquieri) ed i consorti dei magazzini all'ingrosso.
  6. Gl' imp. reg. consiglieri attuali delle istanze politiche, e giustiziarie nelle provincie.
  7. Gli agenti di corte, ed i pubblici notai.
  8. I consiglieri titolari, aulici ed altri in servizio pubblico e privato.
  9. Gli ufficiali dello stato maggiore.
- d I documenti spettanti a questa classe sono :
1. Le spedizioni, che vengono rilasciate dai dicasteri aulici per sovrane concessioni di grazia alle istanze subalterne, o ad altre istanze auliche.
  2. I decreti, coi quali un dicastero aulico partecipa immediatamente ad una parte una tale sovrana concessione di grazia.
  3. Le patenti di cittadinanza, ossia borghesia, vale a dire i documenti, che si spediscono a quelli, ai quali è stato conferito un tale diritto nella capitale di una provincia.
  4. I consensi al matrimonio degli ebrei in genere.
  5. I diplomi del dottorato.
  6. I certificati di una università d'essere stata conferita qualcuno la laurea dottorale.
  7. Le patenti del diritto di esercitare come maestro un arte o mestiere nella capitale di una provincia.
  8. Le licenze di smerciare redditi pubblici per i trafficanti.
  9. Le patenti di elezione nella capitale di una provincia.



Classe ottava  
di fiorini 4.

Alla classe ottava di fior. 4. appartengono :

- a* Tutti i documenti, che hanno per oggetto somme di denaro, il di cui importo oltrepassa i fior. 400. fino ai fior. 800. valuta di Vienna.
- b* Tutti i documenti consistenti in più di un foglio, il primo dei quali paghi il bollo di fior. 40.
- c* Riguardo alla loro qualità personale sono soggetti a questa classe :
  - 1. Quelli, che possiedono in proprietà un bene dominicale.
  - 2. Gli arcipreti.
  - 3. Gli ecclesiastici, che godono i privilegj degli Stati provinciali.
  - 4. Gl'imp. reg. generali, e i consiglieri aulici attuali.
  - 5. I prevosti.
  - 6. L'ordine dei cavalieri in generale.
  - 7. I soprintendenti delle religioni non cattoliche.
  - 8. I soprintendenti delle fondazioni.
- d* I documenti, che appartengono a questa classe sono :
  - 1. I diplomi di nobiltà.
  - 2. Le nomine dei capitolari, degli arcipreti, e del clero, che gode i privilegj degli Stati provinciali.
  - 3. Le spedizioni, che vengono rilasciate ad una, o all'altra delle anzidette persone, esercitando i diritti maestatici colla sottoscrizione del Sovrano, ovvero col suggello maggiore dello Stato.
  - 4. Le risoluzioni del dicastero aulico in cose di grazia di un importo, o valore indeterminato.
  - 5. Le autorizzazioni di avere una fabbrica od un traffico.
  - 6. Le legittimazioni di un traffico per i negozianti nelle città protette, ed in quelle sottoposte ad una signoria, come pure nelle terre.

7. Le concessioni d'incolato, ovvero d'indigenato ad una persona nobile.
8. Le investiture, e gl'indulti feudali per le persone nobili.
9. Le patenti di elezione per quelli, che sono sottoposti all'ottava classe.

## §. 24.

Alla nona classe del bollo di fior. 7. vanno soggetti:

Classe nona di

a I documenti di una summa di più di fior. 800. fino ai fior. 1400. valuta di Vienna.

b I documenti, che contengono più fogli, il primo dei quali sia sottoposto al bollo di fior. 80.

c Riguardo alla loro qualità personale appartengono a questa classe:

1. Gli abbati infulati.
2. Li prelati, anche quando non appartengono agli Stati provinciali.
3. I consiglieri intimi.
4. Gl'imp. reg. consiglieri di Stato e di conferenza.
- d I documenti appartenenti a questa classe sono:
  1. I diplomi per l'inalzamento all'ordine dei cavalieri.
  2. Le spedizioni, che si fanno dal dicastero aulico per una o l'altra delle anzidette persone colla segnatura del Sovrano, ovvero col suggello maggiore dello Stato.
  3. Le legittimazioni di traffico per i negozianti delle città soggette immediatamente al Sovrano, eccettuata la capitale della provincia.
  4. Le concessioni d'incolato, o d'indigenato, e le investiture feudali per i cavalieri.
  5. Le licenze di smerciare i tributi sovrani da subconduttori.
  6. I privilegj accordati dal Principe per un determinato numero di anni.



7. Le patenti di elezione per le persone di questa classe.  
 8. I passi per l'estrazione di merci.

## §. 25.

Classe decima  
 forini 10.

Alla classe decima di fior. 10. appartengono :

- a* Tutti i documenti , che hanno per oggetto una somma di denaro, eccedenti li fior. 1400. fino ai fior. 2000. valuta di Vienna.  
*b* I documenti di più fogli, il primo dei quali è soggetto al bollo di fior. 100.  
*c* Riguardo alla loro qualità personale appartengono a questa classe :  
 1. I vescovi.  
 2. I conti, ed i baroni.  
*d* I documenti sottoposti a questa classe sono :  
 1. La concessione di formare una sinagoga.  
 2. Il diploma di barone.  
 3. Tutte le spedizioni , che si fanno dal dicastero aulico per una delle anzidette persone colla segnatura del Sovrano, ovvero col suggello maggiore dello Stato.  
 4. Le legittimazioni di traffico per mercanti, e trafficanti nelle capitali di una provincia.  
 5. Le concessioni d'incolato, ed indigenato per i baroni.  
 6. I privilegj temporarj esclusivi.  
 7. I privilegj di succedere in un posto.  
 8. Le licenze di smerciare i redditi sovrani per i conduttori principali, e distrettuali.  
 9. I passi d'introduzione di merci.

## §. 26.

Classe undeci-  
 ma di fior. 20.

All' undecima classe di fior. 20. appartengono :

- a* Tutti i documenti di una somma maggiore di fior. 2000. fino ai fior. 4000.  
*b* Riguardo alla loro qualità personale sono soggetti a questa classe :

1. Gli arcivescovi .

2. I principi .

c I documenti appartenenti a questa classe sono :

1. Il permesso di tenere un oratorio , o cappella privata senza differenza di religione .

2. Le concessioni d'incolato , o d'indigenato per i conti .

3. Il diploma di conte .

4. Le conferme dei vescovi in temporalibus .

5. Le investiture , ed indulti feudali per i baroni , i conti , ed i principi .

6. I privilegj di avere negozj all'ingrosso , e fabbriche .

7. I privilegj perpetui .

#### §. 27.

Alla duodecima classe di fior. 40. appartengono .

Classe duodecima di fiorini 40.

a Tutti i documenti di una somma eccedente i fior. 4000. fino agli 8000.

b Il diploma di principe , e le concessioni d'incolato , e d'indigenato per i principi .

c Le conferme degli arcivescovi in temporalibus .

#### §. 28.

Alla classe decimaterza di fior. 80. appartengono solamente quei documenti , che hanno per oggetto una somma eccedente i fior. 8000. fino ai fiorini 16000. valuta di Vienna .

Classe decimaterza di fior. 80.

#### §. 29.

La decimaquarta classe del bollo di fior. 100. si estende soltanto a tutti quei documenti , l'oggetto dei quali è una somma di denaro di un importo maggiore di fiorini 16000. valuta di Vienna .

Classe decimaquarta di fiorini 100.

#### §. 30.

Vi sono anche molti documenti , i quali vanno del tutto esenti dal bollo , cioè

Quali documenti siano esenti dal bollo.



1. Tutte le denunzie tendenti a promuovere il pubblico bene , o riguardanti il sovrano servizio, e del pari tutte le spedizioni in proposito , non che in affari d'ufficio .
2. Tutti gli assegni , e tutte le quitanze intorno a prestazioni sovrane o dominicali da pagarsi , o pagate .
3. Le pubbliche obbligazioni di un fondo , e le relative cessioni .
4. Tutte le quitanze di pagamento d'interessi relativi alle obbligazioni del banco di Vienna , del lotto del banco , e del lotto degli Stati dell' Austria inferiore .
5. Tutti i decreti , che si scrivono sopra le petizioni o esenti dal bollo , o presentate nella prescritta carta di bollo .
6. In generale tutti i documenti , che vengono rilasciati dal clero in affari di cura d' anime .
7. Gli assolutorj , ed estratti sommarj dei conti riguardanti una fondazione pia , ovvero una cassa pubblica provinciale .
8. I certificati , o ricognizioni relative ad un documento valevole per qualche tempo , e da restituirsi , in una parola le così dette ricevute interinali .
9. Le liquidazioni della steura ereditaria .
10. I certificati dei depositi giudiziali .
11. Le quitanze di debiti riscossi .
12. Le ricevute ed i documenti , che deggionsi dare alle casse , ed agli ufficj non per un effettivo pagamento ricevuto , ma solamente per l'ordine della loro manipolazione .
13. La nota delle tasse , che i tribunali spediscono alle parti .
14. Tutti i documenti , l'oggetto dei quali non importa ,

- che 12. carantani valuta di Vienna ( Circolare dei 10. ottobre 1811. ).
15. Le attestazioni delle superiorità, degl'individui incurra d'anime, e di altri intorno alla miserabilità di un terzo .
16. I documenti rilasciati in un paese estero , ovvero in una provincia ereditaria, in cui non è introdotto il bollo , ovvero prima della introduzione del medesimo .
17. I conti di una amministrazione economica, di una tutela, di una curatela, ed altri assieme coi rimarchi estragiudiziali, gli schiarimenti, e gli estratti .
18. Gli attestati medici , che uno abbia subito la vaccinazione ( Decr. aul. 25. giugno 1808. ) .

## §. 31.

Finalmente vi sono anche certe persone , le quali vanno esenti dal bollo , cioè :

Quali persone  
siano esenti  
dal bollo .

- a I procuratori della camera, negli oggetti, in cui rappresentano il Principe, o relativi alla difesa dei diritti dello Stato .
- b I conventi, e le comunità religiose relativamente alla dotazione, che ricevono dal fondo di religione .
- c Le case dei poveri, di correzione, di lavoro, e gli spedali, quando rilasciano qualche documento come tali .
- d I sudditi in materie di contribuzione, ed il militare in tutti gli affari militari ( Circolare dei 20. febbraio 1804. ) .

## §. 32.

Lo stesso bollo non può servire , che per un solo documento e relativamente ad un solo affare . Contenendo il medesimo foglio documenti di diversa specie sopra diversi affari soggetti al bollo , si dovrà far munire il detto foglio del bollo della rispettiva classe per ognuno di tali

E' necessario  
un bollo separato per ogni  
affare , quantunque un solo  
foglio contenga  
più affari .



documenti, e per ogni affare; così p. e. non si può scrivere sopra una obbligazione una cessione, un pagamento a conto, ossia descrizione, una quitanza senza farvi aggiungere il rispettivo bollo (§. 8. della Patente del bollo dei 5. ottobre 1804. ).

## §. 33.

Che cosa debba farsi, quando si presenta in Giudizio una scrittura non bollata, ovvero non munita del dovuto bollo.

Venendo presentata ad un tribunale di giustizia una scrittura, ovvero un allegato o senza bollo, ovvero senza il bollo prescritto secondo la rispettiva classe, il protocollista degli esibiti, ovvero il referente, ossia quell'ufficio, o quell'individuo, ove si manifesta tale mancanza, lo rimarcherà tosto sulla scrittura stessa, e la manderà all'ufficio tassatorio, ossia qualora l'esazione delle tasse e del bollo fosse affidata allo speditore, o ad un altro impiegato, a questi individui, acciocchè al documento, o all'allegato difettoso riguardo al bollo vi aggiunga un foglio di carta col bollo della prescritta classe, rimarcando sul medesimo, a qual fine esso sia stato aggiunto, e facendovi un segno visibile, e non facile a cancellarsi, acciocchè il medesimo foglio non possa essere convertito in altri usi. Per allora, e fino a tanto che verrà spedita alla parte la solita nota della tassa, si prenoterà l'importo di questo bollo, ed in seguito si esigerà colla tassa rispettiva non solo questo importo, ma anche la multa, incorsa per la non osservanza della legge, e l'importo di questa multa verrà rimesso all'amministrazione del reddito dei bolli.

## §. 34.

Chi è garante per il bollo.

Per l'esatto uso del bollo a seconda della rispettiva prescritta classe sono garanti non solo chi rilascia il documento, ma ben anche

a Quelli, che hanno rievuto tali documenti per loro sicurezza, ovvero in pagamento, ossia in vece di una quitanza.

*b* Quelli, in nome dei quali, cioè colla segnatura dei quali viene presentato il documento.

*c* I procuratori, e patrocinatori, se presentano per i loro mandanti, o clienti scritture o non bollate, o non munite del prescritto bollo.

*d* I ragionati in capo, gl' ispettori, i direttori, i calcolatori riguardo a quei documenti, che sono annessi ad un conto da rivedersi.

### §. 35.

Chi ha rilasciato un documento senza alcun bollo, incorre la multa dell'importo di venti bolli della classe prescritta per il documento rilasciato, e di dieci bolli suddetti, se adoperò un bollo di una classe inferiore a quella prescritta per il documento (§. 25. della sopraddetta Patente del bollo, e Circolare 22. marzo 1804.).

Quale pena sia prescritta contro i contravventori alla legge del bollo.

### §. 36.

Le parti, indicate di sopra al §. 34. sotto *a b c*, sono soggette per la mancanza della dovuta attenzione alla multa dell'importo di dieci bolli della tassa prescritta. All'opposto gl'impiegati privati, ivi nominati sotto *d*, essendo stata adoperata una carta senza bollo, si puniscono colla multa di quattro importi del bollo prescritto, e di due importi, se hanno ammesso un bollo inferiore a quello voluto dalla legge (§. 25. della Patente del bollo 5. ottobre 1802.).

Continuazione.



## CAPO DECIMO.

DELLA LEGALIZZAZIONE, E DELLA VIDIMAZIONE DEI  
DOCUMENTI.

## §. 1.

Che cosa sia la legalizzazione di un documento è l'attestazione d'ufficio, che il documento è legale, cioè ch'è conforme alle leggi, ed alla volontà di chi lo ha rilasciato.

## §. 2.

Come si proceda. Se qualcuno brama di far legalizzare un documento, p. e. un mandato, una dichiarazione in iscritto, e simili, dovrà recarsi personalmente nella cancellaria del suo giudice personale, portando seco il documento originale da legalizzarsi, scritto sopra un foglio di carta, munito del bollo della classe prescritta, e da lui segnato; ovvero estendendo in Giudicio regolarmente il documento, il quale a di lui istanza, qualora sia personalmente conosciuto dal Giudicio, o provi con testimonj degni di fede l'identità della persona, e qualora il documento sia esteso a norma delle leggi, gli verrà legalizzato contro il pagamento della tassa di legalizzazione. Questa legalizzazione consiste nell'attestazione da scriversi in calce del documento, che il medesimo è conforme alla volontà di

chi lo ha rilasciato, apponendovi il suggello dell'ufficio. Ordinariamente si fa uso a questo effetto delle seguenti parole: „ Si certifica d'ufficio, che la presente procura „ (dichiarazione, reversale) è conforme alla volontà di „ N. N., che l'ha spedita, e che sia di propria di lui ma- „ no sottoscritta ”.

### §. 3.

Quantunque la legalizzazione, fatta nell'anzidetta guisa, venga di regola risguardata come sufficiente e legale anche rapporto ai documenti provenienti dall'estero, nulladimante, trattandosi di mandati, di protesti di lettere di cambio, e di altri atti notarili, provenienti da quei paesi esteri, ove risiede un Console imp. reg., egli è di prescrizione, che non debbansi riguardare come validi i detti documenti, se non furono legalizzati dall'imp. reg. Consolato ( Decr. aul. 13. gennaio 1809. ).

Che cosa sia da osservarsi rapporto alle legalizzazioni estere di mandati, protesti di cambio, ed atti notarili.

### §. 4.

La vidimazione di un documento è l'attestazione d'ufficio, che una copia qualunque sia conforme all'originale presentato.

Che cosa sia la vidimazione di un documento.

### §. 5.

Chi vuol far vidimare un documento, dee recarsi alla cancellaria del suo giudice personale, o di qualunque altro ufficio autorizzato di vidimare documenti, e presentare al medesimo e l'originale e la copia del documento, che vuol far vidimare, ovvero di far copiare il documento nella cancellaria stessa, la qual copia in ogni caso dee essere scritta sopra un foglio di carta col bollo da carantani 15. La carica, cui si presenta il documento per essere vidimato, confronta ( collaziona ) la copia coll'originale, e, trovandola conforme al medesimo, la vidima, cioè attesta ch'essa è conforme all'originale contro il pagamento della tassa prescritta, apponendovi il suggello

Come si proceda.



dell'ufficio, e rimarcando in ogni caso, se l'originale sia senza bollo, ovvero qual bollo esso porti. Ordinariamente si fa uso in tal caso delle parole: Confrontato, e conforme all'originale senza bollo, ovvero col bollo di fior. 1. ( Decr. aul. 16. agosto 1803. ).

## §. 6.

Continuazione.

Come si possono presentare in Giudicio gli originali, e farli vidimare, così si possono anche domandare copie di originali esistenti in Giudicio. In questo caso si procede in modo del tutto eguale a quello or ora riferito, ad eccezione, che la copia si fa sempre dalla cancellaria del Giudicio, presso del quale trovasi l'originale, aggiungendovi la vidimazione ed il suggello dell'ufficio. La formula, che in tal caso si suole usare, è la seguente: „ Confrontato, e trovato in tutto conforme all'originale „ esistente presso di questa Registratura. ”

## CAPO UNDECIMO.

## DEL RICORSO.



## §. I.

Chi si crede aggravato da qualunque disposizione del giudice di prima istanza nella procedura non contenziosa (nell'Ufficio Nobile), può interporre il suo ricorso, come nella procedura degli affari contenziosi, al tribunale superiore, ma coll'importante differenza però, che nella procedura degli affari contenziosi il ricorso viene preso dalla parte aggravata immediatamente al tribunale superiore, dovechè negli affari non contenziosi la parte, prima d'interporre il ricorso al tribunale superiore, dee presentare al giudice di prima istanza i suoi gravami assieme coi motivi, ai quali i medesimi sono appoggiati, domandando di essere sollevata. Se il giudice di prima istanza in vista di questi motivi recede dal suo primo decreto, ed esaudisce in conseguenza la parte, cessa da se il motivo di ogni altro gravame, e quindi anche del ricorso al tribunale superiore. Ma se all'opposto il giudice, nullaostante questa replicata rimostranza della parte, persiste nel suo primo decreto, egli aggiungerà a questo decreto, qualora non lo abbia già fatto la prima volta, i motivi, pei quali è passato a quella disposizione, ed allora solamente è permesso alla parte, la quale nullaostan-

Come si deb-  
ba interporre  
il ricorso nel-  
l'Ufficio No-  
bile.



te si credesse aggravata, di ricorrere al giudice superiore. (Decreto aul. 27. dicembre 1782., e §. 268. Cod. civ.).

## §. 2.

Quale sia il termine per il ricorso.

Il termine per il ricorso negli affari non contenziosi è eguale a quello prescritto negli affari contenziosi, e quindi il ricorso dee essere interposto entro 14. giorni dal dì dell'intimazione del decreto del giudice di prima istanza.

## §. 3.

Come si proceda.

In tal caso si procede nel modo seguente: Se il tribunale superiore scorge dal ricorso presentatogli, che la cosa è esaurita, e maturata per la decisione, egli pronunzierà senz'altro. Ma se rileva, che la cosa non è per anco sufficientemente chiarita, ovvero se crede, che il decreto del giudice di prima istanza possa andare soggetto a riforma, ordinerà al medesimo di riferire entro un tempo determinato, p. e. di 15., ovvero di 8. giorni, ed, avuta ne la relazione, pronunzierà la sua decisione. Questa decisione verrà intimata con decreto al giudice di prima istanza, il quale la comunicherà del pari con decreto, ovvero con risoluzione alla parte ricorrente. Quindi in vista del decreto del tribunale superiore il giudice di prima istanza dirà sopra il medesimo nel primo caso: „Passi agli atti, e sia comunicato con decreto alla parte.” Nel decreto stesso si trascriverà parola per parola la decisione del tribunale superiore. Nel secondo caso (cioè quando il ricorso stesso viene esaurito con risoluzione) sopra il decreto del tribunale superiore, quello di prima istanza decreta come segue: „Passi agli atti in vista della risoluzione.” Sopra il ricorso stesso poi si decreta: „In seguito dell'Ordinazione dell'eccelso tribunale di appello dei . . . e ricevuta li . . . , si trasmetta al ricorrente, significandogli, che ec.”

(qui si trascrive di parola in parola la disposizione del tribunale superiore). Questo decreto dovrà essere intimato alla parte.

## §. 4.

Se colla superiore decisione si conferma la disposizione del giudice di prima istanza, non vi ha più luogo ad alcun ricorso. All'opposto se la decisione dell'appellatorio è diversa da quella del giudice di prima istanza, e nullastante non di soddisfazione del ricorrente, egli può ricorrere alla suprema corte di giustizia. La procedura in questo caso è come la precedente colla sola differenza, che contro la decisione del supremo tribunale di giustizia non vi ha più luogo al ricorso. Ulteriore procedura.

FINE.





## I.

## TRATTATO

INTORNO

ALLA SUCCESSIONE

AB INTESTATO.



## CAPO PRIMO.

DELLA SUCCESSIONE AB INTESTATO IN GENERE.

## §. I.

Se il defunto non ha lasciato alcuna disposizione di ultima volontà, ovvero se non ne ha lasciato una, che sia valida; se nella medesima non ha disposto dell'intero suo patrimonio; se alle persone; a cui in forza di legge

Quando si faccia luogo alla successione ab intestato.



avrebbe dovuto lasciare una porzione d'eredità, non lasciò la porzione dovuta; ovvero se gli eredi instituiti non vogliono, o non possono accettare l'eredità, si fa luogo o rapporto a tutto il patrimonio, o rapporto a quella parte, di cui non fu validamente disposto, alla successione legittima, in forza della quale quegli è chiamato all'eredità, ch'è capace di succedere, e rapporto al quale la legge, seguendo l'equità naturale, suppone, che il testatore lo amasse più degli altri, e lo volesse contemplare a preferenza di qualunque altro (§§. 727. 728. 729. Cod. civ.).

## §. 2.

La successione legittima ha luogo propriamente tra i consanguinei.

Siccome la successione legittima non ha luogo, parlando propriamente, che riguardo ai consanguinei del testatore, e siccome tra questi i più prossimi escludono i più remoti, così egli è necessario di sviluppare qui con precisione l'idea della consanguinità, non che quella delle linee, e dei gradi della medesima.

## §. 3.

Chi si chiami consanguineo.

Consanguinei sono quelli, i quali ebbero per parte di padre, o di madre, o per parte di ambidue i genitori uno stipite comune.

## §. 4.

Che cosa sia una linea della consanguinità.

Una linea riguardo alla consanguinità è una serie di più persone, le quali debbono la loro origine rapporto al padre, o rapporto alla madre, ovvero rapporto ad ambidue i genitori ad uno stipite comune.

## §. 5.

Divisione delle linee.

Le linee della consanguinità sono:

1. La linea retta, nella quale si trovano soltanto quelle persone, di cui una ha procreato l'altra. Questa linea retta si suddivide:

a in discendentale, quando riguardo alle persone, l'una

delle quali ha generato l'altra, discendo dal genitore ai generati, dunque p. e. dal padre al figlio, nipote, pronipote, e simili.

b In ascendente, quando riguardo alle persone, una delle quali ha generato l'altra, rimonta dai generati al genitore, p. e. dal pronipote al nipote, al figlio, al padre, all'avo, al proavo, e simili.

2. La linea laterale, quando le persone, le quali deggiono la loro origine rapporto al padre, o alla madre, o rapporto ad ambedue i genitori ad uno stipite comune, non si procrearono l'una l'altra, p. e. i fratelli, le sorelle, i cugini e simili. Tutte queste persone si riuniscono bensì sotto di un solo stipite, e nullaostante non furono generate l'una dall'altra. Ora questa linea laterale contiene o un egual numero di generazioni, ovvero una linea contiene più generazioni dell'altra; nel primo caso essa è una linea laterale eguale, nel secondo una linea laterale ineguale; così p. e. il fratello, e sua sorella stanno nella linea eguale; il fratello, ed il figlio di sua sorella nella linea ineguale.

#### §. 6.

Per gradi della consanguinità s'intende la distanza di una persona consanguinea dall'altra relativamente al loro comune stipite.

Che cosa s'intenda per gradi della consanguinità.

#### §. 7.

I gradi di consanguinità fra due persone si determinano dal numero delle generazioni, per mezzo delle quali in linea retta l'una deriva dall'altra, ed in linea collaterale ambedue derivano dal più prossimo comune stipite; in una parola quante sono le generazioni, altrettanti sono anche i gradi di consanguinità; p. e. il figlio è congiunto di suo padre nel primo grado, di sua sorella nel secondo, di suo cugino nel terzo (§. 41. Cod. civ.).

Come si determinino i gradi.



Essendo diversa la successione legittima secondo la qualità dei beni, nei quali si succede, cioè non succedendosi egualmente nei beni liberi ereditarj, o così detti allodiali, e nei beni fedecommissarj, nei beni rustici, e nei beni lasciati da un ecclesiastico, il buon ordine vuole, che si tratti separatamente di ciascuna di queste successioni legittime.

## CAPO SECONDO.

### DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA NEI BENI LIBERI EREDITARJ, OSSIA ALLODIALI.

#### §. 1.

Chi sia Pere-  
de legittimo ri-  
guardo ai beni  
allodiali.

Trattandosi di beni liberi ereditarj, ossia allodiali, quella porzione dei medesimi, di cui non fu disposto validamente per ultima volontà, si devolve a quelli, i quali alla morte del testatore erano i di lui prossimi parenti, capaci di succedere senza differenza, se siano nazionali od esteri, qualora non osti loro il diritto di reciprocità, vale a dire qualora anche nel paese di queste persone estere i sudditi austriaci siano ammessi alle successioni.

#### §. 2.

Chi siano i  
prossimi paren-  
ti.

Per i più prossimi parenti sono sempre da contemplarsi quelli, i quali si trovano congiunti col defunto nella linea più prossima, avendo noi sei linee; ond'è, che la linea più prossima esclude sempre la più rimota, p. e. la prima linea esclude sempre la seconda, questa la terza, e così avanti. Finchè dunque vi sono parenti della prima

linea, la seconda non sarà ammessa alla successione, e così delle altre.

### §. 3.

Siccome nell'ordine della nostra successione vi sono sei Continuazione.  
linee, così noi tratteremo di ciascuna delle medesime a seconda che nelle medesime ha luogo la successione legittima, e di cui la più prossima esclude sempre la più rimota.

### §. 4.

Alla prima linea appartengono tutti i discendenti del defunto, cioè i di lui figli, ed i discendenti da questi. Prima linea; Riguardo a questa linea si osservi quanto appresso :

- a Se qualcuno muore ab intestato, lasciando un figlio, sia esso poi maschio, o femmina, già nato, o postumo, tutta la sua eredità si deferisce a questo figlio.
- b Se muore qualcuno ab intestato, lasciando più figli, siano essi poi maschi, o femmine, già nati, o postumi, questi succederanno in capita, cioè: l'eredità verrà divisa in altrettante parti, quanti sono i figli.
- c Se muore qualcuno ab intestato, lasciando figli del primo, e degli altri susseguenti gradi, questi succedono in stirpes, cioè l'eredità viene divisa in altrettante parti, quante sono le stirpi, p. e. Pietro muore ab intestato, e lascia un figlio, una figlia, e due nipoti, figli di un terzo suo figlio, l'eredità si divide in tre parti, una delle quali spetta al figlio vivente, l'altra alla figlia vivente, e la terza ai due nipoti, figli del terzo figlio defunto.
- d Il diritto di rappresentazione, cioè, il diritto, in forza del quale qualcuno pretende la porzione di una eredità per la ragione, ch'esso rappresenta la persona, alla quale la detta porzione doveva pervenire, non ha luogo



nei nostri Stati, se non se in quanto la persona rappresentata sia già morta, conciossiachè, s'essa è ancora in vita, l'eredità si deferisce a lei, e quella, che la rappresenta, non ha alcuna ragione di pretenderla, p. e. Pietro muore ab intestato, e lascia un figlio nubile, per nome Giovanni, non che un nipote, figlio della defunta sua figlia, Antonia, di più un altro figlio, per nome Carlo, il quale fosse già ammogliato, ed avesse due figli, Giovanni, e Nicolò; in questo caso l'eredità verrebbe divisa in tre parti, di cui una ne acquista il figlio Giovanni, la seconda il nipote Francesco, perchè succede jure repraesentationis della defunta figlia, Antonia, e la terza il figlio, Carlo senza che i di lui figli Giovanni, e Nicolò possano succedervi jure repraesentationis, perchè essi non possono far valere questo diritto, finchè quello, ch'essi vogliono rappresentare, cioè il loro padre, Carlo, è ancora in vita, e però non può essere da loro escluso. (§. 732. 733. 734. Cod. civ.)

## §. 5.

Seconda linea.

Alla seconda linea appartengono tutti gli ascendenti del primo grado, cioè i genitori del defunto, ed i loro discendenti, vale a dire i fratelli e sorelle del defunto, ed i discendenti da questi. Riguardo a questa linea si rimarchi quanto segue:

- a Se qualcuno muore ab intestato senza lasciare discendenti, e se al tempo della di lui morte sono ancora in vita ambidue i suoi genitori, la di lui eredità si divide in due porzioni eguali, una delle quali si deferisce al di lui padre, e l'altra alla di lui madre, senza che i fratelli e sorelle del defunto possano pretendere alcuna parte alla di lui eredità, perchè questi non succedono in que-

sto caso *jure repraesentationis*, se non quando l' uno o l'altro dei genitori non fosse più in vita.

*b* Se qualcuno muore ab intestato senza lasciare discendenti, e se uno de' suoi genitori è morto prima, avendo lasciato della discendenza, l'eredità si divide in due parti, una delle quali perviene al genitore o genitrice vivente, e l'altra ai discendenti del genitore, o genitrice defunto: p. e. Pietro muore senza discendenza; suo padre, Paolo, ed i suoi fratelli, Giovanni, e Francesco, sono ancora in vita; all'opposto sua madre, Anna, è morta; una metà dell'eredità di Pietro perviene al di lui padre, Paolo, e l'altra ai suoi fratelli, Giovanni, e Francesco, perchè succedono *jure repraesentationis* della loro madre defunta.

*c* Se qualcuno muore ab intestato senza discendenza, e se uno dei di lui genitori sopravvive, e l'altro è morto senza discendenza, il genitore vivente acquista l'intera eredità del figlio: p. e. Pietro è morto ab intestato senza discendenza; suo padre, Francesco, vive ancora; sua madre, Anna, è morta senza discendenza; in questo caso Francesco, padre di Pietro, acquista l'intera di lui eredità.

*d* Se qualcuno muore ab intestato senza discendenza, e se ambidue i suoi genitori sono morti prima di lui, e non vivono che i di lui fratelli, la di lui eredità si divide in due parti eguali, una delle quali perviene agli eredi del di lui padre, e l'altra agli eredi della di lui madre, e quantunque tutti questi eredi siano fratelli o sorelle del defunto, nullaostante essi possono conseguire diverse parti dell'eredità, a seconda che sono fratelli per parte di ambidue i genitori, o per parte di un solo. Due casi daranno maggior lume alla cosa.



*Primo caso.* Supponiamo, che Pietro sia morto ab intestato senza discendenza, che morti siano del pari suo padre, e sua madre, che sopravvivano quattro suoi fratelli dal lato di padre e di madre, cioè Francesco, Anna, Giuseppe, e Carlo, e che la sua facoltà depurata consista in F. 8000. In questo caso si fanno della detta sua facoltà due parti eguali, di cui il padre, se fosse ancora in vita, ne otterrebbe una, cioè F. 4000, ed in conseguenza anche quelli, che lo rappresentano, cioè i suoi figli, Francesco, Anna, Giuseppe, e Carlo, ciascuno F. 1000, che fanno in tutto F. 4000. Del pari, se la madre vivesse ancora, conseguirebbe gli altri F. 4000, e però anche quelli, che la rappresentano, cioè i di lei figli, Francesco, Anna, Giuseppe, e Carlo, ciascuno F. 1000. e quindi in tutto F. 4000; sicchè ciascuno di questi quattro figli conseguirebbe F. 1000 dal padre, e F. 1000 dalla madre, onde in tutto F. 2000.

*Secondo caso.* Ritenuto tutto ciò, che abbiamo supposto nel primo caso colla sola eccezione, che la madre fosse stata maritata un'altra volta, e che anche dal primo matrimonio ella avesse avuto due figli, Stefano e Nicolò, i quali in conseguenza non sono fratelli del defunto, che per parte materna. Anche in questo caso la facoltà depurata del defunto, consistente in F. 8000, si divide in due porzioni eguali. Di queste, se il padre fosse ancora in vita, ne conseguirebbe una, cioè F. 4000, ed in conseguenza quelli, che lo rappresentano, cioè i di lui quattro figli, Francesco, Anna, Giuseppe, e Carlo, ciascuno F. 1000, che formano in tutto F. 4000. Del pari se la madre fosse ancora in vita, acquisterebbe l'altra metà dell'eredità, cioè F. 4000; ed in conseguenza anche quelli, che la rappresentano, cioè i sei di lei figli, Francesco, Anna, Giuseppe, Carlo, Stefano, e Nicolò

(giacchè per parte di lei sono ammessi alla divisione anche i due di lei figli del primo letto) acquisterebbero ciascuno F. 666. kar. 40, che fanno in tutto F. 4000; e però ciascuno dei fratelli dell'uno, e dell'altro lato acquisterebbe F. 1666. kar. 40, ed i due fratelli di un solo lato, cioè Stefano, e Nicolò, solamente F. 666. kar. 40 ciascuno. (§. 735 - 737 Cod. Civ.)

## §. 6.

Alla terza linea appartengono gli avi del defunto assieme coi fratelli, e colle sorelle dei di lui genitori, ed i loro discendenti. Riguardo a questa linea si dee osservare quanto segue:

Terza linea.

- a In questo caso l'eredità si divide in due porzioni eguali, una delle quali passa ai genitori del padre, ed ai loro discendenti, e l'altra ai genitori della madre ed ai loro discendenti.
- b Ognuna di queste due metà viene divisa in eguali porzioni tra gli avi dell'uno, e dell'altro lato, se ambidue sono ancora in vita, in eguali porzioni, p. e. muore qualcuno ab intestato senza lasciare figli, o genitori, o discendenti da essi; i due avi del lato paterno, e materno sono ancora in vita; l'asse depurato lasciato dal defunto consiste in F. 8000. Questo asse viene diviso in due parti eguali, di cui una di F. 4000 perviene agli avi dal lato paterno, vale a dire l'avo paterno acquista F. 2000, ed altrettanti l'ava paterna, che fanno in tutto F. 4000. L'altra metà parimente di F. 4000 perviene agli avi dal lato materno, vale a dire F. 2000. all'avo materno, ed altrettanti all'ava materna, che fanno in tutto F. 4000.
- c Se uno di questi avi, ovvero ambidue gl'avi dello stesso lato sono morti, la porzione dell'eredità, deferitasi a questo lato, viene divisa tra i figli ed i discendenti



ulteriori dei genitori del defunto: p. e. Paolo è morto ab intestato senza figli, senza genitori, e senza fratelli; morti sono del pari il suo avo, e la sua ava paterna; ma sono però in vita i due loro figli, Francesco e Giuseppe, i quali rispettivamente sono fratelli del padre del defunto; sono del pari in vita gli avi materni; e la eredità consiste in fior. 8000. In questo caso la metà dell'eredità, cioè fior. 4000. apparterrà ai due figli degli avi paterni, Francesco, e Giuseppe, a ciascuno dei quali toccherà in conseguenza fior. 2000., perchè rappresentano gli avi paterni, l'altra metà di fior. 4000. passerà agli avi materni, e di questa acquisterà l'avo materno fior. 2000., ed altrettanti l'ava materna.

d Se dal lato paterno (ovvero dal lato materno) fossero morti ambidue gli avi, e non esistessero discendenti da loro, l'intera eredità appartiene agli avi viventi dell'altro lato, ovvero dopo la morte di questi ai loro figli, ed ulteriori discendenti. Supponiamo p. e., che Paolo sia morto ab intestato senza figli, senza genitori, e senza fratelli; che del pari i suoi avi paterni fossero morti ambidue senza discendenza; e che non fossero ancora in vita, se non ambidue gli avi materni; finalmente che l'eredità consistesse in fior. 8000.; in questa supposizione i due avi materni conseguiranno l'intera eredità di fior. 8000. (§. 738 - 740. Cod. civ.).

### §. 7.

Quarta linea.

Alla quarta linea appartengono: i bisavi del defunto, ed i loro discendenti, vale a dire i genitori dell'avo paterno, ed i loro discendenti; i genitori dell'avola paterna, ed i loro discendenti; i genitori dell'avo materno coi loro discendenti; e i genitori dell'avola materna coi loro discendenti. Riguardo a questa linea si debbono fare le seguenti osservazioni:

*a* Se vi sono consanguinei di tutti questi lati, l'eredità si divide tra le quattro stirpi in parti eguali, e ciascuna parte si suddivide ancora fra le persone appartenenti a ciascuna stirpe secondo le stesse regole, colle quali si fa la divisione legittima dell'intera eredità tra i genitori del defunto ab intestato, e i loro discendenti.

*b* Essendo estinta una delle quattro stirpi appartenenti a questa linea, la porzione della medesima non accresce a tutte le tre rimanenti; ma se la stirpe estinta è dal lato paterno, l'intera metà dell'eredità si devolve all'altra stirpe del lato paterno; e se la stirpe estinta è dal lato materno, la metà dell'eredità cede egualmente all'altra stirpe del lato materno.

*c* Estinta l'una, e l'altra stirpe del lato paterno, e materno, l'eredità intera si devolve alle due stirpi dell'altro lato; e se anche di queste una ne sia estinta, l'eredità si devolve all'altra stirpe superstite di questo lato (§§. 741 - 743. Cod. civ.).

§. 8.

Alla quinta linea appartengono gli arcavoli del defunto, ed i loro discendenti; quindi spettano alla medesima: Quinta linea.

1. La stirpe degli avi paterni dell'avo paterno.
2. La stirpe degli avi materni dell'avo paterno.
3. La stirpe degli avi paterni dell'avola paterna.
4. La stirpe degli avi materni dell'avola paterna.
5. La stirpe degli avi paterni dell'avo materno.
6. La stirpe degli avi materni dell'avo materno.
7. La stirpe degli avi paterni dell'avola materna.
8. La stirpe degli avi materni dell'avola materna.

Riguardo a questa linea si osserverà quanto appresso:

*a* Ciascuna di queste otto stirpi ha il diritto di successio-



ne eguale colle altre, ed essendovi consanguinei di ciascuna stirpe, l'eredità si divide tra di loro in otto parti eguali, e ciascuna parte si suddivide ancora tra le persone appartenenti alla rispettiva stirpe, osservato l'ordine stabilito nelle precedenti linee.

- b* Estinta una di queste otto stirpi, ciò, che sarebbe toccato agli avi paterni di un avo, o di un'avola, cede alla stirpe degli avi materni dello stesso avo, o della stessa avola; e ciò, che sarebbe toccato agli avi materni di un avo, o di un'avola, cede alla stirpe degli avi paterni dello stesso avo, o della stessa avola.
- c* Estinta l'una, e l'altra stirpe di un avo, o d'un'avola, le porzioni spettanti al lato paterno del defunto si devolvono alle altre stirpi superstiti del lato materno.
- d* Non essendo superstite alcuno de' consanguinei in tutte le quattro stirpi del lato paterno, o in tutte le quattro stirpi del lato materno, le stirpi ancora superstiti dall'altro lato acquistano l'intera eredità (§§. 744.-747. Cod. civ.).

#### §. 9.

Sesta linea.

Alla sesta linea appartengono i bisarcavoli, e le bisarcavole del defunto, e loro discendenti. Riguardo a questa linea si rimarchi quanto segue:

- a* A questa linea appartengono sedici stirpi, vale a dire le stirpi dei genitori di quelli, dai quali furono procreati gli ascendenti della quinta linea.
- b* Essendovi viventi consanguinei in ciascuna di queste 16. stirpi, l'eredità si divide in sedici porzioni eguali, e ciascuna di tali porzioni si suddivide ancora fra i consanguinei appartenenti alla rispettiva stirpe secondo le regole già stabilite.
- c* Se non fossero più in vita consanguinei di qualcuna di

queste stirpi, le loro porzioni si devolvono a quelle stirpi, che giusta le osservazioni da noi fatte di sopra si trovano nella più prossima congiunzione colle stirpi estinte.

d Quando non vi siano superstiti, che consanguinei d'una sola stirpe, compete ad essi tutta l'eredità (§§. 748. 749. Cod. civ.).

#### §. 10.

Il diritto di succedere ab intestato riguardo ai beni liberi ereditarij, ossia allodiali, è ristretto alle sei linee ora spiegate della consanguinità. I consanguinei del defunto più rimoti sono esclusi dalla successione intestata (§. 751. Cod. civ.).

Il diritto di succedere ab intestato è ristretto a queste sei linee.

#### §. 11.

Tra i figli legittimi, ed i figli legittimati passa la seguente differenza legale riguardo alla successione ab intestato nei beni dei loro genitori:

Qual diritto abbiano i figli legittimati alla successione ab intestato.

a I figli nati fuori di matrimonio, e legittimati pel matrimonio susseguente de' loro genitori hanno gli stessi diritti de' figli legittimi anche riguardo alla successione intestata, ma in pregiudizio dei figli legittimi nati dal matrimonio, che ha sussistito nel tempo intermedio, non possono pretendere al diritto di primogenitura, od agli altri diritti dai medesimi già acquistati (§§. 752. 161. Cod. civ.).

b All'incontro ai figli legittimati per rescritto del legislatore non compete il diritto di succedere ab intestato nella paterna eredità, se non nel caso, in cui siano stati legittimati sopra domanda del padre, diretta ad ottenere, che fossero ammessi agli stessi diritti de' figli legittimi sulla facoltà libera ereditaria, ossia allodiale (§. 753. Cod. Civ.).



## §. 12.

A chi succedano i figli illegittimi.

I figli illegittimi non hanno che riguardo della madre il diritto alla successione intestata nei beni liberi ereditarij, ossia allodiali, come i legittimi. Non compete ad essi figli illegittimi il diritto della successione intestata nella eredità del padre, nè dei consanguinei paterni, e nemmeno dei genitori, degli avi, nè degli altri consanguinei della madre (§. 754. Cod. civ.).

## §. 13.

Diritti dei genitori alla successione intestata dei figli legittimati, ed illegittimi.

Nella successione ai figli legittimati, o ai figli illegittimi i loro genitori hanno lo stesso diritto reciproco, che compete ai figli (legittimati, ed illegittimi) all'eredità dei loro genitori, come abbiamo detto or ora (§. 756. Cod. civ.).

## §. 14.

Diritti dei genitori e dei figli adottivi riguardo alla successione intestata.

Competono ai figli adottivi gli stessi diritti dei figli legittimi alla successione intestata rispetto al patrimonio, che dall'adottante può essere liberamente trasmesso agli eredi: all'incontro gli adottanti non hanno diritto di successione intestata nell'eredità de' figli adottivi (§. 755. 756. Cod. civ.).

## §. 15.

Diritti dei coniugi alla successione intestata.

Trattandosi della quistione, qual diritto competa ab intestato al conjuge superstite sopra la facoltà del conjuge defunto, si deggiono distinguere due casi, cioè:

- a. Se non esistono nè consanguinei del defunto nelle sopracennate sei linee, nè figli legittimati, illegittimi, ovvero adottivi, chiamati alla successione ab intestato, tutta l'eredità si devolve al conjuge.
- b Non esistendovi figli, ma bensì un altro erede legittimo, il conjuge superstite ottiene la proprietà illimitata sulla quarta parte dell'eredità. Ma in questi casi

il conjuge separato per sua colpa non ha verun diritto nè all'eredità intera dell' altro conjuge , nè ad alcuna porzione di essa ( §§. 758. 759. Cod. civ. ) .

§. 16.

Al conjuge superstite del defunto conjuge , non avuto riguardo , se abbia , o no beni proprj , compete in usufrutto vita sua durante , allorchè vi siano tre o più figli , una porzione ereditaria eguale a quella di ciascun figlio ; e la quarta parte dell'eredità , se vi siano figli in numero minore di tre ; la proprietà rimane sempre ai figli di esso conjuge ( §. 757. Cod. civ. ) .

Quando il conjuge superstite abbia l'usufrutto , e di che .

§. 17.

Tanto nel caso della porzione legittima , quanto in quello dell'usufrutto s' imputa al conjuge superstite tutto ciò , ch'egli acquista sul patrimonio dell'altro in forza di convenzioni nuziali , di patto successorio , o di ultima volontà ( §. 758. Cod. civ. ) .

Che cosa s'imputi nella porzione ereditaria del conjuge superstite come usufrutto .

§. 18.

Se non esiste alcun consanguineo del defunto delle sopradette sei linee ; se non esiste alcun figlio legittimato , illegittimo , o adottivo ; e se non avvi un conjuge superstite , cui compete la successione legittima , l' eredità viene considerata come un bene mancante di eredi , e si devolve o al fisco , o a quelle persone , che hanno il jus fisci ( §. 760. Cod. civ. ) .

Quando succeda il fisco come erede .



## CAPO TERZO.

## DELLA SUCCESSIONE AB INTESTATO NEI FEDECOMMESSI.

## §. 1.

Diritti di suc-  
cessione nei  
fedecommissi.

Riguardo alla successione intestata nei fedecommissi il tutto dipende dalle convenzioni di famiglia, le quali possono essere molto varie, e quindi si riterrà per regola, che quello succede nel fedecommissso, il quale vi è chiamato dalle convenzioni di famiglia, tanto s'egli è, quanto se non è il prossimo parente del defunto.

## §. 2.

Se non vi sia-  
no convenzioni  
di famiglia in-  
torno alla suc-  
cessione.

Se non vi sono convenzioni di famiglia riguardo alla successione nei fedecommissi, ovvero se le convenzioni non sono abbastanza chiare, e determinate, le leggi hanno ordinato quanto segue:

- a* Nella primogenitura la linea più giovine non perviene al fedecommissso, se non estinta la linea più vecchia, cosicchè il fratello dell'ultimo possessore è posposto ai figli, nipoti, pronipoti, ed ulteriori discendenti del possessore medesimo.
- b* Se il fondatore del fedecommissso non ha chiaramente spiegato la sua volontà riguardo alla successione nel fedecommissso, si ha sempre maggior riguardo all'ultimo possessore, che al fondatore del fedecommissso, ed al primo acquirente. Essendovi più persone in egual grado, si decide in favore del maggiore di età.
- c*. Se il fondatore dispone, che il fedecommissso competa sempre al più prossimo della famiglia, si dee intendere

il più prossimo fra' discendenti maschi secondo l'ordine generale delle successioni ab intestato. Essendovi più egualmente prossimi, il godimento del fedecompresso si divide fra essi, a meno che dalla disposizione non emerga il contrario.

d Quando alcuno oltre il fedecompresso per la linea del primogenito ne avrà instituito un secondo o più fedecompressi per le linee posteriori, il possessore del primo fedecompresso, ed i suoi discendenti allora soltanto pervengono al possesso di un altro fedecompresso, quando non vi siano discendenti chiamati al fedecompresso nelle altre linee; e i fedecompressi rimangono uniti solamente in una persona, sino a tanto che si formino nuovamente due o più linee.

e La discendenza femminile non può di regola succedere ne' fedecompressi. Se poi il fondatore ha disposto espressamente, che, estinta la linea maschile, il fedecompresso debba passare nelle linee delle femmine, ciò dee eseguirsi secondo l'ordine stabilito per la successione del sesso maschile; ma gli eredi maschi di quella linea, pervenuta al possedimento del fedecompresso, sono preferiti agli eredi di sesso femminile (§. 621-626. Cod. civ.).



## CAPO QUARTO.

## DELLA SUCCESSIONE INTESTATA NEI BENI RUSTICI.

## §. 1.

Chi succede  
ab intestato nei  
beni rustici.

Morendo ab intestato un contadino, si fa luogo alla successione legittima nel modo stesso da noi spiegato di sopra al capo secondo rapporto ai beni liberi ereditarij, ossia allodiali (Patente dei 29. ottobre 1790. §. 1.).

## §. 2.

Niun contadi-  
no può avere  
due poderi.

Ciò nullaostante niun contadino può avere nello stesso tempo due poderi fondati, e tanto meno possono essere spezzati i beni appartenenti in forza della fondazione ad un podere rusticale (Patente 29. ottobre 1790. §. 3. 4.).

## §. 3.

Il podere ru-  
sticale si devol-  
ve di regola al  
figlio seniore.

Verificandosi il caso della successione legittima, e non avendo un contadino chiamato nominativamente un altro figlio alla successione del podere rustico, nella divisione fra più figli il medesimo verrà sempre assegnato al figlio seniore, qualora la superiorità locale non abbia contro di lui alcuna fondata eccezione; ed avendone, al figlio prossimo di età dopo di lui, ed in mancanza di un figlio maschio alla figlia seniore (Pat. 29. ottobre 1790. §. 5.).

## §. 4.

Il conjuge su-  
perstite può  
comperare il po-  
dere rusticale.

Qualora il conjuge superstite (il marito, o la moglie) abbia la comproprietà del podere rustico, tanto il marito, quanto la moglie può comperare la porzione del conjuge defunto, ed in conseguenza acquistare il possesso dell'intero podere (ibid. §. 6.).

## §. 5.

Se uno dei figli, ovvero il conjugue superstite acquista il podere rustico, egli dee soddisfare gli eredi secondo il vero di lui valore, da determinarsi o mediante una convenzione amichevole, ovvero mediante la stima regolare (ibid. §. 7.).

Come siano in questo caso da pagarsi gli eredi.

## §. 6.

Morendo il possessore di un podere rustico senza figli, egli è in arbitrio degli eredi di assegnare col consenso della superiorità fondiaria il podere ad uno di loro, ovvero di alienarlo (ibid. §. 8.).

Che cosa avvenga, se il contadino muore senza figli.

## CAPO QUINTO.

DELLA SUCCESSIONE AB INTESTATO IN UNA EREDITÀ ECCLESIASTICA, CIOÈ NEI BENI LASCIATI DA UN ECCLESIASTICO.

## §. 1.

Morendo un ecclesiastico secolare, il quale era impiegato stabilmente in cura di anime presso di una chiesa, come paroco, cappellano, o beneficiato, senza avere disposto con atto di ultima volontà de'suoi beni, questi vengono divisi in tre parti, delle quali una spetta ai suoi parenti legittimi; l'altra alla chiesa, presso della quale nell'ultimo tempo egli era impiegato stabilmente; e la terza ai poveri del detto suo beneficio. Se il beneficio avesse delle chiese figliali, il terzo, che si devolve alla chiesa, sarà diviso in proporzione del numero delle anime tra la chiesa principale e le chiese figliali; e così pure il terzo, che perviene ai poveri, nella medesima proporzione tra i

Chi sia l'erede legittimo di un ecclesiastico.



poveri della chiesa principale, e di quelle figliali. (Decr. aulico dei 18. luglio 1772., e 21. aprile 1786., del pari 1. e 22. dicembre 1788., 21. febbrajo 1792. e 17. settembre 1807.).

## §. 2.

Se l' ecclesiastico non sia mai stato impiegato presso di una chiesa.

Se l' ecclesiastico defunto non fu mai impiegato stabilmente presso di una chiesa, la di lui eredità viene bensì divisa in tre parti eguali, di cui però non si deferisce, che una sola ai poveri del luogo, in cui è morto l' ecclesiastico, e le altre due passano ai di lui eredi legittimi (Decr. aul. 1. dicembre 1788., 2. maggio 1789., e 17. settembre 1807.).

## §. 3.

Quando possano i parenti dell' ecclesiastico conseguire l' intera di lui eredità.

Egli può anche avvenire, che i parenti dell' ecclesiastico morto ab intestato conseguiscano l' intera di lui eredità; e ciò si verifica, quando egli non era addetto regolarmente ad una chiesa, ed i di lui parenti stessi sono poveri. Essi conseguiscono cioè due parti dell' eredità del defunto come eredi legittimi, e la terza parte come poveri. Rimarchisi però, che se tra i parenti del defunto ve ne fossero di ricchi, e di poveri, la terza parte perverrebbe a questi ultimi, esclusi i parenti ricchi, o comodi (Decr. aul. 6. febbrajo 1792. e rispettiva Circolare 21. febbrajo 1792.).

## §. 4.

Come succedano i parenti dell' ecclesiastico nella porzione loro devoluta.

Del resto i parenti di un ecclesiastico morto ab intestato succedono sia in un terzo, sia in due, ossia in tutta l' eredità, come si disse di sopra, secondo l' ordine della successione nei beni allodiali, stabilito nel capo secondo. Avendo un ecclesiastico disposto con atto di ultima volontà di una parte de' suoi beni, la di lui disposizione sarà rigorosamente eseguita; ma la parte dei di lui beni, della quale non ha testato, si deferirà agli eredi legittimi,

e non all'erede testamentario, vale a dire della medesima se ne faranno, come di sopra, tre parti, una delle quali perverrà ai parenti del defunto, un'altra alla chiesa, presso della quale egli godeva stabilmente un beneficio, e la terza ai poveri. In breve riguardo alla detta porzione si fa luogo ai principj stabiliti di sopra (Decr. aul. 12. giugno 1789., e §. 554. Cod. civ.).

§. 5.

Se per l'eredità di un sacerdote della confessione elvetica in conseguenza delle citazioni edittali debitamente premesse non s'insinua alcun erede legittimo, se ne dovrà dar parte ogni volta al tribunale superiore, indicandogli contemporaneamente il vero importo della facoltà (Decr. aul. 21. settembre 1797.).

Morendo un ecclesiastico di confessione elvetica senza eredi legittimi.

## CAPO SESTO.

### DEL MODO DI FORMARE L'ALBERO GENEALOGICO.

§. 1.

L'albero genealogico, considerato relativamente al diritto della successione intestata, è la prova legale della consanguinità dell'erede col defunto e del diritto ereditario legittimo, che indi ne deriva.

Che cosa è un albero genealogico.

§. 2.

L'albero genealogico deve essere formato dall'erede, e corredato dei documenti necessarj, come sarebbero le fedeli di nascita, di matrimonio, di morte, in caso anche certificati d'ufficio, decreti di ventilazione di eredità e simili. Dal medesimo si dovrà comprendere per così dire in un sol colpo d'occhio, come siano rate le linee, ed i gradi

Di quali allegati esso debba essere corredato.



della parentela, quale dei consanguinei sia ancora in vita, o morto, e come in conseguenza uno o l'altro succeda come erede legittimo jure proprio, ovvero representationis.

## §. 3.

Formulario di  
un albero genealogico.

Il formulario di un albero genealogico sarebbe p. e. il seguente (Vedi allegato, Lett. A.).

## §. 4.


Spiegazione  
dell'albero genealogico.

Secondo questo albero genealogico

1. Paolo Schön, morto nubile, è, come lo prova la fede battesimale, C, figlio di Francesco Schön, e di Anna Lang, ambidue morti, come da A e B.
2. Fratelli del medesimo sono
  - a Francesco Schön, come dalla fede battesimale, D.
  - b Giovanna Schön, come dalla fede battesimale, G, ed
  - c Amalia Schön, come dalla fede battesimale, H.
3. Di questi non è in vita, che la sorella Giovanna Schön.  
All'incontro
4. Il fratello Francesco si è ammogliato, come dalla fede di matrimonio, E; ed essendo morto, come dalla fede di morte, F, lasciò un figlio, per nome Stefano, come dalla fede battesimale, L, il quale si ammogliò, come dalla fede di matrimonio, M; ed essendo morto, come dal Decreto di ventilazione, N, lasciò i due figli, Francesco, ed Elisabetta Schön, i quali sono ancora in vita.
5. La sorella di Paolo, Amalia Schön, si è maritata, come dalla fede di matrimonio, I, con Carlo Klug; è morta, come dal certificato d'ufficio, K., e secondo lo stesso certificato lasciò due figli, Giovanni, ed Anna Klug, i quali sono ancora in vita.

## ALBERO GENEALOGICO

Degli eredi legittimi di Paolo Schön, morto li . . . . .





# ALBERTO CENKALCO

Illegible text, possibly a title or subtitle.

Illegible text, possibly a date or location.

Illegible text, possibly a list of items or a description.

Illegible text, possibly a list of items or a description.

Illegible text, possibly a footer or a signature.

## §. 5.

Da questo albero genealogico risulta, che se p.e. Paolo Schön morto ab intestato lasciò fior. 30000., i medesimi dovrebbero dividersi in tre parti, di cui una ne toccherebbe

*a* alla sorella Giovanna, cioè fior. 10000.,

*b* l'altra alla sorella Amalia; ed essendo essa morta, ai di lei due figli, Giovanni ed Anna, a ciascuno cioè fior. 5000., che fanno in tutto fior. 10000.,

*c* la terza a suo fratello Francesco; ed essendo morti tanto esso, quanto l'unico di lui figlio, ai suoi due nipoti, Francesco, ed Elisa jure repraesentationis, cioè a ciascuno fior. 5000., che fanno in tutto fior. 10000.



## II.

## TRATTATO

DELLE TAVOLE PROVINCIALI

E

DEI LIBRI

OSSIA REGISTRI CIVICI.



## C A P O P R I M O.

DELLE TAVOLE PROVINCIALI, E DEI REGISTRI  
CIVILI IN GENERE.

## §. I.

Come si divi-  
dano i beni  
stabili.

I beni stabili negli Stati della Monarchia austriaca sono divisi in così detti beni *dominicali*, e *rusticali*, di cui i primi vengono iscritti nei catastri delle tavole provinciali, e gli ultimi nei registri civili ossia fondiarij, vale a dire vengono ivi notati come beni stabili.

## §. 2.

Le tavole provinciali sono un registro, o libro pubblico, in cui s'inserivono i beni dominicali di qualunque specie, le mutazioni, che in essi succedono, i loro possessori, e finalmente i pesi radicati sopra i medesimi. Che cosa siano le tavole provinciali, e come si suddividano. Oltre a questo registro, o libro principale dei beni dominicali, che porta in senso stretto il nome di tavole provinciali, havvi un secondo libro riguardo ai beni dominicali, detto il libro degl' istrumenti, nel quale vengono riportati in tutta la loro estensione tutti i documenti, ai quali sono appoggiati tutti i cambiamenti, e tutti i pesi apparenti dal libro principale ( dalle tavole provinciali ). Ambidue questi libri sono tenuti da un impiegato apposito, destinato per le tavole provinciali, e sono sottoposti al giudizio provinciale del luogo, in cui giacciono questi beni dominicali, vale a dire niuno può essere iscritto nelle tavole provinciali sopra una realtà dominicale, niuno può far prenotare, far intabulare un peso, un aggravio sopra la medesima, se non ne presenta l'approvazione del giudice provinciale.

## §. 3.

Come tutti i beni dominicali deggiono essere registrati nelle tavole provinciali, così tutti i beni rusticali deggionsi registrare nei così detti libri o registri civici o fondiarij, i quali a questo effetto vengono tenuti dalle città, dalle terre, e dalle rispettive signorie. Questi libri sono di tre specie: Che cosa siano i registri civici o fondiarij, e come si dividano.

1. L'urbario, in cui si riporta succintamente il bene o fondo rusticale colla sua denominazione, la misura, i confini, la prestazione, cui va sottoposto, ed il nome del possessore pro tempore. Sopra di un lato di questo



libro si rimarca a qual pagina del libro degl' istrumenti trovisi il relativo documento .

2. Il libro degl' istrumenti , ossia quel libro , in cui viene riportato in tutta la sua estensione quel documento , dal quale risulta il titolo di ogni possessore temporario del fondo . Da un lato di questo libro rimarcansi brevemente con nota marginale i pesi inerenti a questa realtà , e la pagina del libro delle ipoteche , dal quale risultano questi pesi ; p. e. fior. 4000. , come dal fol. 114. del libro delle ipoteche , D.
3. Il libro delle ipoteche , ossia quel libro , in cui vengono riportati tutti i diritti ipotecarj , cioè tutti i documenti per esteso , ai quali sono appoggiati questi pesi reali . Solamente quanto è iscritto in questo libro delle ipoteche gravita sopra la realtà , ma non quanto è rimarcato nella nota marginale , del libro degl' istrumenti . Questo libro civico o fondiario di ogni città , terra , o signoria non è dipendente , che dalla superiorità della città , terra , o signoria ; vale a dire , niuno può essere iscritto come proprietario di questa realtà , nè aggravarla di un peso reale senza un ordine espresso della superiorità locale della città , terra , o signoria .

## CAPO SECONDO.

DELLA INSCRIZIONE NELLE TAVOLE PROVINCIALI,  
O NEI REGISTRI CIVICI O FONDIARIJ.

## §. 1.

Chi vuol diventare proprietario di una realtà domini- Della inscrizione nelle tavole provinciali, o nei registri civici o fondiarij.  
cale, o rusticale, e quindi farsi inscrivere come tale nel-  
le tavole provinciali, o nei registri civici, dee ricorrere  
a questo effetto con apposita petizione al tribunale, cui  
è soggetta la realtà, e provare nella medesima con un  
documento atto a far prova nelle tavole provinciali, e nei  
registri civici il titolo del dominio da lui acquistato  
(§. 431. Cod. civ.).

## §. 2.

Un documento, atto a far prova nelle tavole provincia- Requisiti, che dee avere un tale documento.  
li, e nei registri civici, dee avere i seguenti requisiti:

- a In questo documento si deggiono esprimere chiaramente tanto le persone, che trasferiscono, quanto quelle, che accettano la proprietà, ossia il dominio di questa realtà.
- b La cosa da consegnarsi coi suoi confini.
- c Il titolo dell'acquisto.
- d Il luogo, e la data del conchiuso contratto.
- e Nello stesso, o in altro separato documento deesi dall'alienante concedere l'abilitazione all'accettante di farsi inscrivere come proprietario di questa realtà.
- f Finalmente questo documento dee essere firmato tanto



dalle parti contraenti, quanto da due uomini degni di fede in qualità di testimonj. (§. 434. e 435. Cod. civ.)

### §. 3.

Che cosa sia necessario in caso di esecuzione.

All'opposto domandandosi l'iscrizione in via dell'esecuzione giudiziale, basta presentare la sentenza passata in giudicato, ovvero la transazione giudiziale, che verranno inserite nelle tavole provinciali, o nel registro civico; e bastano per istabilire il diritto di proprietà, senza che sia necessario, come nel caso antecedente, il consenso, ossia l'abilitazione della persona, contro della quale è diretta l'esecuzione. (§. 436. Cod. civ. e §. 302., e 303. della nostra opera intorno alla procedura nelle cose contenziose ).

### §. 4.

Che cosa debba farsi, trattandosi di una eredità.

Chi domanda l'iscrizione come erede, o come legatario dee presentare nel primo caso (di erede)

- a La relazione della giudiziale immissione nell'eredità, ed inoltre
- b Secondo le circostanze in copia giudiziale anche l'inventario, ovvero la manifestazione dell'eredità per provare, che la realtà è compresa in questa massa.

Nel secondo caso (in qualità di legatario)

- a Il passo del testamento, contenente il suo legato;
- b Secondo le circostanze il decreto della ventilazione, in cui si fa menzione, che il legato è stato adempiuto (§. 436. 437. Cod. civ.).

### §. 5.

Condizione essenziale per la iscrizione.

La condizione essenziale per ogni iscrizione sia nelle tavole provinciali, ossia nei registri civici si è, che quegli, la di cui proprietà dee trasferirsi in un altro, sia egli stesso già iscritto come proprietario. Supponiamo p. e.,

che Pietro mi abbia venduto la casa da lui acquistata per eredità, ch'io abbia l'istrumento di compera eretto per questo contratto, ed anche ch'egli mi abbia abilitato a farmi inscrivere; ma ch'egli stesso non sia per anco inscritto nel registro civico, non potrei nemmeno io essere iscritto nel medesimo riguardo a questa casa, ma prima vi si dovrebbe fare inscrivere Pietro come proprietario della medesima, e poscia avrebbe luogo anche la mia iscrizione. (§. 432. Cod. civ.).

## §. 6.

Il formulario, secondo il quale potrebbesi domandare l'iscrizione nei registri civici (o nelle tavole provinciali), sarebbe p. e. il seguente:

Formulario di  
una domanda  
in proposito.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Pietro Schwarz, oste di qui, abitante al N.... domanda di essere iscritto nel registro civico come proprietario della casa N.... di questa città.

Di dentro.

Inclito Magistrato (Giudicio).

Come apparisce dall'istrumento, lett. A, ho comperato la casa N.... in questa città, appartenente in proprietà a Francesco N., e fui nello stesso istrumento abilitato dal venditore a farmi inscrivere come proprietario della medesima (ovvero e fui, come da lett. B, abilitato separatamente all'iscrizione). Quindi prego l'inclito Magistra-



to, che gli piaccia di farni inscrivere come proprietario della detta casa.

. . . li . . .

Pietro Schwarz.

§. 7.

Decreto sopra questa domanda. Il decreto da pronunziarsi sopra questa domanda, dirà:  
 „ S'ingiunge al registro civico di eseguire quanto viene  
 „ domandato, qualora nulla osti in contrario ”.

§. 8.

Come si proceda. Qualora l'ufficiale del registro civico, ovvero delle tavole provinciali non trovi qualche fondato ostacolo, in vista dell'ordine anzidetto passerà all'iscrizione, ritenendo le copie vidimate dei presentati documenti. Se vi trovasse degli ostacoli, p. e. quello, che il venditore non sia egli stesso già iscritto come proprietario, ne darà rapporto alla sua Superiorità (al Giudicio provinciale, al Magistrato, alla Signoria), e ne attenderà le ulteriori di lei disposizioni.

§. 9.

Come si proceda trattandosi di beni rustici. Anche riguardo ai beni rustici si possono erigere i documenti detti di sopra, e domandare l'iscrizione con istanza in iscritto. Le leggi stabiliscono però, che per la traslazione della proprietà di questi beni basti anche, che l'iscrizione venga domandata solamente a voce. Quindi se in tali casi chi consegna, e chi accetta, ovvero anche il primo soltanto si presenti all'autorità del luogo, in cui è situata la cosa, o domandi, che venga fatta l'iscrizione dell'atto di acquisto, la detta Superiorità farà assumere un regolare protocollo della domanda, che verrà segna-

to dalla parte comparente, ed ordinerà poscia, che sia fatta l'iscrizione. (§. 433. Cod. civ.)

§. 10.

Il formulario di una iscrizione, estratta dal registro pubblico, che viene consegnata al proprietario in prova del dominio da lui acquistato, sarebbe il seguente: Formulario di un tal atto,

„ Pietro Schwarz, oste di qui, acquistò coll'approvazio-  
 „ ne dell'inclito Magistrato dei . . . la proprietà, ed il  
 „ dominio della casa N. 60, situata nella contrada lunga  
 „ di questa città, la quale casa sulla facciata davanti ha  
 „ 10 pertiche, e due piedi, su quella di dietro 10 perti-  
 „ che, e 3 piedi, e verso la casa di Cristoforo N. 15 per-  
 „ tiche, e verso quella di Stefano N. 16 pertiche. Essa  
 „ paga annualmente a S. Michele a questa città di . . .  
 „ un canone livellario di kar. 15 e non più. Francesco N.  
 „ eravi iscritto primo come proprietario della medesi-  
 „ ma, e la vendette poscia con istrumento dei . . . e me-  
 „ diante abilitazione all'iscrizione dei . . . a Pietro  
 „ Schwarz, che ora viene iscritto. Quindi esso ne potrà  
 „ disporre a senso delle leggi per l'iscrizione, salvi i di-  
 „ ritti di questo Magistrato, come autorità fondiaria.  
 „ Conforme all'iscrizione esistente al fol. 121 di questo  
 „ pubblico registro.

„ L. S.

„ Dal Registro pubblico del Magistrato di . . . “



## CAPO TERZO.

DELLE INSCRIZIONI (INTABULAZIONI), E DELLE  
PRENOTAZIONI.

## §. 1.

Come si acqui-  
sti il diritto  
reale.

Avendo qualcuno nei nostri Stati un credito, o un qualche diritto p. e. di servitù, ch' egli voglia rendere efficace sopra la realtà del suo debitore, e quindi convertirlo in un diritto reale, egli non potrà conseguire questo effetto, che mediante l'iscrizione (intabulazione) nelle tavole provinciali, o nel registro civico, o mediante la prenotazione, o nelle prime, o in quest' ultimo. (§. 451. 452. 453. 481. Cod. civ.).

## §. 2.

Quando si fac-  
cia luogo alla  
iscrizione.

Qualora qualcuno sia munito di un documento, atto a far prova nelle tavole provinciali, o nel registro civico, vale a dire un documento, il quale contenga

- a Il titolo del suo diritto, o del suo credito (caussa debendi).
- b Il consenso espresso del debitore, che il credito, o il diritto possa venire iscritto sopra la di lui realtà, la quale dee essere nominata ed esattamente descritta nelle tavole provinciali, o nel registro civico, in breve la così detta clausulam intabulandi.
- c E qualora questo documento sia sottoscritto da chi lo rilascia, e da due testimonj, quello, a favore del quale il documento è stato rilasciato, può domandare l'iscrizione nelle tavole provinciali, o nel registro civico,

la quale gli verrà anche accordata; vale a dire questo documento da presentarsi in originale verrà trascritto in tutta la sua estensione nelle tavole provinciali, o nel registro civico, ed al petente rilasciato un certificato giudiziale comprovante la circostanza, ch'egli riguardo al suo credito, al suo diritto acquistò un diritto reale sopra la realtà del suo debitore. Questo certificato chiamasi certificato d'iscrizione.

### §. 3.

Senza il consenso, ed anche contro la volontà del debitore non può aver luogo l'iscrizione, se non nel caso, che il creditore agisca in forza di una sentenza passata in giudicato, o di una transazione giudiziale, e voglia acquistare il diritto ipotecario sopra la realtà colla via esecutiva. In questo caso la sentenza, o la transazione fa le veci del documento, viene trascritta nelle tavole provinciali, o nel registro civico, e quindi si rilascia alla parte istante il certificato d'iscrizione. (Vedi §. 322. della nostra opera intorno alla procedura negli affari contenziosi).

Se questa iscrizione possa aver luogo senza il consenso del debitore.

### §. 4.

Di formulario per una tale domanda potrà servire il seguente:

Formulario di una domanda in proposito.

Di fuori:

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Giovanni Kurz, calzolajo di qui, abitante al N. . . .

Domanda, che gli sia rilasciato il certificato d'iscrizione per F. 3000.



Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

A seconda della qui sotto lett. A annessa obbligazione originale ho imprestato a Pietro Schwarz F. 3000 al 5 per 100 coll'obbligo di pagarmi gl'interessi di tre in tre mesi, ed esso mi ha autorizzato di fare inscrivere questo mio credito sopra la sua casa in questa città N. 60.

Io prego in conseguenza, che piaccia all'inclito Magistrato di farmi rilasciare il rispettivo certificato d'iscrizione.

. . . li . . .

Giovanni Kurz.

§. 5.

Decreto sopra  
di questa do-  
manda.

Il decreto sopra di questa domanda dirà : „ S'ingiunge  
„ al registro civico di eseguire quanto viene domandato ,  
„ qualora non vi siano ostacoli , che in caso verranno in-  
„ dicati “ .

§. 6.

Come si pro-  
cede .

L'ufficiale incaricato delle tavole provinciali, o del registro civico ne farà l'iscrizione, qualora non gli si presenti alcun ostacolo, e rilascerà il certificato d'iscrizione. Affacciandosegli poi degli ostacoli, ne darà parte al tribunale, cui è subordinato, e ne attenderà le di lui determinazioni.

## §. 7.

I certificati d'iscrizione si possono rilasciare in due *Continuazione.* maniere, cioè :

1. Essi vengono scritti sul documento stesso, il contenuto del quale è stato trascritto nelle tavole provinciali, o nel registro civico, cioè alla fine del medesimo, e sottoscritti dall'ufficiale incaricato delle iscrizioni ad un di presso colle seguenti parole : „ La presente obbliga-  
„ gazione è stata iscritta in tutta la sua estensione  
„ dietro l'approvazione dell'inclito magistrato dei  
„ sopra la casa N. 60. in questa città di esclusiva pro-  
„ prietà di Pietro Schwarz, e riportata nel libro delle  
„ ipoteche, lett. D al fol. 191. ovvero
2. Essi vengono rilasciati con atto separato del tenore simile all'anzidetto, e parimente sottoscritti dall'ufficiale alle iscrizioni, inserendovi però per estratto l'istrumento iscritto.

## §. 8.

Se per il mio credito non sono munito di un documento atto a far prova nelle tavole provinciali, o nel registro civico, per la mancanza di questo documento non posso domandare l'iscrizione, ma bensì la prenotazione, vale a dire l'iscrizione condizionata di un diritto ipotecario, il quale diventa assoluto nel caso, che avrò giustificato il mio credito mediante la petizione, che sarò per presentare in giudizio (Decr. aul. 4. ottobre 1784. Patente 15. marzo 1785. 24. luglio 1795., e 18. novembre 1796.).

Quando abbia  
luogo la pre-  
notazione .

## §. 9.

Quantunque la prenotazione, e l'iscrizione sembrino due parole sinonime, nullaoostante esse sono molto differenti nei loro effetti legali, conciossiachè

Quale diffe-  
renza passi tra  
l'iscrizione,  
e la prenota-  
zione .



- a* L'iscrizione presuppone sempre la preesistenza di un documento atto a far prova nelle tavole provinciali, o nel registro civico, documento, senza del quale essa non ha luogo; ma si può ottenere la prenotazione anche senza un tale documento, e con un istromento in iscritto di qualunque siasi natura.
- b* Non è necessario, ch'io faccia intimare alla parte avversaria l'iscrizione, nè ch'io la giustifichi; dovechè sono tenuto di farle intimare la prenotazione, e di giustificarla 14. giorni dopo di averla ottenuta, vale a dire presentare una petizione per liquidare il mio credito prenotato.
- c* L'iscrizione mi dà subito un diritto ipotecario assoluto, la prenotazione all'incontro solamente un diritto ipotecario condizionato, cioè un diritto ipotecario, che non si verifica, se non giustificando poscia il mio credito prenotato, diventando allora assoluto dal giorno della prenotazione.

Come si proceda.

§. 10.

Ora volendo far prenotare il mio credito, o qualunque altro mio diritto, riguardo al quale ho bensì un documento in iscritto, ma non però atto a far prove nelle tavole provinciali, o nei registri civici, deggio a tale effetto presentare una domanda in iscritto al rispettivo giudizio provinciale, la quale, portando seco l'inevitabile necessità del processo di giustificazione, viene ordinariamente presentata nella forma di una formale petizione giudiziale, ed un triplo, acciocchè l'originale stesso venga trasmesso al registro civico, il duplicato alla parte avversaria, ed il triplicato alla parte instante (§. 439. Cod. civ.).

## §. II.

Formulario di  
una tale do-  
manda.

La domanda di prenotazione potrebbe presentarsi p. e. secondo il seguente formulario .

Di fuori :

Inclito Magistrato (Giudicio).

Giovanni Kurz , calzolajo di qui , abitante al N.  
per mezzo del Dott. N. N.

c o n t r o

Pietro Schwarz , oste, e proprietario della casa N. 60.

D. N.

Perchè siano prenotati gli entro specificati fior. 2000.  
assieme agl' interessi del . . .

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Ho imprestato alla parte avversaria fior. 2000. , ch'ella confessa avere ricevuti nella sua lettera qui allegata sotto A , e promise di restituire entro due anni, pagando in tanto l'interesse del 5. per cento . Essendo trascorso questo tempo, senza ch'io abbia potuto ottenere il mio pagamento, domando, che l'inclito magistrato si compiacia di accordarmi la prenotazione di questi fior. 2000. , dovutimi giusta la confessione fatta dalla parte avversa-



ria nell'anzidetta lettera, non che degl'interessi dal giorno

. . . li . . .

Giovanni Kurz.

§. 12.

Decreto sopra  
questa doman-  
da.

Il decreto sopra di questa domanda dirà: „ S'ingiunge  
„ al registro civico di fare la domandata prenotazione; la  
„ domanda stessa sarà insinuata al medesimo, il duplica-  
„ to alla parte avversaria, ed il triplicato rimesso all'i-  
„ stante ”.

§. 13.

Ulteriore pro-  
cedura.

L'ufficiale incaricato del registro civico, avuto l'ordine della prenotazione, la farà tosto inserire nel libro delle ipoteche, e rilascerà alla parte citante il certificato di prenotazione. Quest'ultima o subito, o alla più lunga entro 14. giorni dopo di avere ottenuto la prenotazione presenterà al foro personale della parte avversaria la petizione giustificatoria della prenotazione, vale a dire quella petizione, colla quale dovrà provare, che il suo credito prenotato è liquido. La procedura riguardo a questa petizione è del tutto eguale a quella tendente a giustificare il sequestro, od arresto; il che essendo stato da noi abbondantemente sviluppato nella nostra opera della procedura nelle materie contenziose, ci riferiamo a quella per non ripetere inutilmente le stesse cose. Se la parte, che domandò la prenotazione, non presenta la sua petizione giustificatoria entro 14. giorni dal dì dell'ottenuta prenotazione, o se non ha impetrato una proroga, ad istanza della parte avversaria, contro della quale è

stata concessa la prenotazione, verrà la medesima cancellata subito, e senza sentire ulteriormente l'attore, che l'ha impetrata (Decr. aul. 18. novembre 1796.).

## §. 14.

La domanda dell'iscrizione può anche essere istituita in modo alternativo, cioè il creditore può chiedere, che, qualora il giudice credesse, che il documento presentato non fosse atto a far prova nelle tavole provinciali, e nel registro pubblico, gli venga almeno accordata la prenotazione, ed il giudice non potrà in caso negargliela (Patente 14. febbrajo 1804 ).

## §. 15.

Quantunque non venisse accordata la domandata iscrizione, o prenotazione, nullaostante il decreto, con cui la medesima viene rigettata, dovrà essere intimato col triplicato, o con risoluzione alla parte avversaria, ed all'ufficiale proposto al registro civico, il quale lo riporterà nella rispettiva colonna, come ogni altra iscrizione, ad un di presso nel modo seguente: Num. exhibit. 5200. de pros. 20. novembre 1811. Domanda d'iscrizione (ovvero di prenotazione) di Pietro N. per fior. 8000. *Rigettata*. Si dee usare questa cautela legale, acciocchè nel caso, che interponendosi dalla parte istante il ricorso al tribunale superiore, e venendo il medesimo esaudito, essa non perda il diritto di priorità, la quale si acquista secondo il tempo della domandata iscrizione, o prenotazione, e quindi, qualora egli non fosse stato provvisoriamente notato nel registro civico, o nelle tavole provinciali, venisse posposto a tutti quei creditori, i quali domandarono bensì dopo di lui l'iscrizione, o la prenotazione, ma però furono notati regolarmente nel registro. Supponiamo dunque p. e., che Pietro sotto li 20. novembre 1811. avesse domandato di essere prenotato per fiori-

Se si possa comprendere nella stessa domanda l'iscrizione, e la prenotazione.

Se l'iscrizione non venga accordata.



ni 8000.; che essendo stata rigettata la sua domanda, non se ne avesse fatto nota nel registro civico; ch'egli interponesse il ricorso contro il decreto della prima istanza; che intanto sotto li 24. novembre Paolo avesse ottenuto di far prenotare fior. 20000.; e che Pietro ottenesse in seconda istanza un rescritto favorevole, Paolo avrebbe coi suoi fior. 20000. la priorità sopra di lui. All'opposto se il decreto, con cui fu in prima istanza rigettata la domanda di Pietro per la prenotazione dei fior. 8000. è stato inserito nel registro civico, avendo il di lui ricorso presentato all'istanza superiore un esito favorevole, Paolo gli dee essere posposto. S'intende per altro da se, che venendo rigettato anche il ricorso di Pietro in seconda istanza, ovvero passando in giudicato il decreto di prima istanza, col quale fu rigettata la di lui domanda, la prenotazione provvisoria dei fior. 8000. fatta a di lui favore dovrebbe venir cancellata ad istanza di quello, a danno del quale è stata fatta, e che non avrebbe forza alcuna egualmente, come se non fosse mai stata fatta (Patente dei 14. febbrajo 1804.).

§. 16..

A chi si ricor-  
ra in un tal  
caso.

In questi casi, egualmente che in ogni altro, il ricorso viene diretto al Consiglio di Appello. Esso non sarà però presentato al detto Consiglio immediatamente, ma al giudice, che rigettò la prima domanda, e ciò entro otto giorni dal dì della seguita intimazione del decreto contrario. Questi dovrà inoltrarlo senza alcun ritardo assieme coi motivi, per i quali l'ha rigettata, al giudizio di appellazione per la sua decisione. Se il petente non potesse presentare il suo ricorso entro gli anzidetti otto giorni, e quindi domandasse una proroga, questa ultima domanda dovrà essere presentata alla prima istanza, la quale non accorderà la proroga, che per motivi impor-

tanti. Se la domandata proroga non viene concessa, il petente può ricorrere al Giudicio di Appello entro tre giorni dal dì dell'intimazione del decreto, con cui fu rigettata la sua domanda, presentando però il ricorso, come si disse prima, al giudice di prima istanza, il quale con decreto l'ha rigettata. Questi inoltrerà il ricorso senza ritardo al giudicio superiore per la decisione. Per altro tanto nel caso, che sia stato interposto il ricorso, quanto in quello, che sia stata concessa la proroga, si dovrà porre in cognizione quello, contro del quale si ottenne l'iscrizione, o la prenotazione (Patente dei 14. febbrajo 1804.).

### §. 17.

Quantunque il creditore ipotecario anteriore sia sempre da preferirsi nel diritto d'ipoteca al creditore ipotecario posteriore; quantunque la regola qui prior tempore, potior jure sia adottata anche dalle tavole provinciali, e dai registri civici; e quantunque questa priorità venga legalmente determinata dai numeri anteriori, o posteriori del protocollo degli esibiti, di modo che quello, il quale ha un numero anteriore, gode anche del diritto di priorità contro di quello, che ha un numero posteriore, nulladimeno può avvenire, che vengano presentate per così dire nello stesso momento più domande d'iscrizione sopra il fondo medesimo. Le leggi hanno preveduto anche questo caso, quantunque raro, e stabilito, che questa circostanza debba essere rimarcata dal protocollo degli esibiti sopra tutte queste domande, e che nel registro civico sia loro assegnato un eguale diritto, vale a dire, che vengano riportate nel medesimo colla clausula espressa, che debbano avere lo stesso luogo, e lo stesso diritto. Supponiamo dunque, che Paolo, e Giovanni abbiano contemporaneamente domandato l'iscrizione sopra la

Che cosa segua se si presentano contemporaneamente più domande d'iscrizione.



casa N. 16., l'uno per fior. 4000., e l'altro per F. 2000.; il direttore del protocollo degli esibiti dovrà far notare questa circostanza sopra le loro petizioni, e nel decreto da emanarsi sopra le medesime si dirà: „ S'ingiunge al „ registro civico di eseguire quanto viene domandato, „ coll'espressa aggiunta però, che tanto questa doman- „ da, quanto quella sub E. furono presentate contempo- „ raneamente, e che quindi debbono avere il medesimo „ luogo, e lo stesso diritto sopra la casa N. 16. ” Questa medesima clausula verrà anche inserita nel libro delle ipoteche, e nel certificato d'iscrizione estratto dal medesimo (Patente 12. dicembre 1785.).

## §. 18.

Quali siane i Morendo il possessore di una realtà dominicale, o rusticale, tanto i suoi creditori, quanto quelli de'suoi eredi possessori del fondo, e dei di possono fare inscrivere, o secondo le circostanze prenotate, i loro crediti sopra questa realtà, facendo però la seguente distinzione:

- a I creditori del defunto, volendo fare inscrivere i loro crediti sopra la di lui realtà dopo la di lui morte, lo debbono fare almeno entro un anno dopo la seguita adizione dell'eredità, altrimenti ascriveranno a se medesimi le conseguenze di questa loro trascuraggine.
- b All'incontro i creditori dell'erede di questo bene immobile possono impetrarla quando vogliono contro di lui, ed in conseguenza tanto avanti, quanto dopo l'adizione dell'eredità; il permesso però dell'iscrizione non verrà accordato, se non coll'espressa condizione, che prima debba essere iscritta la legittimazione, che il tale è effettivamente erede, p. e. il testamento; che questa iscrizione non possa riuscire di pregiudizio alle ragioni, ed ai diritti, di cui si verrà in cognizione

nella ventilazione dell'eredità; e che rapporto all'ipoteca essa non abbia vigore se non dopo l'immissione nell'eredità, e ciò juxta prioritatem temporis. Quindi in un tal caso il decreto sarà concepito, come segue:

„ Il registro civico farà la domandata iscrizione (pre-  
 „ notazione), dopo però che sarà stato iscritto il titolo,  
 „ per il quale N. N. ha diritto all'eredità di N. N. , e  
 „ salve tutte le ragioni, e tutti i diritti, che si rileve-  
 „ ranno alla ventilazione di questa eredità, fermo stan-  
 „ do, che il ricorrente non conseguirà il diritto ipote-  
 „ cario giusta il grado di priorità, che gli competerà,  
 „ se non dopochè sarà stato immesso nell'eredità di  
 N. N. (Patente intorno alle iscrizioni del 1. settemb.  
 1765., e Decr. aul. 27. maggio 1782.).

#### §. 19.

Se il documento da iscriversi fosse concepito in una lingua estera, il giudice può esigere, che sia presentata anche coll'originale una traduzione degna di fede nella lingua nazionale (Decr. aul. 18. settembre 1786., e 21. giugno 1789.).

Se il docu-  
mento da in-  
scriversi fosse  
concepito in  
una lingua  
estera.

#### §. 20.

Se il documento originale da iscriversi si trovasse depositato presso di un altro giudicio, e quindi non potesse essere presentato al momento dal ricorrente, non emergendo altra difficoltà, potrà accordarsi dal giudice l'iscrizione coll'ordine però espresso, che all'atto effettivo dell'iscrizione debba essere presentato l'originale (Decr. aul. 19. gennajo 1790.).

Se non si pos-  
sa presentare  
l'originale do-  
cumento da in-  
scriversi, per-  
chè depositato  
presso un altro  
giudicio.

#### §. 21.

Le arti, ed i mestieri radicati, cioè quelle arti, e quei mestieri, che sono fondati, e radicati sopra di una casa, e che quindi sono espressi nell'istrumento della medesima, vengono contemplati come una parte della casa, e

Se vi siano an-  
che arti e me-  
stieri, che pos-  
sano essere in-  
scritti, o pre-  
notati.



non possono mai separarsi dalla medesima senza l'approvazione del governo; anzi il governo stesso non può permetterne la separazione, se non dopo di essere inteso coi creditori iscritti, e colla signoria fondiaria. Siccome dunque tali arti e mestieri vengono contemplati come una parte della realtà, sulla quale sono radicati, così sono soggetti all'iscrizione come la realtà medesima; e tanto l'iscrizione quanto la prenotazione sopra i medesimi può accordarsi, ed effettuarsi, come sopra qualunque altro bene stabile (Decr. aul. 20. febbrajo 1795.).

## §. 22.

Che cosa sono  
le sopraipote-  
che, ossia il  
subpegno.

Egli può avvenire, che per la sicurezza di un credito, che ha qualcuno verso di un altro, quest'ultimo l'abbia assicurato sopra una ipoteca. Ora se il creditore fa inscrivere, o prenotare questo suo giusto diritto sopra la detta ipoteca, egli acquista una sopraipoteca ossia un subpegno, la quale in sostanza non è altro, che un diritto ipotecario acquistato sopra di un capitale assicurato mediante iscrizione. Un uso pratico metterà la cosa in pieno lume. Supponiamo, che Pietro mi sia debitore di F. 1000. Per sicurezza di questo mio credito egli m'ipoteca con un istrumento separato ed espressamente a questo fine una ipoteca di F. 2000., ch'egli ha sopra la casa di Giovanni per un suo credito di F. 4000. Ora s'io fo soprainscrivere, o soprapprenotare questo mio credito sopra la casa di Giovanni, acquisto una sopraipoteca, un subpegno, in forza della quale riguardo al mio credito di fiorini 1000. subentro a Pietro, vale a dire riguardo ai fiorini 4000. assicurati a favore di Pietro sopra la casa di Giovanni si fa luogo agli stessi effetti, come se originariamente Pietro fosse stato assicurato per soli fior. 1000., ed io del pari per fior. 1000. con eguale diritto d'ipoteca, e di priorità; in breve io e Pietro dividiamo il diritto d'ipo-

teca a misura del nostro credito, e la realtà di Giovanni non è vincolata per di più, che per la somma originaria di fior. 2000. (§. 454. Cod. civ.).

## §. 23.

Li pegni, ed i subpegni (ipoteche, e sopraipoteche) possono essere ceduti, come qualunque altro credito. Ma il cessionario non ha perciò ancora acquistato un diritto reale, mentre a tale effetto egli dee far inscrivere la cessione nei registri civici, o nelle tavole provinciali. Questo caso è importante e per se, e per le sue conseguenze. Supponiamo che Pietro mi ceda in proprietà il suo credito di fior. 2000. verso Giovanni, assicurato sopra la casa di quest'ultimo; ch'egli me ne faccia una cessione formale, atta a far prova nelle tavole provinciali, e nei registri civici; e che mi consegna l'obbligazione, e l'istrumento d'ipoteca di questi fior. 2000. Se io mi credo bastevolmente assicurato senza domandare, che venga iscritta la mia cessione, e se Pietro cede intanto a Giacomo questi stessi fior. 2000., e Giacomo fa inscrivere la sua cessione, io ho bensì l'azione al risarcimento dei danni contro Pietro, ma ho perduto il mio diritto d'ipoteca, perchè quello solamente è contemplato come proprietario di un credito suscettibile d'iscrizione, e come tale può essere sostenuto, il quale lo ha fatto inscrivere sotto il suo nome.

Se i pegni,  
ed i subpegni  
possano essere  
ceduti.

## §. 24.

Per altro per ottenere l'iscrizione, o la prenotazione di un subpegno, o di una cessione nel registro civico, o nelle tavole provinciali hanno luogo le medesime prescrizioni, che furono indicate di sopra rapporto all'iscrizione, ed alla prenotazione in genere, vale a dire conviene domandarla con apposita petizione; ne segue in vista del-

Continuazione.



la medesima il decreto, come sopra, e come sopra viene rilasciato il certificato d'iscrizione, o di prenotazione.

§. 25.

Se l'iscrizione, o la prenotazione debba sempre domandarsi in iscritto.

L'iscrizione, o la prenotazione dee per altro domandarsi sempre in iscritto; soltanto alla campagna quello, ch'è munito di un documento atto a far prova nelle tavole provinciali, e nei registri civici, ovvero anche la parte avversaria, contro della quale si vuol ottenere l'iscrizione, può comparire personalmente in giudizio, e domandare l'iscrizione, o la prenotazione del detto documento. Esso verrà tosto assunto a protocollo, ed accordata l'iscrizione, vale a dire verrà ingiunto al registro di eseguirla, e quest'ultimo rilascerà il solito certificato d'iscrizione, o di prenotazione.

## CAPO QUARTO.

### DEGLI ESTRATTI DALLE TAVOLE PROVINCIALI, E DAI REGISTRI CIVICI.

§. 1.

Che cosa sia un estratto dalle tavole provinciali, e dal registro civico.

Gli estratti dalle tavole provinciali, o dai registri civici, che vengono rilasciati rispettivamente da quelle, o da questi, non sono in sostanza che certificati d'ufficio dei pesi onde è aggravata una realtà dominicale, o rusticale.

§. 2.

Formulario dei medesimi.

Ecco un formulario di uno di questi estratti:

Di fuori:

Estratto

Dal registro civico.

Di dentro:

Estratto

Dei pesi iscritti sopra la casa N. 60., appartenente  
esclusivamente a Pietro Schwarz dai dicembre 1810.,  
cioè

Giovanni N. in forza di un'obbligazione dei	
per . . . . .	F. 2000:
Francesco N. per la sua obbligazione dei	F. 4000:

Francesco N. pel suo contratto di locazione  
dei

( L. S. )

Dall'Ufficio del registro civico di

li

### §. 3.

Nella stessa guisa vengono spediti gli estratti dagli uf- Continuazione.  
fizj delle tavole provinciali relativamente ai pesi iscritti  
nelle medesime sopra una realtà dominicale. Per altro  
ognuno, il quale ha un interesse di sapere, di quali pesi



sia aggravata una realtà dominicale, o rusticale può domandare questi estratti, e l'ufficio delle tavole provinciali, o del registro civico è tenuto di rilasciarli contro il pagamento della tassa prescritta, e di seguire la massima esattezza nei medesimi, affinchè omettendo forse incautamente l'una o l'altra cosa, non diano motivo alle parti di aggravarsi, e di domandare risarcimento dei danni.

## CAPO QUINTO.

### DELLE TRASCRIZIONI E CANCELLAZIONI.

#### §. 1.

Come si proceda nelle transazioni.

Sarebbe del tutto inutile il trattare qui separatamente delle trascrizioni, perchè ogni iscrizione, di cui abbiamo trattato di sopra, consiste nell'atto, con cui l'antecedente proprietario di una realtà viene cancellato, ed iscritto in suo luogo chi ne fa l'acquisto. Quanto dunque abbiamo detto richiedersi per l'iscrizione, è anche necessario per la trascrizione, e nell'una come nell'altra si seguono i medesimi principj tanto riguardo ad un bene rusticale, quanto rapporto ad uno dominicale; quindi è p. e., che chi vende la sua casa, dee consegnare al compratore ed il contratto di vendita, e l'atto, con cui lo abilita a farsi inscrivere in sua vece.

#### §. 2.

Che cosa si richieda per la cancellazione di un credito in iscritto.

Per estinguere (cancellare) una iscrizione (intabulazione), ovvero una prenotazione, richiedesi

- a O l'espressa dichiarazione della persona iscritta,
- b O una sentenza passata in giudicato,
- c O la prescrizione.

Riguardo a quest'ultima egli è prescritto specialmente, che un credito, il quale non sia iscritto già da 50. anni, ovvero sia bensì iscritto da 50. anni, ma contro un debitore noto, o contro un debitore, di cui siano noti gli eredi, ovvero contro una comune, che non muore mai, non possa essere estinto, o cancellato altrimenti, se non producendo quello, il quale domanda la cancellazione, il consenso espresso della persona iscritta, qualora chi fa la domanda non sia egli stesso questa persona, ovvero non presenti una petizione formale contro di quello, sui beni del quale è fatta l'iscrizione, e faccia decidere la cosa nella via giudiziaria; quindi in tal caso non ha luogo la ammortizzazione del credito iscritto. All'opposto se fossero già passati più di 50. anni, da che fu iscritto il credito, senza che alcuno siasi insinuato o per il capitale, o per gl'interessi, e se l'iscrizione non è fatta nè in nome di una comune, che non muore mai, nè in nome di un creditore noto, o di un creditore, di cui siano noti gli eredi, se ne introdurrà l'ammortizzazione mediante una citazione edittale col termine di un anno, sei settimane, e tre giorni ad insinuarsi. Questa citazione edittale verrà inserita almeno ogni tre mesi tre volte nelle pubbliche gazzette, ed inoltre pubblicata dal governo in tutti i circoli. Se, scorso il prescritto termine, viene dichiarato ammortizzato il credito, se ne cancellerà l'iscrizione dal registro civico, o dalle tavole provinciali ( Decr. aul. 15. marzo 1784., e 18. maggio 1795. ).

### §. 3.

I crediti inseriti di conventi, e fondazioni esistenti non possono essere cancellati senza l'espressa approvazione del dicastero aulico politico ( Decr. aul. 30. agosto 1792. ).

Prescrizione particolare riguardo ai crediti inseriti dei conventi, e delle fondazioni.



## §. 4.

Formolario di una domanda tendente ad ottenere la cancellazione di un credito iscritto.

La domanda, che venga cancellato un credito iscritto, potrebbe presentarsi secondo il seguente formolario:

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Pietro Schwarz, proprietario della casa N. 60. domanda, che sia cassata la sua partita di fior. 2000.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Avendo io pagato, come da quitanza, lett. A, di Giovanni N., i fior. 2000., assicurati come prima posta sopra la mia casa a favore del medesimo; ed essendo nella detta quitanza espresso anche il consenso, che questa iscrizione venga cancellata; e finalmente essendomi stato restituito dal mio creditore l'istrumento originale di debito, ossia l'obbligazione B, e l'atto di abilitazione di farlo inscrivere, prego l'inclito Magistrato, che gli piaccia di far cancellare questa mia partita di fiorini 2000. dal registro.

## §. 5.

Decreto sopra questa domanda.

Il decreto da emanarsi sopra questa domanda dirà :  
„ S'ingiunge al registro civico di eseguire quanto viene  
„ domandato. ”

## §. 6.

Come si proceda.

Ecco in che consista la cancellazione. L'ufficiale incaricato del registro civico, ricevuto l'ordine della cancellazione, cancella nel libro dei diritti ipotecarij la partita, tirandovi sopra una linea, e rimarca alla fine di questa partita, tra la quale e la susseguente vi dovrà sempre essere un piccolo intervallo, l'approvazione di fare la cancellazione colle seguenti parole : „ Cancellata  
„ dietro superiore approvazione dei . . . ” In un

tal caso le partite susseguenti, se ve ne sono, avanzano ipso facto del rispettivo grado, vale a dire, se nell'anzidetto caso ve ne fosse una seconda, ed una terza partita inscritta, la seconda diverrebbe la prima, la terza la seconda, e così avanti. Per altro il registro civico riterrà sempre presso di se per sua giustificazione quel documento, in cui è espresso il consenso, che l'iscrizione venga cancellata.

## CAPO SESTO.

### DELLE TASSE D'INSCRIZIONE.

#### §. 1.

Per tutti questi atti occorrenti negli ufficj delle iscrizioni si esigono dagli ufficiali dei rispettivi registri certe tasse. Non si potranno mai sospendere, nè ricusare gli atti relativi alle iscrizioni, a motivo che la tassa non viene pagata subito; ma i rispettivi registri dovranno adempiere tosto alle loro incombenze, ed incassare poscia le tasse, come le altre competenze ) Decr. aul. 16. febbrajo 1739. ).

Chi esiga queste tasse.

#### §. 2.

Queste tasse sono :

1. Per l'atto dell'iscrizione riguardo ad ogni persona . . . . . F. : 6:
2. Per la scritturazione riguardo ad ogni persona . . . . . F. : 6:
3. Tassa ipotecaria sopra una casa . . . F. 1: 30:  
Sopra un certo fondo . . . . . F. 1: :
- Insinuazione al registro civico della persona sopravvivate . . . . . F. : 30:
4. Estratto dell'iscrizione . . . . . F. : 15:
5. Tassa nelle mutazioni per ogni fiorino . F. : 3:
6. Tassa di esportazione per ogni fiorino . F. : 3:

Tariffa delle tasse.



7. Per la formazione, e prenotazione di una partita, che s'inscrive per fiorino . . F. :1/2:
8. Certificato d'iscrizione della partita . F. 1: 30:
9. Scritturazione per l'estratto di una partita F. : 15:
10. Cancellazione della partita . . . . F. 1: 30:
11. Biglietto d'ispezione, e terminazione . F. : 18:
12. Per ricerca nel registro, quando esso non è aperto . . . . . F. : 6:
13. Tassa di divieto od arresto . . . . F. : 18:
14. Riguardo ad una vigna . . . . . F. : 6:
15. Riguardo alle comunità religiose, che hanno preposti stabili, ogni volta che succedono dei cambiamenti tassa d'investitura . . . . . F. 1: :
16. Riguardo alle comuni, che prendono l'investitura ogni 10. anni tassa dell'investitura . . . . . F. 1: :
17. Traslazione d'investitura . . . . . F. : 45:
18. Chi non paga la servitù, il livello al registro aperto . . . . . F. : 22:1/2

## §. 3.

Pena di chi  
percepisce arbi-  
trariamente que-  
ste tasse.

Se un ufficiale del registro civico percepisse arbitrariamente queste tasse, si presenterà il gravame all'istanza politica, la quale lo obbligherà alla restituzione di quanto ha ricevuto di più del dovere, ed avrà anche il diritto di sottoporlo ad una multa dell'importo quadruplo della tassa arbitraria.

## §. 4.

Disposizione  
recente riguar-  
do alle tasse.

Secondo le leggi le più recenti egli è permesso di computare le tasse d'iscrizione, e di cambiamento secondo il loro importo in quella valuta, in cui è stato convenuto il pagamento del credito iscritto (Decr. aul. 18. genajo 1811.).

*Fine del Volume terzo ed ultimo.*

# I N D I C E

## D E L L E M A T E R I E


CONTENUTE IN QUESTO TERZO VOLUME.



Capo primo. <i>Dei depositi giudiziali</i> . . . . .	pag. 5
Capo secondo. <i>Delle adozioni , degli allievi, e del pareggiamento dei figli</i> . . . . .	50
Capo terzo. <i>Dell'ammortizzazione dei documenti, e della dichiarazione di morte di una persona</i> . . . . .	57
Capo quarto. <i>Della moderazione delle tasse, e spese.</i>	78
Capo quinto. <i>Dei fedecommissi</i> . . . . .	85
Capo sesto. <i>Del consenso al matrimonio</i> . . . . .	101
Capo settimo. <i>Della separazione dalla tavola e dal letto, e dello scioglimento del matrimonio</i> . . . . .	111
Capo ottavo. <i>Delle tasse nell' Ufficio Nobile</i> . . . . .	123
Capo nono. <i>Del bollo negli affari dell' Ufficio Nobile.</i>	135
Capo decimo. <i>Della legalizzazione, e della vidimazione dei documenti</i> . . . . .	164
Capo undecimo. <i>Del ricorso</i> . . . . .	167
I. Trattato <i>Della successione ab intestato.</i>	
Capo primo. <i>Della successione ab intestato in genere.</i>	171
Capo secondo. <i>Della successione ab intestato nei beni liberi ereditarij , ossia allodiali</i> . . . . .	174
Capo terzo. <i>Della successione ab intestato nei fedecommissi</i> . . . . .	186
Capo quarto. <i>Della successione ab intestato nei beni rustici</i> . . . . .	188




Capo quinto. <i>Della successione ab intestato in una eredità ecclesiastica, cioè nei beni lasciati da un ecclesiastico</i> . . . . .	189
Capo sesto. <i>Del modo di formare un albero genealogico.</i>	191
II. Trattato. <i>Delle tavole provinciali, ossia dei libri o registri civici.</i>	
Capo primo. <i>Delle tavole provinciali, e dei registri civici in genere</i> . . . . .	194
Capo secondo. <i>Della iscrizione nelle tavole provinciali, o nei registri civici</i> . . . . .	197
Capo terzo. <i>Delle iscrizioni (intabulazioni), e delle prenotazioni</i> . . . . .	202
Capo quarto. <i>Degli estratti dalle tavole provinciali, e dai registri civici</i> . . . . .	216
Capo quinto. <i>Delle trascrizioni, e cancellazioni</i> . . . . .	218
Capo sesto. <i>Delle tasse d'iscrizione</i> . . . . .	221







10836





Università di Padova



FUGER

UFFICIO

NOBILE

3



Proc. Civ.

XV

f-1

III



## CAPO SECONDO.

DELL'ADOZIONE, DEGLI ALLIEVI E DEL PAREGGIAMENTO  
DEI FIGLI (UNIO PROLIUM).

Che cosa sia  
l'adozione, e di  
quante specie.

L'adozione  
una persona  
padre adottando  
due specie:  
la maggiore, ed  
la minore (civ.).

Principj comuni  
all'adozione,  
ed all'arrogazione.

Chi vuole  
a non avere  
b non avere  
c Tanto  
nostro  
d Gli adottati  
quanto  
e il figlio  
degli

f Ogni adozione dev'essere sottomessa al Governo per la conferma, ed al tribunale competente tanto degli adottanti, quanto dell'adottato, perchè sia registrata negli atti giudiziarij (§§. 179. 180. 181. Cod. civ.).

## §. 3.

Trattandosi dell'arrogazione, cioè di adottare un maggiore, oltrechè si dovranno porre in esecuzione i sopra enunziati principj, si distinguerà pure, se il padre dell'arrogando sia, o non sia ancora in vita.

Che cosa sia  
necessario per  
la validità dell'  
arrogazione.

a S'esso non è in vita, essendo l'arrogazione un contratto

validità,

del padre

cioè, che

arrogazione,

medesima

che stabilisce

le loro

relazioni

in vita

consenso

necessario

(§. 141.

oltre al-

l'adozione.

2., si do-

ancora in

ritto tut-

tra il pa-

ando.

